

INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA

Il trattamento dei contratti assicurativi sulla vita

CAP. I Situazione nazionale

CAP. II> Comparazione tra la realtà nazionale e quella degli altri Stati membri della UE sotto il profilo dell'imposizione diretta

CAP. III Prospettive di riforma

PARTE SECONDA

La disciplina delle forme pensionistiche complementari ai fini dell'imposizione diretta

CAP. I Regime tributario nazionale della previdenza complementare

CAP. II L'imposizione fiscale sulle pensioni integrative nell'Unione Europea

CONCLUSIONI

PREMESSA

Il fattore fiscale riveste un ruolo fondamentale nell'impiego del risparmio assicurativo, sia sotto un profilo internazionale, sia sotto un'ottica più strettamente nazionale. Non vi è dubbio, infatti, che il trattamento fiscale sia uno dei fattori principali da cui dipende lo sviluppo del settore assicurativo vita.

Il processo di integrazione a livello comunitario può trovare un ostacolo di notevole rilievo proprio nel persistere di differenti regimi fiscali vigenti nelle singole realtà nazionali. Infatti, il fattore fiscale può falsare sensibilmente il libero gioco della concorrenza.

Un altro versante su cui il regime tributario può giocare un ruolo fondamentale è quello della previdenza complementare; in tutti i Paesi dell'Unione Europea per garantire la sicurezza sociale ai lavoratori è ormai indispensabile affiancare al sistema previdenziale pubblico obbligatorio un sistema complementare di previdenza.

Ovviamente, a parità di altre condizioni, l'adozione di misure agevolative a carattere fiscale può costituire un mezzo indispensabile per la destinazione di flussi sempre maggiori di risparmio alle

forme integrative di previdenza e, quindi, la dimensione del fenomeno è direttamente proporzionale al beneficio che, in termini fiscali, è percepibile dai soggetti chiamati ad alimentare queste forme.

Scopo del presente lavoro è appunto quello di fornire un quadro sintetico del trattamento dei contratti assicurativi sulla vita e delle forme pensionistiche complementari in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

La pubblicazione si articola in due parti, ulteriormente suddivise in capitoli.

Il primo capitolo della parte prima si apre con l'illustrazione dell'imposizione indiretta sui premi assicurativi. Successivamente, in relazione all'imposizione diretta, si affronta lo specifico tema delle agevolazioni fiscali previste in relazione ai contratti assicurativi sulla vita sia nella fase del pagamento dei premi da parte dell'assicurato che del percepimento dei frutti del risparmio assicurativo (capitali e rendite).

Nel secondo capitolo della parte prima viene operato un confronto tra la realtà nazionale e quella degli altri Stati membri dell'Unione Europea. Nel corso di tale analisi comparata è attribuito particolare rilievo alla sopracitata tematica delle agevolazioni fiscali.

Allo scopo di rendere immediatamente percepibili per il lettore le principali differenze scaturenti dall'analisi delle singole normative nazionali è stato predisposto un quadro sinottico.

Infine, nel terzo capitolo della parte prima, sono formulate alcune considerazioni conclusive derivanti dall'esame condotto nei due capitoli precedenti, e viene anche auspicato, per il futuro, un mutamento del sistema della fiscalità sui contratti assicurativi vita sia in ambito nazionale che in ambito comunitario, nell'ottica del completamento del mercato interno.

Nella parte seconda, il primo capitolo concerne il regime tributario della previdenza complementare in ambito nazionale, esaminato sia con riferimento alla contribuzione destinata ad alimentare le forme pensionistiche complementari, sia con riguardo alle prestazioni erogate dalle medesime.

Il secondo capitolo contiene un breve quadro sinottico nel quale sono evidenziate le linee essenziali dei regimi fiscali vigenti negli altri Stati UE in ordine alla previdenza complementare. Inoltre, in esso sono sviluppate alcune considerazioni sugli effetti delle differenti fiscalità vigenti nel settore in ambito UE, alla luce delle quali vengono avanzate alcune proposte di possibili soluzioni alternative per il riavvicinamento delle diverse legislazioni tributarie nazionali.

PARTE I IL TRATTAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI SULLA VITA

CAPITOLO I SITUAZIONE NAZIONALE

Sommario: 1) L'imposta sulle assicurazioni; 2) La fiscalità diretta: premesse; 3) Agevolazioni fiscali sui premi versati; 4) Regime tributario delle prestazioni; 4.1) Regime applicabile ai capitali; 4.2) Regime applicabile alle rendite; 4.3) Regime delle polizze collettive; 4.4) Capitali percepiti da esercenti di imprese commerciali.

1. Sotto il profilo dell'imposizione indiretta, l'ordinamento tributario italiano colpisce con l'imposta sulle assicurazioni la prestazione del servizio assicurativo.

Storicamente la prima normativa fiscale sulle assicurazioni risale alla legge 21 aprile 1862, n. 588 la quale era sostanzialmente informata al criterio, già vigente nell'ordinamento sardo, della tassazione delle somme assicurate mediante la formalità della registrazione a termine fisso, anziché a quello attuale della tassazione dei premi in base a denuncia annuale. Faceva, però, eccezione

l'assicurazione sulla vita riguardo alla quale l'imposta veniva stabilita sul premio (F. Gallo, *L'imposta sulle assicurazioni*, Torino, 1970).

Nell'ordinamento previgente alla riforma tributaria di cui alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, le operazioni di assicurazione erano soggette, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, sia all'Imposta Generale sulle Entrate (IGE) sia all'imposta sulle assicurazioni, ritenuta surrogatoria dell'imposta di registro. Quest'ultima imposta e l'IGE erano, infatti, imposte indipendenti e con diversi presupposti, talchè era possibile una applicazione congiunta delle stesse.

Il nuovo ordinamento tributario delineato dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 è, come noto, caratterizzato, nel settore della imposizione indiretta, soprattutto dalla soppressione dell'IGE e di altri tributi e dalla introduzione di un'imposta generale sui consumi, l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Altra importante caratteristica del nuovo ordinamento è rappresentata, ai fini dell'imposta sulle assicurazioni, dal diverso rapporto istituito fra l'imposta di registro e la nuova imposta sul valore aggiunto. Trattasi non più, come quello fra imposta di registro ed IGE, di un rapporto di indipendenza, ma di un rapporto di alternatività (art. 7 legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed artt. 5 e 38 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ora artt. 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Da quanto sopra esposto, emerge come, in sede di riforma tributaria, da un lato, non sia stato possibile prevedere di assoggettare le operazioni assicurative sia all'imposta speciale sulle assicurazioni che all'IVA e, dall'altro, come la scelta si sia posta tra IVA ed imposta speciale e non tra questa e l'imposta di registro.

Il legislatore ha finito per preferire il mantenimento in vigore dell'imposta sulle assicurazioni: ed infatti, la legge 9 ottobre 1971, n. 825 ha fissato (art. 5, n. 1) per il legislatore delegato il criterio della esenzione dall'IVA per le operazioni di assicurazione.

La scelta del legislatore è stata operata non già per l'impossibilità di tassare con l'IVA il consumo del servizio assicurativo, ma, più semplicemente, per il concorso di tre circostanze. La prima è costituita dal fatto che gli altri Paesi della Comunità Economica Europea avevano già tutti esentato dall'IVA le operazioni assicurative e mantenuto in vigore per dette operazioni una imposta sulle assicurazioni. La seconda è costituita dal desiderio delle imprese di assicurazione di continuare a gestire la speciale imposta, ormai conosciuta; la terza è rappresentata dalla mancanza, a suo tempo, dell'interesse dello Stato ad estendere l'applicazione dell'IVA anche al settore assicurativo, sia per la specificità dei problemi che questa avrebbe posto, sia per la riduzione del gettito tributario che, a parità di aliquote, l'estensione avrebbe comportato.

L'uniforme stato di fatto venutosi così a determinare in tutti i Paesi della Comunità ha trovato poi sanzione nella VI direttiva CEE del 17 maggio 1977, la quale, all'art. 13, § 2, lett. B, ha previsto l'esenzione dall'IVA per "le operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione". Da ciò conseguiva che un mutamento del vigente sistema che portasse all'estensione dell'applicazione dell'IVA alle operazioni assicurative non era più un problema interno, ma comunitario.

Alla luce di quanto sopra ricordato appare fondato sostenere che attualmente l'imposta sulle assicurazioni non può più considerarsi come imposta surrogatoria di quella di registro, bensì come imposta sostitutiva dell'IVA (M. Miniello, *Assicurazioni (imposta sulle)* in Nss. D. I., Appendice, Torino, 1980, p. 475).

I rapporti tra l'imposta sulle assicurazioni e l'imposta di registro sono disciplinati dall'art. 16, secondo comma, della citata legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dall'art. 7 della tabella, all. B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro (ora d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). La prima delle citate disposizioni prevede la esenzione dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, delle ricevute parziali di pagamento e delle quietanze, ivi

comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate. La seconda contempla fra gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione i "contratti di assicurazione e di riassicurazione, capitalizzazione e vitalizi ed atti dipendenti dai medesimi, comprese le ricevute dei premi e delle somme assicurate".

La ricordata espressa disciplina è, per quanto concerne i contratti di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio, in armonia con il già ricordato principio di alternatività esistente nel nostro ordinamento fra IVA (e, di conseguenza, le imposte, quale quella sulle assicurazioni, che la sostituiscono) e l'imposta di registro, principio sancito dagli artt. 5 e 38 del citato d.P.R. n. 634/1972 (ora artt. 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), secondo il quale non sono soggetti ad imposta di registro gli atti relativi ad operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, il citato art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 dispone, al primo comma, la compenetrazione nell'imposta sulle assicurazioni dell'imposta di bollo dovuta sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e su ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti, posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi e con gli assicurati.

La compenetrazione dell'imposta di bollo nell'imposta sulle assicurazioni ricorre allorché sussistano due condizioni: una, soggettiva, concernente, appunto, i soggetti tra i quali gli atti debbano essere posti in essere (riassicuratori, assicuratori, assicurati, agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi quali, ad es., i professionisti che prestano servizi all'assicuratore nella fase dell'acquisizione dei contratti o della liquidazione dei danni conseguenti a sinistri); l'altra, oggettiva, attinente alla natura degli atti, che devono essere inerenti all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio. Il requisito della "inerenza" è da intendersi nel senso di connessione obiettiva tra l'atto e l'attività di acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti.

Parallelamente l'art. 34 del d.P.R. 601 del 1973 recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie" prevede che per gli atti indicati dall'art. 16 della legge n. 1216/1961, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216/1961.

In definitiva, l'imposta sulle assicurazioni è divenuta il tributo indiretto generale nel settore assicurativo, sostitutivo di ogni altra imposta indiretta applicabile alle operazioni assicurative (F. Gallo, Relazione al Convegno "Imposizione indiretta nel settore assicurativo" organizzato dal CIRSA - Centro Italiano Ricerche e Studi Assicurativi, a Roma il 12 maggio 1976; Milano, 1977).

Dal combinato disposto degli artt. 5, 9 e 17 della legge n. 1216/1961 si evince che è obbligato al pagamento dell'imposta sulle assicurazioni, l'assicuratore, il quale ha poi la facoltà di rivalersi sui contraenti, salve le ipotesi di contratti stipulati da contraenti domiciliati o aventi sede nel territorio dello Stato con assicuratori stranieri in ordine alle quali, a norma dell'art. 11 della medesima legge n. 1216, devono reputarsi soggetti passivi del tributo i contraenti predetti e ciò per intuibili ragioni dirette ad assicurare l'effettività della pretesa tributaria, difficilmente azionabile nei riguardi dei soggetti residenti all'estero (in tal senso vedasi P. Russo, Manuale di diritto tributario, Milano, 1996, p. 800). Nel caso da ultimo considerato, inoltre, l'art. 21 del provvedimento normativo in questione prevede che l'assicuratore straniero è solidalmente responsabile con il contraente per il pagamento delle imposte de quibus e dei relativi accessori, unitamente ai suoi rappresentanti o incaricati speciali in Italia, nonché ai soggetti che abbiano comunque svolto attività di intermediazione per la stipulazione del contratto di assicurazione.

Inoltre, l'art. 78 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (recante l'attuazione della direttiva comunitaria n. 92/96 in tema di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sull'assicurazione diretta sulla vita) ha imposto alle imprese stabilite in Paesi appartenenti alla Comunità Europea, che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi assicurativi in Italia, di nominare un rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui

premi relativi ai contratti conclusi in tale regime, per cui il rappresentante anzidetto viene ad assumere, in sostanza, la veste di responsabile d'imposta.

La base imponibile dell'imposta sulle assicurazioni è costituita dalla somma, espressa in lire, incassata dall'assicuratore a titolo di premio, vale a dire a titolo di corrispettivo della garanzia prestata con il contratto di assicurazione.

L'aliquota prevista è pari al 2,5%. Tale misura è stata fissata dall'art. 4, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Nella maggior parte degli altri Paesi europei è stata abolita la tassazione sui premi relativa ai contratti in questione ad eccezione che in Austria, Belgio, Grecia e Svezia.

In Austria le aliquote variano dal 4% all'11%. Sono gravati dall'aliquota di imposta dell'11% i contratti di durata inferiore a 10 anni a premio unico, relativi ad assicurazioni di capitale legate ad un fondo per il caso di vita, miste, come pure relativi ad assicurazioni di rendite che coprono il rischio morte.

In Belgio sono gravate dall'aliquota del 4,4% soltanto le polizze di gruppo.

In Grecia l'aliquota del 4% si applica ai contratti di durata inferiore ai dieci anni limitatamente ai premi versati nel primo anno.

In Svezia sono esenti le assicurazioni individuali stipulate con un assicuratore svedese, mentre sui premi delle assicurazioni individuali sottoscritte con un assicuratore straniero grava una imposta del 15%.

Alle polizze di gruppo sottoscritte con un assicuratore stabilito in Svezia è applicabile l'imposta del 43,7% sul 95% del premio, mentre per quelle stipulate con un assicuratore non stabilito si applica una imposta del 76,9% sul 95% del premio.

2. La normativa specifica riguardante la fiscalità diretta dei contratti assicurativi sulla vita risente della frammentarietà ed episodicità della normativa generale relativa alle imposte sul reddito, la quale, lungi dall'aver subito un definitivo assetto con l'emanazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito definito TUIR), rimane suddivisa in una pluralità di testi normativi, con le intuibili difficoltà di coordinamento che ne conseguono.

Prima di passare all'esame della fiscalità diretta applicabile ai contratti assicurativi sulla vita, appare opportuno ricordare alcuni elementi in merito al sistema delle imposte sui redditi operante in ambito nazionale allo scopo di favorire la disamina della normativa tributaria applicabile ai contratti in parola.

Il sistema vigente di tassazione dei redditi trae origine dalla già citata legge delega per la riforma tributaria del 1971 (legge 9 ottobre 1971, n. 825), cui sono seguiti una serie di decreti delegati emanati nel settembre 1973 e precisamente i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 598 e 599, istitutivi, rispettivamente, dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'Imposta locale sui redditi (ILOR), entrati in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente. Essi hanno sostituito il testo unico delle imposte dirette risalente al 1958.

Attualmente la disciplina sostanziale delle imposte sui redditi è racchiusa nel citato TUIR che ha riordinato le disposizioni contenute negli originari decreti delegati nn. 597, 598 e 599. Il TUIR è entrato in vigore il 1° gennaio 1988. Al riguardo, però, occorre tener presente che il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che ha, tra l'altro, istituito l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'ILOR.

Come gli originari decreti delegati, anche il TUIR non esaurisce la disciplina delle imposte sui redditi; ulteriori frammenti della stessa sono da ricercarsi, tra l'altro, nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, per ciò che concerne le ritenute alla fonte (nonché nelle successive norme che hanno integrato le originarie fattispecie di ritenute), nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, contenente la disciplina delle agevolazioni tributarie e nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la disciplina della

riscossione delle imposte sul reddito.

In questo contesto così frammentato si inseriscono continue e pressanti esigenze di politica economica e finanziaria che hanno già richiesto e richiederanno in futuro modifiche alla legislazione vigente in modo tale da imporre una continua opera di aggiornamento della disciplina applicabile.

Premesso ciò, si può anzitutto notare che la normativa tributaria nazionale applicabile ai contratti assicurativi sulla vita riconosce agevolazioni fiscali per il sottoscrittore della polizza sia nella fase di impiego del risparmio, concretantesi nella corresponsione del premio, che in quella del percepimento dei frutti sotto forma di rendite o capitali.

3. Storicamente ha, infatti, da sempre trovato applicazione un regime fiscale agevolato per gli atti di risparmio previdenziale individuale privato (vedasi in tal senso F. Marchetti, *La previdenza privata nel sistema delle imposte sui redditi*, Padova, 1989, pag. 70 e segg.). A tali atti veniva infatti a riconoscersi lo stesso fondamento teorico posto a base di quelli collettivi di previdenza (pubblici o privati che fossero). In particolare, anche al risparmio impiegato nella corresponsione di premi per assicurazioni individuali sulla vita furono riconosciuti tanto il carattere della non disponibilità del reddito che il principio della deduzione dal reddito quale spesa di produzione.

In particolare, vi è stata una prima fase (art. 8, n. 4, del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare sul reddito) in cui vi era una piena equiparazione tra versamenti previdenziali e premi assicurativi sulla vita in ordine alla integrale deducibilità dal reddito complessivo.

La deduzione era condizionata al fatto che le assicurazioni fossero stipulate dal contribuente a favore proprio e dei componenti la propria famiglia, con lui conviventi, al cui mantenimento egli fosse obbligato per legge.

La predetta equiparazione ha subito nel tempo una progressiva attenuazione per esigenze di carattere perequativo.

Infatti la sopra descritta soluzione poteva risolversi in un ingiustificato trattamento agevolativo nei confronti dei contribuenti più facoltosi i quali, pur avendo minori esigenze di previdenza, avevano tuttavia la possibilità di devolvere in premi di assicurazione, e, quindi, di investire in esenzione, qualsiasi parte del loro reddito della quale potessero fare a meno nel presente. L'illimitata deducibilità dei premi di assicurazioni sulla vita poteva determinare nella realtà situazioni persino paradossali: talvolta la deduzione assorbiva tutto (o quasi) il complesso dei redditi dichiarati dal contribuente, in modo da comportare di fatto l'esenzione totale, oppure l'imposizione fiscale per cifre modeste, sproporzionate alle condizioni economiche del contribuente stesso.

Le obiezioni furono peraltro superate con l'introduzione, attuata con il r.d.l. 17 settembre 1932, n. 1261, del metodo induttivo nella valutazione dei redditi, che prescindeva dalla valutazione analitica sulla scorta dei singoli redditi accertati, avendo invece riguardo alle effettive disponibilità del contribuente desunte da un qualsiasi elemento di fatto, compreso il tenore di vita. In tal modo l'illimitata deducibilità dei premi diveniva uno strumento di indagine fiscale, in quanto i premi pagati divenivano possibili indici rivelatori di capacità contributiva.

Circa le condizioni alle quali era subordinata la deducibilità dei premi, appariva particolarmente eccessivo il requisito, richiesto dal legislatore, della convivenza con il contribuente del familiare beneficiario della polizza. La limitazione era infatti in contrasto con le stesse disposizioni civilistiche, le quali non esigevano dai familiari il requisito della coabitazione per l'esercizio da parte loro del diritto agli alimenti. Se si riteneva quindi meritevole di tutela la formazione di previdenza a favore di soggetti verso i quali il contribuente aveva obblighi alimentari, si sarebbe dovuta riconoscere anche l'agevolazione fiscale sui premi vita nell'ipotesi di mancanza del requisito della convivenza.

La disciplina descritta rimase invariata anche dopo l'entrata in vigore del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette n. 645/1958 che, all'art. 136, lett. c), riproduceva letteralmente la norma

contenuta nel citato art. 8, n. 4 del r.d.l. 3062/1923. Successivamente il legislatore della riforma tributaria, nel ristrutturare l'intero settore della tassazione dei redditi, conservò nella sostanza, pur se con modifiche nella formulazione, le deduzioni già accordate agli effetti dell'imposta complementare. Infatti, l'originaria dizione dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 prevedeva la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i premi dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal contribuente nell'interesse proprio e delle persone al cui mantenimento egli fosse obbligato per legge. La deduzione veniva ammessa senza limitazioni di cifra, né di durata del contratto, essendo necessario soltanto che l'onere fosse rimasto effettivamente a carico del contribuente e fosse certificato da idonea documentazione.

D'altra parte, la generica formulazione usata dal legislatore riguardo alla facoltà di dedurre anche i premi delle polizze stipulate nell'interesse delle persone al cui mantenimento il contribuente fosse obbligato per legge faceva cadere l'incongruenza, presente nella normativa anteriore, consistente nel subordinare la deducibilità al requisito della convivenza.

Il citato art. 10 del decreto istitutivo dell'IRPEF indicava, fra gli oneri deducibili dal reddito, oltre che l'ammontare dei premi pagati dal contribuente in dipendenza di tali contratti, anche quelli corrisposti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie.

Tale regime agevolativo veniva attenuato con l'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, che, con decorrenza retroattiva dall'1/1/1976, oltre a sopprimere la deduzione dei premi per assicurazioni contro le malattie ed a limitare a lire 2 milioni e 500mila la deduzione per i contributi previdenziali volontari, aveva stabilito, tra l'altro, il limite di 2 milioni di lire (importo poi aumentato a lire 2 milioni e 500mila dall'art. 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146), per la deduzione dei premi per assicurazioni sulla vita (individuali e collettive) e contro gli infortuni ed aveva fissato a 5 anni il limite di durata minima del contratto.

L'origine di tali disposizioni restrittive andava ricercata nelle gravi distorsioni che, in presenza dell'illimitata deducibilità dei premi vita, si erano presentate nella prassi. Da parte di alcuni operatori del mercato assicurativo era infatti invalso l'uso di offrire ai clienti la possibilità di stipulare contratti assicurativi (che l'opinione pubblica designava ormai con il termine di polizze fiscali) privi di vero contenuto previdenziale, ma che tuttavia consentivano al contribuente di fruire del beneficio della riduzione dell'imponibile grazie alla deduzione dei premi vita.

Inoltre, la deduzione dei premi veniva condizionata al fatto che per il periodo di durata minima del contratto, pari a cinque anni, non fosse consentita la concessione di prestiti.

In caso di riscatto del contratto nel corso del primo quinquennio la norma in questione prevedeva, inoltre, che l'impresa assicuratrice dovesse operare una ritenuta d'acconto del 10% sulla somma corrisposta al contribuente, commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi. L'ammontare dei premi dedotti dal reddito complessivo del contribuente era soggetto a "tassazione separata".

La richiamata disciplina è stata confermata dal TUIR, entrato in vigore nel 1988.

Il previgente art. 10, comma 1, lettera m) del TUIR, applicabile fino al periodo d'imposta 1992, considerava, infatti, tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni e 500mila. La deduzione dei premi per assicurazioni sulla vita era ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione dei redditi risultasse che il contratto di assicurazione avesse durata non inferiore a cinque anni e non consentisse la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Il passaggio dal regime della deduzione dall'imponibile dei premi e/o contributi sopra citati a quello della detrazione dall'imposta lorda si è avuto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali". Tale disposizione, infatti, ha stabilito che, a partire dal periodo d'imposta 1992, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. m) del TUIR, fosse riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella

misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.

La disposizione che attualmente regola la materia si rinvia nell'art. 13-bis, comma 1, lett. f), del TUIR. Essa stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda di una somma pari al 22% dei premi per le assicurazioni sulla vita del contribuente, per le assicurazioni contro gli infortuni e dei contributi previdenziali non obbligatori per legge, purché tali premi e/o contributi siano di importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila.

La riduzione dell'aliquota dal 27% al 22% ai fini del calcolo della detrazione è stata disposta, a partire dal periodo d'imposta 1995, dall'art. 18, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse".

Infine, con l'art. 49 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è stato disposto che, con riferimento agli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998, la percentuale ammessa in detrazione dall'imposta lorda è pari al 19%. Pertanto il massimo risparmio di imposta ottenibile scende da 550 mila lire a 475 mila lire.

Il passaggio dalla tecnica della deduzione dal reddito imponibile complessivo ai fini dell'imposta personale sul reddito a quella della detrazione dall'imposta lorda non può considerarsi neutrale rispetto all'ammontare di imposta netta da pagare scaturente al termine del procedimento impositivo.

A tal proposito sembra opportuno ricordare brevemente che per giungere alla base imponibile IRPEF, identificabile nel reddito complessivo netto, occorre depurare il reddito complessivo lordo, determinato dalla somma dei redditi rientranti nelle categorie dell'art. 6 del TUIR, da una serie di oneri che incidono sulla situazione personale e familiare del contribuente (cd. oneri deducibili). L'imposta teoricamente dovuta si computa applicando sul reddito complessivo netto del soggetto le aliquote previste dalla legge. Il sistema di tali aliquote risponde al criterio della c.d. *progressività per scaglioni*, nel senso che le stesse, per effetto della revisione operata dal citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 46), partono da una aliquota minima del 18,5 per cento sui primi 15 milioni di reddito, per elevarsi a percentuali via via sempre più crescenti per le quote di reddito imponibile comprese nei successivi scaglioni. Le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni sono maggiorate di una aliquota che può variare dallo 0,5 per cento all'1 per cento a titolo di addizionale regionale dell'IRPEF, prevista dall'art. 50 del d.lgs. n. 446/1997. Applicando tali aliquote al reddito complessivo netto del soggetto si è in grado di conoscere l'ammontare dell'imposta lorda dovuta. Ciò non significa, peraltro, che questa debba essere effettivamente versata, posto che la legge conferisce rilievo ad alcune circostanze che di fatto comportano una diversa configurazione della capacità contributiva del soggetto, anche a parità di reddito complessivo netto; ciò si verifica al momento di determinare l'imposta da corrispondere effettivamente (imposta netta dovuta), attraverso il riconoscimento di una serie di detrazioni che si operano direttamente sull'imposta teoricamente dovuta.

Le deduzioni favoriscono i possessori di redditi più elevati: dedurre 2 milioni e 500 mila da un reddito complessivo che ha una aliquota marginale del 45,5% (aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito più alto) comporta un risparmio di imposta pari a L. 1.137.500; tale risparmio diminuisce gradualmente man mano che diminuisce il reddito complessivo e, quindi, l'aliquota marginale. Ad esempio, per un reddito complessivo imponibile compreso tra i 30 ed i 60 milioni, ad una deduzione dal reddito di lire 2 milioni e 500 mila corrisponde un risparmio di imposta di lire 837 mila e 500 (data dall'applicazione dell'aliquota marginale del 33,5% sull'importo della deduzione).

Per un contribuente che possieda un reddito medio-alto i sopra descritti effetti positivi non si producono con la stessa intensità quando la normativa fiscale prevede detrazioni fisse dall'imposta. Infatti, mentre con la tecnica della deducibilità si consegue un risparmio di imposta tanto maggiore quanto più alto è il livello del reddito imponibile e, di conseguenza, quanto è più elevata l'aliquota

d'imposta applicabile sullo scaglione di reddito più alto, con la detrazione fissa dall'imposta lorda ciò non avviene in quanto ad un più elevato ammontare di imposta lorda è portato in detrazione un importo costante, indipendente dal livello del reddito imponibile del contribuente e dalla sua aliquota marginale.

La detrazione fissa d'imposta opera, infatti, solo in sede di determinazione dell'imposta netta e non produce alcuna sottrazione di materia imponibile. In definitiva, la detrazione d'imposta implica un risparmio fiscale che non è correlato all'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato, e quindi non è crescente in relazione alla ricchezza del contribuente, ma anzi finisce con il risultare tanto meno importante, in termini relativi, quanto più è elevato il reddito del contribuente.

L'art. 13-bis, comma 1, lettera f) del TUIR stabilisce che per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che la detrazione relativa ai premi per assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. La previsione di un trattamento fiscale favorevole è collegata anche alla durata minima del contratto, con la conseguenza che, allo scopo di agevolare coloro che mantengono in essere il contratto durante tale periodo di durata minima, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del primo quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione separata a norma dell'art. 18 e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 22 per cento. Al riguardo giova ricordare che sono soggetti "a tassazione separata" i redditi che, percepiti a tantum, derivano da un processo produttivo pluriennale; la tassazione è separata nel senso che tali redditi, pur sottoposti ad IRPEF, non sono componenti del reddito complessivo soggetto ad imposizione progressiva, ma sono un reddito distinto, tassato con speciali regole, stabilite in considerazione della loro particolare natura di redditi a formazione pluriennale.

Infatti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del TUIR, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito in seguito al riscatto l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla sua percezione.

Secondo il comma 3 dell'art. 18, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito (18,5 per cento).

Come è stato ricordato in precedenza, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. f) tale aliquota non può superare il 22 per cento.

L'art. 13 bis, comma 1, lett. f), del TUIR precisa che per effetto del riscatto esercitato nel corso del primo quinquennio, l'impresa assicuratrice deve operare sulla somma corrisposta al contribuente una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi, con l'aliquota stabilita dall'art. 11 del medesimo TUIR per il primo scaglione di reddito (18,5 per cento). Il contribuente dovrà poi dichiarare, ai fini dell'assoggettamento al regime di tassazione separata, con scomputo della ritenuta subita, l'ammontare dei premi dedotti negli anni precedenti.

Anche in caso di riscatto anticipato del contratto l'assicuratore dovrà applicare la ritenuta del 12,5%, (della quale si tratterà in seguito) solo se il capitale corrisposto sia superiore all'ammontare dei premi riscossi. Pertanto, in caso di riscatto anticipato del contratto, si potrà determinare un doppio regime di tassazione:

- l'uno, a titolo d'acconto, correlato all'ammontare dei premi riscossi, con assoggettamento a tassazione separata;
- l'altro, a titolo d'imposta, parametrato al capitale eventualmente eccedente l'ammontare dei premi.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13-bis, la detrazione è valida anche nei confronti di persone diverse dal contribuente e cioè per i premi versati nell'interesse di familiari risultanti fiscalmente a carico del contribuente (indicati nell'art. 12 del TUIR), fermo restando il limite complessivo di lire 2 milioni e 500 mila.

E' opportuno a questo punto riprendere la disposizione del più volte citato art. 13-bis, comma 1, lettera f) del TUIR che stabilisce che per i lavoratori dipendenti si tiene conto, al fine del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta e ripercorrere la vicenda normativa della rilevanza, nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, delle erogazioni da parte del datore di lavoro di premi per polizze sulla vita e contro gli infortuni dei dipendenti.

Nella passata disciplina, risultante dall'art. 48, comma 2, lett. c), come implicitamente modificato prima dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 e poi dall'art. 3, comma 1, del d.l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473, le erogazioni in parola concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, salvo poi il riconoscimento, in sede di conguaglio da parte del sostituto d'imposta, della detrazione pari al 22% delle spese da questi sostenute.

Tale beneficio fiscale veniva accordato nel limite di lire 2 milioni e 500 mila, purchè fossero rispettate le seguenti condizioni:

- l'erogazione fosse prevista dai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, e fosse indicata nel certificato del datore di lavoro;
- nel caso di assicurazioni sulla vita, il contratto avesse durata non superiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consentisse la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, anche le erogazioni suddette, di cui non si fa cenno nel nuovo testo dell'art. 48 del TUIR introdotto dal d.lgs. n. 314/1997 (recante norme per l'armonizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), rientrano nella retribuzione imponibile corrisposta periodicamente e vengono tenute presenti nel conteggio delle ritenute. Anche in questo caso, comunque, il novellato art. 23 del d.P.R. n. 600/1973 impone al datore di lavoro di operare in sede di conguaglio di fine anno la detrazione nella misura del 19%, a condizione che le stesse erogazioni siano state effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.

Nulla, quindi, sembra mutare rispetto alla situazione precedente salvo il momento di fruizione della detrazione, prima applicata - secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1992, n. 36 - nel medesimo periodo di paga nel quale l'erogazione veniva effettuata contestualmente all'incremento dell'imponibile e all'effettuazione della ritenuta, e adesso soltanto all'epoca del conguaglio di fine anno.

Un discorso diverso deve farsi per le polizze assicurative relative ad infortuni professionali, stipulate dal datore di lavoro che abbia contestualmente la qualifica di imprenditore. Infatti tali operazioni assicurative, più che costituire una forma di retribuzione di cui si avvantaggia prevalentemente il dipendente, attengono alla sfera organizzativa dell'impresa. Pertanto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del TUIR, sono deducibili dal reddito d'impresa e non rientrano quindi nella base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

In altre parole la non imponibilità consegue al fatto che si è in presenza di costi del datore di lavoro privi della natura di "fringe benefit" per il lavoratore, posto che nessun accrescimento reddituale si produce in capo ad esso. Una indicazione in tal senso è fornita anche dalla circolare del

Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. del 30 dicembre 1997.

In conclusione i premi relativi a polizze assicurative che coprono infortuni professionali, pur essendo integralmente deducibili per il datore di lavoro come spese per il personale dipendente (art. 62, comma 1, del TUIR) non costituiscono per i lavoratori "fringe benefits" e pertanto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non vanno quindi assunti ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila.

4. Passando ad esaminare il trattamento fiscale delle prestazioni corrisposte dall'assicuratore in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita, bisogna distinguere a seconda che la prestazione consista in una rendita oppure in un capitale.

4.1. Per quanto concerne il regime applicabile ai capitali percepiti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita si è dapprima registrata una tendenza a considerare esclusi dall'imposta i capitali assicurativi - anche se non erogati esclusivamente a fronte dell'evento morte - in quanto non aventi natura reddituale, ma risarcitoria o di mera reintegrazione del patrimonio dell'assicurato.

Sin dal Testo Unico n. 645/1958, i capitali liquidati ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita erano esentati da ogni imposta sul reddito a carico dei percipienti, attesa la natura non reddituale attribuibile agli stessi. Veniva così riaffermato quanto disposto dalla Circolare del 19 gennaio 1934, n. 600, con la quale lo stesso Ministero delle Finanze riconosceva l'intassabilità dell'indennità liquidata in base ad un contratto di assicurazione sulla vita affermando che "tale indennità, più che un reddito prodotto da un capitale versato (premi), rappresenta un rimborso del capitale stesso, sia pure spesse volte aumentato in relazione al rischio inerente al contratto di assicurazione".

L'intassabilità delle somme in questione non era peraltro contraddetta, ma piuttosto confermata, dalla disposizione dell'art. 127, lett. c), del predetto Testo Unico che prevedeva l'obbligo per le compagnie di assicurazione di pagare l'imposta di ricchezza mobile cat. A, con facoltà di rivalsa, relativamente agli interessi compresi nelle somme dovute in dipendenza di contratti di capitalizzazione ed assicurazioni.

L'operatività di questa norma era stata infatti contestata dalla generalità della dottrina in considerazione del fatto che, per i contratti di assicurazione, nel capitale liquidato al beneficiario non era distinguibile una quota avente natura di accumulazione di interesse: tale capitale, infatti, si configurava unitariamente come copertura del rischio assicurato, costituendo un importo inscindibile nelle sue due componenti, demografica e finanziaria.

Questa tesi fu sempre pacifica per l'Amministrazione Finanziaria centrale; tuttavia a seguito di alcuni dubbi manifestati da organi periferici della stessa in ordine all'applicabilità della predetta disciplina dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, fu aggiunto, con l'art. 15 della legge n. 114/1977, un ulteriore comma all'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie con riguardo alle nuove imposte sul reddito. In questo comma veniva espressamente sancito - con effetto dal 1° gennaio 1974 - che i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita erano esenti tanto dall'IRPEF quanto dall'ILOR.

Per effetto della suddetta norma, di natura chiaramente interpretativa attesa la sua efficacia retroattiva, veniva a cadere ogni dubbio in ordine all'intassabilità dei capitali percepiti a fronte di polizze sulla vita collegate sia con la sussistenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto sia con l'evento morte.

A seguito di alcuni rilievi sollevati davanti alla Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dei criteri di tassazione dell'indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali, che si fondavano, tra l'altro, su una presunta ed ingiustificata disparità di trattamento delle suddette somme (interamente tassabili) rispetto ai capitali riscossi in relazione a contratti di assicurazione sulla vita (esenti da imposizione), il legislatore ha modificato radicalmente tale regime con l'entrata in vigore della

legge del 26 settembre 1985, n. 482, che ha stabilito una nuova disciplina in materia di trattamento delle indennità di fine rapporto introducendo un nuovo regime fiscale anche per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

Con l'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, recante "Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita", è stato attenuato il sostegno fiscale per le prestazioni corrisposte dall'assicuratore sotto forma di capitale, attraverso la limitazione dell'esenzione ai soli capitali erogati a seguito del decesso dell'assicurato. A tal fine è stata apportata una modifica all'ultimo comma dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973.

Il cennato art. 6 della legge n. 482/1985, sostanzialmente riprodotto dal vigente art. 42, comma 4, del TUIR, ha voluto assoggettare all'imposizione diretta i capitali suddetti, esclusi, come già detto, quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, disponendo che le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.

Quindi, dopo l'attuazione della riforma tributaria dei primi anni '70, con l'art. 6 della legge n. 482/1985 viene, per la prima volta, direttamente affermata l'imponibilità delle somme percepite in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita (v. Roberta Rinaldi, *Contributo allo studio dei redditi di capitale*, Franco Angeli, Milano, 1989, pag. 123 e ss). Con ciò è stata respinta quella tesi che giustificava la mancata soggezione a tassazione dei capitali sulla natura risarcitoria dei capitali stessi.

L'imposizione, come sarà illustrato nel prosieguo, avviene con l'applicazione di ritenute alla fonte, limitatamente alla parte reddituale dei capitali medesimi e cioè per la sola parte corrispondente ai frutti finanziari derivanti dall'impiego del risparmio assicurativo, quest'ultimo identificabile nei premi corrisposti all'assicuratore. Quindi, innovando sostanzialmente il sistema antecedente, la legge n. 482/1985 ha ricondotto a tassazione i capitali erogati a fronte della sussistenza in vita dell'assicurato, nei limiti in cui gli stessi costituiscono "reddito". Per l'individuazione della parte del capitale vita alla quale può riconoscersi detta natura, il legislatore ha adottato un criterio molto semplice, eliminando alla radice ogni necessità di indagini in ordine alle componenti costitutive dello stesso (demografica e finanziaria). Viene definito reddito l'importo costituito dalla differenza tra il capitale corrisposto all'assicurato e l'ammontare dei premi pagati.

Come già accennato, la disciplina illustrata è stata confermata dall'art. 42, comma 4, primo periodo del TUIR, che prevede che "per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto"

La circostanza che tali capitali non fossero stati esplicitamente menzionati nelle precedenti versioni dell'art. 41 del TUIR, che reca l'elenco dei redditi di capitale, faceva ritenere che il legislatore li avesse considerati fra ogni altro "provento in misura definita derivante dall'impiego del capitale" (art. 41, comma 1, lettera h del TUIR), forse in considerazione della considerevole crescita che avevano avuto i prodotti assicurativi sulla vita (R. Rinaldi, *op. cit.*, pag. 127). Il nuovo testo dell'art. 41, comma 1, del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, alla lett. g) quater include, a fini esclusivamente sistematici (come si esprime la relazione illustrativa al d.lgs. n. 461/1997), espressamente tra i redditi di capitale "i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione", non essendo mai stata messa in dubbio la riconducibilità dei proventi in questione tra i redditi di capitale.

Come detto sopra, la disposizione dell'art. 42 citato riproduce sostanzialmente l'art. 6 della legge n. 482/1985. Tale sistema impositivo, per il combinato disposto del primo comma dell'art. 6 e dell'ultimo comma dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, nel testo sostituito dall'art. 6, terzo comma,

della legge 482/1985, dà luogo ad una imposta sostitutiva, cioè ad una particolare imposta che si applica nel caso specifico in luogo di quelle ordinarie sul reddito, sotto forma, appunto, di ritenuta alla fonte a titolo definitivo. L'aliquota, pari al 12,5%, si applica sulla base imponibile costituita dalla differenza tra il capitale riscosso ed i premi corrisposti. Tale differenza rappresenta reddito per il soggetto percettore (beneficiario della polizza), e essendo soggetto a tassazione alla fonte a titolo definitivo, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del percettore che non sia esercente di attività commerciali (per effetto della novella recata dall'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - legge finanziaria 1996). Pertanto, quella singola manifestazione di ricchezza individuata dalla norma istitutiva dell'imposta sostitutiva, viene esclusa dal campo di applicazione delle normali imposte sul reddito di colui che non sia esercente di attività commerciali.

L'effettuazione del prelievo attraverso la tassazione con obbligo di rivalsa determina l'ipotesi di sostituzione tributaria, per la quale il soggetto cui si riferisce il presupposto impositivo va individuato nel percettore del capitale. Tale soggetto assume la posizione giuridica di sostituto, cioè di colui sul quale grava l'imposta in virtù della rivalsa obbligatoria. L'impresa di assicurazione assume, invece, la posizione di sostituto d'imposta, cioè di soggetto chiamato a pagare il tributo con obbligo di rivalsa verso il percipiente. L'assunzione dell'impresa di assicurazione quale sostituto d'imposta deriva dall'esigenza di agevolare il procedimento per l'accertamento e l'esazione dell'imposta svolto dall'ente impositore ed è conseguente al fatto che la prestazione assicurativa è fornita da un soggetto che, con la sua articolata struttura organizzativa, garantisce l'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Come è stato precisato dalla Circolare del Ministero delle Finanze 17 giugno 1987, n. 14, cd. "circolare Guarino", l'art. 6 della legge 482/1985 si riferisce espressamente ai contratti di assicurazione sulla vita di cui agli articoli 1919 e seguenti del codice civile.

Come è noto, oltre ai contratti di assicurazione sulla vita, la legislazione assicurativa contempla anche i contratti di capitalizzazione (si veda l'art. 40 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, in materia di assicurazione diretta sulla vita) che si differenziano dai primi per l'assenza dell'alea dipendente dall'incertezza della data della morte dell'assicurato. Il Ministero delle Finanze, con la citata Circolare, ha comunque inteso precisare che anche i contratti di capitalizzazione debbono essere compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della legge n. 482/1985, ancorché non espressamente menzionati da tale norma, e che tale equiparazione si rinviene esplicitamente nell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

Quanto all'obbligo di ridurre la base imponibile sopra determinata del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione, la Circolare n. 14 del 1987 precisa che nel caso di modifiche ed aggiornamenti del contratto assicurativo, realizzati o attraverso l'emissione di una semplice "appendice" al contratto in corso ovvero attraverso l'emissione di un nuovo documento contrattuale, si è comunque in presenza di un atto di previdenza che si è protratto per un certo periodo di tempo e che pertanto, ai fini dell'applicazione della citata riduzione della base imponibile, sia rilevante la data di conclusione dell'originaria polizza, a nulla influendo, quindi, le successive variazioni intervenute. Nella medesima circolare viene inoltre specificato che la predetta riduzione può essere riconosciuta solo con riferimento a periodi assicurativi annuali, senza computare i periodi di tempo inferiori all'anno.

Per completezza, anche se non attiene al profilo della imposizione diretta, si ricorda che i capitali percepiti per il caso di morte dell'assicurato non sono assoggettati neanche all'imposta di successione, in quanto non fanno parte dell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

4.2 Per quanto riguarda, invece, le rendite vitalizie, il Testo Unico del 1958 confermava la classificazione che era stata data alle stesse dall'art. 1 del r.d.l. 16 ottobre 1924, n. 1613, e

annoverava quindi i vitalizi tra i redditi tassabili in cat. C/2, alla cui produzione non concorrono nè capitale, nè lavoro.

Considerato poi che la precedente normativa non prevedeva per le somme in questione la tassazione in via di rivalsa da parte degli Enti eroganti, il legislatore del 1958, al fine di evitare che i vitalizi sfuggissero concretamente alla tassazione in questione, aveva sancito con l'art. 127, terzo comma, lett. d), l'obbligo del pagamento dell'imposta per le somme dovute in dipendenza di vitalizi comunque costituiti da parte delle compagnie di assicurazione con facoltà di rivalersene verso i reddituari mediante ritenute.

Il regime della tassazione integrale delle somme in questione è stato recepito dal legislatore della riforma tributaria del 1973. In forza dell'art. 47 del d.P.R. n. 597/1973, le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma dell'art. 1872 del Codice Civile e le altre rendite vitalizie a titolo oneroso erano qualificate come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. In quanto tali, questi redditi erano soggetti ad imposizione IRPEF per il loro intero ammontare con i medesimi criteri previsti per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, con l'unica eccezione, peggiorativa, della non spettanza delle specifiche detrazioni d'imposta previste per tali redditi dall'art. 16 del citato d.P.R. n. 597/1973.

La disciplina dell'integrale tassazione delle rendite erogate dalle compagnie di assicurazione poteva forse in qualche modo apparire giustificata al momento dell'entrata in vigore della riforma, ancorché assurdamente sperequata rispetto al trattamento di completa esenzione previsto per i capitali vita, in considerazione della deducibilità senza limiti dei premi afferenti le polizze costitutive delle rendite, riconosciuta dalla formulazione originaria dell'art. 10, lett. l), sempre del citato d.P.R. n. 597/1973. Questa tassazione era da considerare, però, penalizzante in conseguenza della limitazione della suddetta deducibilità introdotta dall'art. 5 della sopra menzionata legge n. 114/1977.

La penalizzazione appariva ancora più evidente dopo l'approvazione del nuovo sistema impositivo previsto per i capitali vita, fondato, come si è visto, sulla tassazione della sola componente reddituale insita nel capitale liquidato. Infatti si affermava che la corresponsione alla scadenza di un contratto di assicurazione di un capitale ovvero di una rendita attenesse semplicemente alle modalità di esecuzione del contratto stesso da parte dell'assicuratore e che in entrambi i casi la prestazione che l'assicurato riceveva era la medesima. Se, pertanto, la corresponsione di un capitale veniva assoggettata ad imposta soltanto per la parte che costituiva "reddito" e non per la parte che rappresentava la restituzione dei premi pagati, non c'era ragione perchè nel caso di corresponsione dello stesso importo sotto forma di rendita questa dovesse essere assoggettata ad imposta per il suo intero ammontare senza escludere dalla tassazione la parte della stessa che rappresentasse la restituzione dei premi pagati.

Il legislatore del nuovo Testo Unico, riconoscendo la validità delle argomentazioni sopra espresse, ha radicalmente ed opportunamente modificato il suddetto regime sancendo che, per quanto riguarda il regime fiscale applicabile alle rendite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, comma 1, lett. h) e dell'art. 48 bis, comma 1, lett. c), del TUIR, articolo inserito dall'art. 4 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (in precedenza art. 48, comma 7, del TUIR), le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso si presumono percepite, salvo prova contraria, nella misura ed alle scadenze risultanti dai relativi titoli e concorrono, in sede di dichiarazione dei redditi, alla determinazione del reddito complessivo del contribuente, assoggettabile all'aliquota progressiva, nella misura del 60% dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

In sostanza, quindi, per evitare di tassare oltre al rendimento del capitale, il capitale stesso, è stato introdotto un abbattimento forfettario dell'ammontare della rendita soggetta a tassazione.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che le rendite vitalizie sono negozi giuridici caratterizzati dall'alea, cioè dall'incertezza dell'ammontare complessivo della prestazione, dipendente dalla durata della vita del beneficiario e ciò tanto che vengano stipulate ai sensi dell'art. 1872 c.c., che ai sensi dell'art. 1882 c.c. e cioè come contratto di assicurazione.

Le rendite onerose a tempo determinato vengono erogate, di norma, in base a contratti assicurativi a fronte di una cessione di un capitale; ma possono anche essere il corrispettivo della cessione di un bene mobile o immobile.

Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, essendo ricomprese tra i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, non beneficiano delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR e cioè delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa (art. 47, comma 3, TUIR).

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, recante le disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al TUIR, a partire dal 1° gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del Testo Unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi (ancora non emanato), all'atto del pagamento delle rendite vitalizie e delle rendite a tempo determinato, di cui all'art. 47, comma 1, lettera h), del TUIR, le imprese di assicurazione erano tenute ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 24 del d.P.R. n. 600/1973, commisurata al 60 per cento dell'ammontare corrisposto.

Al riguardo, si fa presente che a partire dal periodo d'imposta 1998, per effetto dell'art. 7, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 314/1997, l'art. 24 del d.P.R. 600/1973 è stato riformulato, generalizzando l'applicazione della ritenuta d'acconto, per evitare che per ogni tipologia di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente fossero applicabili importi diversi di ritenuta e modalità particolari per l'applicazione della stessa. La ritenuta è effettuata con le modalità previste nell'art. 23 del d.P.R. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e, quindi, almeno con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. Parallelamente, per effetto dell'art. 9 del d.lgs. n. 314/1997, è stato abrogato l'art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 42/1988.

In definitiva, una rendita pari ad un milione di lire annuali concorrerà a formare il reddito imponibile del contribuente con un importo di 600 mila lire (60 per cento di un milione) e sarà sottoposta alla ritenuta d'acconto prevista all'art. 24 del d.P.R. n. 600/1973.

4.3 Accanto alle assicurazioni individuali, la pratica annovera anche le assicurazioni collettive, vale a dire quelle stipulate per una pluralità di assicurati. Le assicurazioni collettive sono fondamentalmente diverse dalle assicurazioni su più teste: infatti le assicurazioni collettive contemplano una pluralità di assicurati, ma in esse, a differenza delle assicurazioni su più teste, l'evento considerato riguarda ognuna delle singole "teste", senza legami di interdipendenza con eventi riguardanti altre "teste" assicurate facenti parte del medesimo gruppo di assicurati.

Nell'ambito delle polizze collettive, poi, è possibile ulteriormente distinguere due sottotipologie ed in particolare le polizze stipulate dai datori di lavoro e quelle stipulate dalle casse o enti di previdenza per garantire, rispettivamente, ai propri dipendenti o iscritti il trattamento di fine rapporto di lavoro o un trattamento previdenziale integrativo.

Per dette polizze il Ministero, prima dell'approvazione della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico), che ha modificato anche il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, concernente la previdenza complementare, con la citata circolare n. 14 del 1987 aveva precisato che la base di commisurazione della ritenuta doveva essere determinata con riferimento alla differenza fra l'ammontare del capitale corrisposto per ciascun lavoratore o associato e l'importo dei premi per ognuno di essi riscosso. Infatti, solo detta differenza costituiva reddito assoggettabile a tassazione, verificandosene i presupposti, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota del 12,5%.

Inoltre, per quanto riguarda le polizze collettive stipulate dal datore di lavoro si è precisato che esse possono essere stipulate in due diversi modi:

- a) mediante la stipula di una polizza avente come beneficiario lo stesso datore di lavoro. In tal modo, il contraente viene sostanzialmente ad assicurarsi la provvista dei mezzi finanziari

occorrenti per far fronte ai propri obblighi contrattuali per il momento in cui si verificheranno i presupposti dell'erogazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento integrativo;

- b) mediante la stipula di una polizza avente come beneficiario il lavoratore dipendente. In tal caso, in capo al datore di lavoro non vengono meno gli obblighi connessi alla sua qualifica di sostituto d'imposta, ferma restando l'applicazione da parte dell'assicuratore della ritenuta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985 sul rendimento finanziario.

Per quanto riguarda l'ipotesi di cui alla precedente lett. a), nella citata circolare n. 14 del 1987 è precisato che possono determinarsi conseguenze diverse a seconda che la prestazione sia correlata all'evento vita ovvero all'evento morte dell'assicurato.

Nella prima ipotesi (evento vita dell'assicurato), l'assicuratore deve applicare, sulla differenza tra i premi a lui versati e la somma corrisposta al beneficiario - datore di lavoro - la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,5% prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985.

Nella seconda ipotesi (evento morte dell'assicurato), l'assicuratore non deve applicare sulla differenza suddetta la ritenuta alla fonte del 12,5%, in forza dell'art. 6 della citata legge n. 482/1985. Tale differenza, tuttavia, va assoggettata all'IRPEG nel caso in cui il beneficiario sia una società di capitali o ente equiparato, mentre in ogni altro caso non è assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, applicabile anche in vigore del TUIR in forza dell'art. 135 di quest'ultimo.

Per quanto riguarda, invece, le polizze collettive stipulate da Casse o enti aventi finalità previdenziali ed assistenziali si rileva che le stesse sono generalmente stipulate per garantire ai lavoratori associati un trattamento previdenziale integrativo.

L'ipotesi di stipula di polizze collettive da parte di detti enti si caratterizza per l'esistenza di due distinti rapporti:

- l'uno, costituito dal rapporto tra il datore di lavoro e la Cassa o ente di previdenza ed assistenza concernente le contribuzioni che il primo corrisponde al secondo;
- l'altro, costituito dal rapporto tra la Cassa o ente suddetti ed i lavoratori assistiti.

Quando la Cassa di previdenza stipula contratti di assicurazione sulla vita aventi come assicurati i dipendenti associati, l'originario fine previdenziale resta ugualmente perseguito, tanto nel caso in cui beneficiaria della polizza sia la Cassa stessa, quanto nel caso in cui beneficiari siano direttamente i dipendenti associati o i loro eredi.

La citata circolare n. 14 del 1987 prendeva in considerazione entrambe le ipotesi e giungeva alla conclusione che per esse si rendeva applicabile un differente regime fiscale, che può essere sintetizzato nel modo seguente.

Nel caso in cui beneficiario della polizza sia la Cassa di previdenza, l'intero ammontare corrisposto all'associato o ai suoi eredi subisce il trattamento fiscale proprio delle "altre indennità" aggiuntive al T.F.R., ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del TUIR.

Nei confronti della Cassa, se il pagamento del capitale da parte dell'assicuratore è correlato all'evento vita, la differenza tra capitale erogato e premi pagati è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% a norma dell'art. 6 della legge n. 482; se, invece, la prestazione dell'assicuratore è correlata all'evento morte, l'impresa assicuratrice non deve operare alcuna ritenuta e le somme corrisposte non devono concorrere alla formazione del reddito complessivo della Cassa, in quanto non costituiscono redditi di capitale.

Di converso, nel caso in cui il beneficiario della polizza sia l'associato, la tassazione prevista per

le "altre indennità" dal secondo comma dell'art. 17 del TUIR è applicata sul solo importo corrispondente ai premi pagati, mentre la differenza tra capitale riscosso e premi pagati, resta assoggettata solamente al regime tributario di cui all'art. 6 della legge n. 482.

Nel caso in cui il datore di lavoro avesse optato per una rendita a favore dei dipendenti, la tassazione sarebbe stata identica a quella descritta al punto 4.2.

Il sistema così delineato è stato parzialmente modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico di cui si tratterà nella seconda parte.

4.4 Un rilievo particolare assume il regime finanziario applicabile ai capitali corrisposti in dipendenza di polizze vita, nel caso in cui i percipienti siano esercenti attività commerciali.

A tal proposito appare opportuno premettere che i redditi di capitali sono tali se e quando sono percepiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale: viceversa, se conseguiti in tale esercizio, sono componenti del reddito d'impresa e sono quindi determinati secondo le regole proprie di tale categoria reddituale.

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria 1996) stabilisce che nei confronti dei soggetti che nell'esercizio di attività commerciali percepiscono capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati a partire dal 1° gennaio 1996, la ritenuta del 12, 5%, prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, è applicata a titolo di acconto.

CAPITOLO II COMPARAZIONE TRA LA REALTÀ NAZIONALE E QUELLA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA U.E. SOTTO IL PROFILO DELL' IMPOSIZIONE DIRETTA

Sommario: 1) Premessa; 2) Agevolazioni fiscali sui premi versati; 2.1) Deducibilità; 2.2) Detraibilità; 3) Trattamento fiscale delle prestazioni; 3.1) Tassazione delle rendite; 3.2) Tassazione dei capitali.

1. Allo scopo di ottenere una visione, seppur sintetica, di quanto avviene negli altri Stati membri dell'UE, è stata effettuata un'indagine sul trattamento fiscale applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita ai fini dell'imposta personale sul reddito in tali Stati.

Le risultanze di tale lavoro sono state trasfuse nel successivo quadro sinottico nel quale sono stati distinti, Paese per Paese, i dati riguardanti:

- a) la disciplina applicabile ai premi versati per contratti assicurativi sulla vita in relazione all'imposta personale sul reddito;
- b) il trattamento fiscale delle rendite e dei capitali erogati in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita.

Si può anzitutto notare che nella generalità dei casi è stato riconosciuto un sostegno fiscale per il sottoscrittore della polizza vita sia nella fase di impiego del risparmio (corresponsione del premio), che in quella del percepimento dei frutti (rendite o capitali).

2. In dettaglio, per quanto concerne la fase di ingresso, identificabile in quella in cui avviene il pagamento dei premi, si sono riscontrati benefici fiscali consistenti nella deducibilità dei premi dal reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito oppure nella detraibilità di una parte degli stessi dall'importo lordo di tale imposta.

2.1 Dall'analisi delle singole realtà nazionali è emerso che la deducibilità dei premi dal reddito imponibile si rinviene, seppur in forme diverse, in Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Regno Unito (limitatamente ai premi versati per le polizze emesse fino al 14 marzo 1984 che rispondono a precisi requisiti in ordine al premio ed alla somma assicurata - cosiddette "qualifying policies" -). In tali Stati la deducibilità è concessa entro determinati limiti dipendenti da vari fattori come, ad esempio, le caratteristiche tecniche e/o la durata del contratto. Talvolta la deduzione viene anche correlata all'importo delle spese complessive per scopi previdenziali sostenute dal soggetto beneficiario del contratto (Germania e Portogallo), o al livello del reddito imponibile di tale soggetto (Austria e Regno Unito). In Olanda, Regno Unito, Danimarca e Germania il beneficiario del contratto deve essere il contribuente o un suo parente prossimo.

Di particolare interesse appare la procedura seguita per la deduzione dei premi nel Regno Unito. La deduzione avviene sotto forma di sconto sul premio. L'agevolazione consiste nel dedurre dal premio un importo corrispondente al 12,50% di esso (entro un determinato plafond); in tal modo il contraente paga automaticamente un premio al netto dell'agevolazione e non deve richiedere il rimborso all'Amministrazione fiscale. Quest'ultima provvede poi a rimborsare l'assicuratore. Se il limite di sconto sul premio viene superato, l'Amministrazione può recuperare a tassazione la parte eccedente e proibire ulteriori pagamenti di premi al netto della deduzione su determinate polizze. Il contribuente può comunque optare per il pagamento del premio al lordo e richiedere il rimborso dell'agevolazione consentita.

2.2 Un secondo regime di agevolazione fiscale, adottato da Belgio, Francia, Italia e Spagna, consiste nella detraibilità dei premi dall'importo lordo dell'imposta personale, detraibilità che viene generalmente consentita entro un plafond stabilito in un certo ammontare dei premi versati. Condizione per la detraibilità dei premi in tutti gli Stati è la durata minima del contratto, talvolta subordinata alla qualificazione del contribuente-contraente come parente prossimo del beneficiario, per le polizze caso morte, o alla stipulazione delle polizze caso vita prima del compimento di una certa età (Belgio). In Italia il plafond entro il quale è consentita la detrazione è comprensivo anche dei premi pagati per le assicurazioni contro gli infortuni, dei contributi previdenziali non obbligatori per legge e dei premi pagati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico del contribuente-contraente.

Altre normative fiscali nazionali non consentono alcuna agevolazione sui premi versati in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita. Ciò accade in Irlanda, in Finlandia e in Svezia. Nel Regno Unito, come accennato sopra, non sono previste agevolazioni per i premi versati in relazione a tutti i contratti stipulati successivamente al 14 marzo 1984 e ai contratti conclusi prima di tale data che non hanno dato luogo all'emissione delle cosiddette "qualifying policies". Importante novità intervenuta recentemente in Francia, per i contratti stipulati a partire dal 20 settembre 1995, è che la detrazione è consentita esclusivamente ai soggetti la cui imposta personale sul reddito non supera i 7.000 franchi.

In alcuni Paesi non viene riconosciuto un regime agevolato quando le polizze contemplino la copertura del solo caso morte (Danimarca, Francia - salvo alcune eccezioni -, Olanda). In Olanda non è prevista alcuna agevolazione anche per i premi versati per polizze vita che prevedano solo la prestazione di capitale.

3. Passando a riassumere brevemente il trattamento fiscale applicabile in fase di uscita e cioè alle prestazioni erogate dall'assicuratore (rendite e capitali), si può anche in quest'ambito rilevare una certa disomogeneità tra i regimi regolati dalle differenti normative nazionali.

3.1 Per quanto concerne la tassazione delle rendite, in determinati casi si prevede che queste concorrano per il loro intero ammontare alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito (Belgio - a condizione che derivino da contratti che prevedano la detraibilità dei premi, altrimenti le rendite sono esenti - , Danimarca e Lussemburgo). In altri casi è stabilito che solo una parte della rendita sia inclusa nel reddito imponibile (Francia, Italia e Spagna). In altri casi ancora la rendita viene tassata nella sola componente "interessi" (Austria, Germania, Portogallo, Olanda e Regno Unito).

Diversi Stati non riconoscono alcuna agevolazione fiscale alle rendite temporanee (Germania, Olanda e Regno Unito).

In Francia le rendite temporanee sono esenti, salvo che le rate siano superiori a cinque. In Svezia è prevista l'esenzione totale delle rendite.

3.2 Quanto al trattamento fiscale dei capitali, si può notare che in taluni Stati è prevista l'esenzione totale delle prestazioni corrisposte (Austria, Lussemburgo, Svezia, Irlanda - a condizione che il beneficiario sia il sottoscrittore del contratto - e Belgio - a condizione che il pagamento del capitale derivi da contratti che non diano diritto alla detrazione dei premi -).

In alcuni Stati è prevista l'esenzione dei capitali erogati nel caso di morte (Danimarca - limitatamente alle polizze che non diano diritto alla deduzione dei premi -, Francia, Germania - entro determinati limiti -, Italia, Portogallo, Regno Unito e Finlandia - salvo che vengano erogate a persone diverse dal contraente o da un membro della famiglia -).

Altre legislazioni fiscali stabiliscono l'esenzione dei capitali erogati, con alcune limitazioni. Ad esempio, in Francia l'esenzione è prevista dopo l'ottavo anno di durata del contratto, ma come si desume dai successivi prospetti, con una recente riforma anche questo beneficio è stato attenuato per determinati contratti; in Germania è consentita a condizione che il contratto sia a premi periodici e di durata non inferiore ai dodici anni; nel Regno Unito è ammessa in relazione alle cosiddette "qualifying policies"; in Spagna è prevista per i contratti di durata superiore ai ventuno anni; in Olanda è concessa subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni; in Danimarca è consentita per i capitali derivanti da polizze che non diano diritto alla deduzione dei premi.

In taluni Stati la base imponibile viene limitata alla differenza fra capitale corrisposto e premi versati (componente "interessi"). Ciò avviene nel Regno Unito (per le polizze non aventi i requisiti delle "qualifying policies"), in Spagna, in Grecia, in Belgio (per contratti aventi caratteristiche particolari), in Finlandia (purché la prestazione sia erogata al sottoscrittore od a soggetti appartenenti al nucleo familiare, altrimenti la tassazione ha luogo sull'intero ammontare), in Francia, in Germania (per i contratti aventi durata inferiore ai dodici anni o che prevedano il pagamento di un premio unico), in Grecia, in Italia (dove è prevista una progressiva riduzione dell'imponibile pari al 2% annuo per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto), in Olanda (per contratti di durata inferiore ai dodici anni, stipulati prima del 1992, e che prevedano il pagamento di un premio unico) e in Portogallo (a determinate condizioni)

Molto spesso la tassazione è operata mediante il sistema della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, in base al quale i capitali o la sola componente "interessi" sono esclusi dal reddito imponibile complessivo del contribuente su cui va calcolata l'imposta personale. Ciò avviene ad esempio in Italia, in Belgio (con talune limitate eccezioni), in Danimarca, per i capitali non esentati (al verificarsi di determinate condizioni), in Francia per i capitali per cui non vige il regime dell'esenzione sopra descritto (dietro scelta del contribuente che non opti per la tassazione ordinaria), in Spagna (per i contratti stipulati a partire dal 1997), ed in Portogallo (per i contratti di durata superiore ad otto anni).

In Germania, viene applicata una ritenuta a titolo d'acconto sulla componente "interessi" dei capitali derivanti da contratti a premio unico o la cui durata è inferiore ai dodici anni.

Appare, inoltre, interessante segnalare il particolare trattamento fiscale vigente nel Regno Unito per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti "non qualificati", che si sostanzia in un'imposizione ad aliquote progressive sulla sola componente "interessi". Tale componente sconta in ogni caso una ritenuta del 24%, corrispondente all'aliquota dell'imposta sul reddito delle imprese di assicurazione, che viene operata direttamente dalla compagnia assicurativa. Nell'ipotesi in cui il reddito imponibile del beneficiario sia ricompreso nello scaglione più alto, l'impresa di assicurazione deve applicare in capo a questo soggetto una ritenuta sulla componente "interessi" con l'aliquota del 16%, percentuale derivante dalla differenza tra l'aliquota massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (40%) e l'aliquota dell'imposta sul reddito dell'impresa di assicurazione (24%). I capitali sono invece esenti da tassazione in capo al beneficiario se la sua aliquota marginale è inferiore od uguale al 24%

Sembra pure utile segnalare come, a motivo del succedersi delle leggi tributarie nel tempo, anche all'interno di ciascun Paese possono coesistere diversi regimi fiscali applicabili ai capitali corrisposti in dipendenza dei contratti assicurativi. Si veda, a titolo esemplificativo, quanto avviene in Belgio, in Francia, in Olanda e in Spagna.

Da ultimo appare opportuno fornire un cenno sulla riforma del sistema di tassazione delle prestazioni erogate in forma di capitale in Germania dove, per i contratti stipulati a partire dal 23 gennaio 1997 ed a decorrere dal 1999, verrà abolita ogni forma di esenzione ed il prelievo sarà uniformato ad un'aliquota a titolo d'imposta pari al 10%, da applicarsi ogni anno sulla componente "interessi", anche in assenza di erogazione. Sarà comunque fatta salva l'opzione del contribuente per la tassazione ordinaria, da esercitarsi all'atto della stipula del contratto. In tal caso la tassazione avverrà alla scadenza contrattuale con l'applicazione di una ritenuta d'acconto del 25%. Per i contratti stipulati anteriormente al 23 gennaio 1997 tale trattamento troverà applicazione nel 2002.

**DISCIPLINA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI SULLA VITA AI FINI
DELL'IMPOSTA PERSONALE SUL REDDITO NEGLI STATI DELL'UNIONE
EUROPEA**

	DISCIPLINA DEI PREMI PAGATI	TASSAZIONE DELLE RENDITE	TASSAZIONE DEI CAPITALI
AUSTRIA	I premi per le assicurazioni di rendita (oppure di capitale con opzione di rendita) e per le assicurazioni caso morte sono deducibili dal reddito imponibile nella misura del 25%. La durata minima del contratto per usufruire della deduzione deve essere pari ad almeno 20 anni, con una riduzione progressiva di un anno per ogni	Sono tassate soltanto quando il relativo ammontare eccede quello risultante dalla capitalizzazione della rendita prevista dal contratto.	Esenti.

	<p>anno eccedente al 41° anno di età dell'assicurato, con un minimo assoluto di 10 anni.</p> <p>Sono previsti limiti massimi di deducibilità dei premi pagati in relazione all'ammontare del reddito imponibile. I premi unici sono deducibili, alle stesse condizioni, nell'anno di sottoscrizione e negli anni successivi in quote costanti.</p>		
BELGIO	<p>Per i premi pagati a partire dal periodo d'imposta 1993, in luogo del previgente regime della deduzione dal reddito imponibile è ammessa una detrazione d'imposta, calcolata in base all'aliquota media dell'imposta personale sul reddito del soggetto, che varia dal 30% al 40% dei premi, in un ammontare massimo di 66.000 franchi indicizzato di anno in anno.</p> <p>Condizione per la detraibilità è che il contratto abbia durata non inferiore a 10 anni e che beneficiari delle prestazioni in caso di morte siano il coniuge o i parenti fino al secondo grado.</p> <p>Per le polizze solo caso vita, ai fini dell'agevolazione il contratto deve essere stipulato prima del compimento di una</p>	<p>Sono tassate nella misura ordinaria (10% o 16,5%) come pensioni se derivanti da contratto che prevede la detraibilità dei premi, altrimenti sono esenti.</p>	<p>Se la prestazione deriva da contratti che danno diritto alla agevolazione della detrazione dei premi e la detrazione ha avuto luogo, i capitali sono tassati.</p> <p>Per quanto riguarda i capitali erogati, a partire dal 1° agosto 1992, è previsto l'assoggettamento ad una ritenuta del 16,5% a titolo d'imposta.</p> <p>Per i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1993, e sulla quota di capitali costituiti dai premi pagati a partire dal 1° gennaio 1993, relativi a contratti stipulati prima di tale data, è prevista l'applicazione di una ritenuta pari al 10%.</p> <p>Se il pagamento del capitale deriva da contratti che non danno diritto alla agevolazione questo</p>

	<p>certa età (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne).</p>		<p>è esente da imposta. Per contratti particolari (ad es. unit-linked e polizze che garantiscono un rendimento superiore al 4,75%) è prevista l'applicazione di una ritenuta d'acconto del 13,39% sulla differenza tra capitale erogato e premi pagati, salvo che il capitale assicurato per il rischio morte sia almeno pari al 130% dei premi versati, oppure che il contratto abbia una durata di almeno 8 anni.</p>
DANIMARCA	<p>Sono deducibili dal reddito senza limiti i premi pagati per contratti aventi durata non inferiore a 10 anni e diretti alla costituzione di una rendita vitalizia al raggiungimento dei 60 anni di età e a garantire una rendita in caso di invalidità o in caso di morte in favore del coniuge superstite e dei figli.</p> <p>Se la durata dei contratti è inferiore a 10 anni, o se viene garantita una erogazione sotto forma di capitale, il premio è deducibile nel limite di 32.000 corone.</p> <p>I premi unici sono deducibili, nello stesso limite di 32.000 corone, nell'anno di sottoscrizione e nei successivi in quote</p>	<p>Sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente e tassate con aliquote che variano dal 44% al 63,5%.</p>	<p>Sono assoggettati ad imposta con l'aliquota ridotta del 40% se il beneficiario ha raggiunto il 60° anno di età; sono esenti i capitali pagati per polizze che non danno diritto alla deduzione.</p> <p>Gli stessi criteri sono applicabili in relazione ai capitali erogati nel caso morte.</p>

	<p>costanti. Non sono deducibili i premi pagati a fronte di polizze per il solo caso morte.</p>		
FINLANDIA	<p>Nessun incentivo è consentito in relazione al pagamento di un premio di assicurazione sulla vita.</p>		<p>Viene tassato come reddito di capitale un ammontare pari alla differenza fra ammontare corrisposto e premi pagati. Tuttavia, se la prestazione è erogata nei confronti di un soggetto diverso dal contraente stesso o da un membro della sua famiglia, la tassazione ha luogo sull'intero ammontare. Le prestazioni erogate nel caso morte sono esenti, salvo che vengano erogate a persone diverse dal contraente o da un membro della famiglia.</p>
FRANCIA	<p>Detrazione d'imposta del 25% dei premi riservati all'operazione di risparmio (il premio di risparmio è determinato forfettariamente nell'80% del premio totale), fino a concorrenza di un plafond di 4.000 franchi (aumentato di 1.000 per ogni figlio a carico), se il contratto ha una durata non inferiore a 8 anni e sia stato stipulato o rinnovato in data antecedente al 20</p>	<p>Le rendite vitalizie sono soggette a tassazione ordinaria per una quota decrescente al crescere dell'età del percettore all'inizio dell'erogazione (70% fino a 50 anni, 50% da 50 a 59 anni, 40% da 60 a 69 anni e 30% oltre i 69 anni). Le rendite temporanee sono esenti sempreché non siano previste più di 5 rate.</p>	<p>I capitali erogati in dipendenza di contratti stipulati in data successiva al 1° gennaio 1990, sono soggetti, a scelta del contribuente, a tassazione ordinaria o ad una ritenuta a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito e premi versati, secondo il seguente schema: - se l'erogazione avviene prima del 4° anno dall'inizio del contratto: 35%.</p>

	<p>settembre 1995. Per i contratti stipulati a partire da tale data la detrazione è consentita esclusivamente ai soggetti la cui imposta personale sul reddito non supera i 7.000 franchi. Non sono ammessi in detrazione i premi pagati per assicurazioni temporanee caso morte, salvo il caso delle assicurazioni stipulate a favore di bambini portatori di handicap per le quali la detrazione è di 7.000 franchi più 1.500 franchi per ogni bambino a carico.</p>		<p>- se l'erogazione avviene fra il 4° e l'8° anno: 15%. Sono esenti le prestazioni erogate nel caso morte. A partire dal 1° gennaio 1998, la differenza erogata dopo l'8° anno, prima esentata dall'imposta sul reddito, è soggetta ad un prelievo al tasso del 7,5% qualora il suo ammontare superi una riduzione fissata ogni anno a 30.000 franchi per una sola persona o a 60.000 franchi per una coppia. Questa modifica del regime fiscale si applica ai nuovi contratti sottoscritti dopo il 25 settembre 1997. Per i contratti esistenti, la modifica si applica soltanto ai versamenti effettuati dopo il 25 settembre 1997. Questa tassazione del 7,5% non si applica ai contratti a premi periodici esistenti quando i versamenti effettuati dopo il 25 settembre 1997 corrispondono ai premi inizialmente previsti dal contratto, e non si applica neppure ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione in unità di conto investiti per il 50% almeno in azioni francesi di cui il 5%</p>
--	--	--	--

			in titoli non quotati ed in investimenti a rischio. I contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 1983 non sono soggetti alla tassazione del 7,5%.
GERMANIA	<p>Deducibilità dei premi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurazioni temporanee caso morte; - assicurazioni di rendita senza opzione di conversione in capitale; - assicurazioni di rendita, a premio periodico, con l'opzione, da esercitarsi non prima di 12 anni, di conversione in capitale; - assicurazioni di capitale, a premio periodico, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 12 anni. <p>Ai fini dell'agevolazione i premi si considerano acquisiti dall'assicuratore se il contraente è tenuto a versarli per un periodo minimo di 5 anni.</p> <p>La deduzione è ammessa fino a concorrenza di un plafond di 6.000 marchi per le persone singole (12.000 per le coppie coniugate), comprensivo anche degli oneri deducibili a titolo di spese generali di previdenza (contributi sociali</p>	<p>Le rendite vitalizie sono imponibili per la quota interessi contenuta nei montanti annuali, individuata forfaitariamente nel 30% della prestazione.</p> <p>Le rendite temporanee sono soggette a tassazione ordinaria per il loro intero ammontare.</p>	<p>Esenti a condizione che il contratto sia a premi periodici e di durata non inferiore ai 12 anni.</p> <p>Se gli interessi derivano da un contratto che prevede il pagamento di un premio unico o da un contratto di durata inferiore a 12 anni, questi sono assoggettati ad una ritenuta d'acconto con aliquota del 25%.</p> <p>Sono altresì esenti i capitali corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, purchè nel corso della durata del contratto sia garantita per il caso morte una prestazione almeno pari al 60% dei premi pagati.</p> <p>A partire dal 1999 i capitali erogati in dipendenza di contratti stipulati dal 23 gennaio 1997 in poi verranno assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo definitivo pari al 10% da applicarsi ogni anno sugli interessi maturati, anche in assenza di erogazione. E' fatta salva l'opzione del</p>

	<p>premi di assicurazione malattia e contro gli infortuni e versamenti su conti di risparmio per l'acquisto della casa).</p> <p>Nel caso di eccedenza rispetto al plafond, fattispecie frequente se si considera che gli oneri deducibili a titolo di "spese generali di previdenza" assorbono il plafond, i premi sono deducibili fino ad un ulteriore limite di 2.610 marchi per le persone singole e di 5.220 marchi per le coppie coniugate. I premi eccedenti anche tale secondo plafond sono ammessi in deduzione per metà e comunque fino a concorrenza di 1.305 (persone singole) o di 2.610 marchi (coppie coniugate).</p> <p>.</p>		<p>contribuente per la tassazione ordinaria, da esercitarsi all'atto della stipula. In questo caso la tassazione avverrà alla scadenza contrattuale con applicazione di una ritenuta d'acconto del 25%.</p> <p>Per i contratti stipulati anteriormente al 23 gennaio 1997 tale trattamento troverà applicazione nel 2002.</p>
GRECIA	<p>I premi dei contratti di assicurazione sulla vita individuali erano dedotti dal reddito imponibile del contribuente in base a due condizioni: i premi pagati non dovevano superare il 4% del reddito familiare dichiarato e 200.000 dracme per i due coniugi congiuntamente. Tale riduzione di imposta non può attualmente superare in nessun caso il 15% in rapporto alle 200 000 dracme</p>	<p>E' assoggettata a tassazione, con ritenuta alla fonte del 10%, solo la differenza tra somma erogata e premi pagati.</p>	<p>E' assoggettata a tassazione, con ritenuta alla fonte del 10%, solo la differenza tra somma erogata e premi pagati.</p>

	Mentre, in precedenza, la riduzione poteva ammontare a 90 dracme per nucleo familiare, adesso non può superare 30 dracme.		
IRLANDA	I premi non sono ammessi in deduzione.	E' considerata reddito la differenza fra il montante della rendita presunta e quello del capitale versato. Tale ammontare è, poi, diviso per la residua durata media della vita dell'assicurato ed è tassato ogni anno, anche successivamente al termine del periodo di durata media così calcolato.	Sono esenti se il beneficiario è il sottoscrittore.
ITALIA	<p>Detrazione d'imposta del 19% dei premi versati considerati fino ad un ammontare massimo di 2 milioni e mezzo, purchè il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni e non preveda, nel primo quinquennio, la concessione di prestiti.</p> <p>La detrazione è consentita anche per i premi versati nell'interesse di familiari risultanti fiscalmente a carico del contribuente persona fisica, fermo restando il limite complessivo di due milioni e mezzo.</p> <p>In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del primo</p>	Tassazione ordinaria per il 60% del loro ammontare.	<p>Tassazione separata con aliquota del 12,5% sulla differenza fra premi pagati e capitale corrisposto.</p> <p>Per contratti superiori ai 10 anni l'imponibile è ridotto del 2% annuo per ogni anno successivo al decimo.</p> <p>I capitali percepiti in caso di morte sono esenti.</p>

	<p>quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione separata (ovverosia non concorre insieme agli altri redditi alla formazione dell'imponibile fiscale complessivo del contribuente su cui applicare le normali aliquote dell'imposta personale sul reddito) e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 22%; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo d'acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita per lo scaglione di reddito più basso. Il limite citato comprende anche i premi pagati per assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.</p>		
LUSSEMBURGO	Sono deducibili dal reddito i premi pagati per contratti di durata almeno decennale.	Le rendite sia temporanee che vitalizie sono tassate.	Esenti.

<p>OLANDA</p>	<p>Deducibilità dei premi fino ad un ammontare pari a 5.351 fiorini per quanto riguarda i contratti di assicurazione di rendita vitalizia e di capitale con opzione, a scadenza, per una rendita vitalizia, stipulati successivamente al 16 ottobre 1990 (10.702 per la coppia). Il nuovo regime prevede altre due deduzioni addizionali a condizione che la rendita sia finalizzata ad integrare una pensione che sia considerata "insufficiente". Infatti il tetto massimo di reddito percepito da un pensionato, ottenuto sommando le rendite erogate dagli schemi pensionistici privati, individuali e collettivi eventualmente sottoscritti e la pensione corrisposta dal sistema di previdenza pubblica, non deve essere superiore al 70% della retribuzione finale. In particolare, se le rendite garantite dagli schemi pensionistici individuali e collettivi sommate alla pensione corrisposta dal sistema di previdenza pubblica non superano il 70% dell'ultima retribuzione, è ammessa una ulteriore deduzione pari al 25% del reddito annuo che</p>	<p>Le rendite vitalizie sono sottoposte a tassazione ordinaria con aliquote che variano dal 37,5% al 60% sulla quota eccedente i premi versati e precedentemente non ammessi in deduzione. Le rendite temporanee sono completamente imponibili a meno che non vengano convertite in rendite vitalizie.</p>	<p>Per contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1992 è prevista l'esenzione fino ad un ammontare di 220.000 fiorini (che raddoppia nel caso di coppie sposate). I capitali erogati per contratti stipulati prima del 1992 sono esenti da imposta sul reddito a condizione che detti contratti abbiano avuto una durata non inferiore a 12 anni e siano stati pagati premi periodici per detto periodo. Sono invece assoggettati ad imposta sulla componente derivante dalla differenza fra capitale corrisposto e premi pagati se relativi a contratti a premio unico o a premio periodico per una durata inferiore a 12 anni.</p>
---------------	---	--	--

eccede i 53.509 fiorini, deduzione accordata fino ad un tetto pari al medesimo importo di 53.509 fiorini.

Se la soglia del 70% dell'ultima retribuzione non viene raggiunta neanche con il versamento aggiuntivo, per i sottoscrittori compresi nella fascia di età fra i 40 ed i 65 anni, opera un terzo livello di deduzione nel richiamato limite di 10.702 fiorini.

Per i contratti dello stesso tipo, stipulati anteriormente al 16 ottobre 1990, è previsto un limite unico di 17.983 fiorini (nel 1992), indicizzato anno per anno in base al costo della vita, a condizione che il contratto preveda la corresponsione di una rendita vitalizia o di un capitale con possibilità di conversione in rendita.

Condizione per la deducibilità dei premi è che beneficiario del contratto di rendita sia il contraente stesso, il coniuge o i figli. Per quanto riguarda le deduzioni aggiuntive, l'età del contraente deve essere inferiore a 65 anni.

Non sono deducibili i premi pagati per assicurazioni di capitale e per le assicurazioni temporanee caso

	morte.		
PORTOGALLO	Sono deducibili dal reddito nei limiti di 36.000 escudos (72.000 per le coppie coniugate). Detto plafond vale anche per i premi per assicurazioni contro gli infortuni e le malattie e le contribuzioni volontarie al sistema pensionistico. La	Sono tassate per la quota interessi contenuta nei montanti annuali, stimata nel 35% della rata.	E' tassata la differenza fra capitale corrisposto e premi versati, che viene assoggettata a ritenuta definitiva del 20% se il capitale è pagato su contratti di durata superiore a 8 anni. Se tuttavia i premi pagati durante la prima metà del periodo

	<p>deduzione è ammessa a condizione che i contratti abbiano durata non inferiore a 10 anni e prevedano la garanzia per il rischio di morte o invalidità, oppure garantiscano prestazioni pensionistiche integrative della pensione di vecchiaia.</p>		<p>rappresentano almeno il 35% del totale, l'aliquota è generalmente ridotta secondo percentuali che variano in relazione al periodo in cui i capitali vengono erogati. Le erogazioni per il caso morte sono esenti.</p>
REGNO UNITO	<p>Non deducibili se pagati per contratti stipulati successivamente al 14 marzo 1984. Sono consentite agevolazioni soltanto per le cosiddette "qualifying policies", polizze che rispondono a precisi requisiti relativamente al premio e alla somma assicurata, emesse fino al 14 marzo 1984. Le caratteristiche che individuano le qualifying policies sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contratto deve prevedere il pagamento di un premio periodico per non meno di 10 anni. L'ammontare dei premi può essere variabile. Il limite massimo dei premi corrisposti non deve essere superiore in un anno al doppio dell'ammontare pagato in qualsiasi altro periodo, nè ad un ottavo dell'intero ammontare dei premi pagabili nei primi 10 anni (nelle polizze a vita intera) o fino al 	<p>Le rendite vitalizie sono soggette alla tassazione ordinaria sul reddito derivante dalla differenza tra il montante della rendita presunta e quello corrispondente alla restituzione del capitale. Tale ammontare viene diviso per la residua durata media della vita dell'assicurato e tassato ogni anno, anche successivamente al termine del periodo di durata media così calcolato. Le rendite temporanee sono imponibili per l'intero ammontare.</p>	<p>I capitali non sono tassabili se versati in dipendenza di un contratto di assicurazione vita "qualificato". I capitali corrisposti in dipendenza di contratti non qualificati sono tassati, sulla differenza fra capitale corrisposto e premi pagati, con un'aliquota del 16% pari alla differenza tra l'aliquota dell'imposta sul reddito dell'impresa di assicurazione (24%), presso la quale vengono tassati i rendimenti, e l'aliquota massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (40%). Se l'aliquota marginale dell'assicurato non è superiore al 24%, i capitali non sono tassati. Non sono soggetti ad imposta i capitali erogati per il caso di morte.</p>

termine (nelle assicurazioni miste);

- per le polizze miste la somma assicurata non deve essere inferiore al 75% del totale dei premi pagabili per la durata del contratto (se le condizioni di salute dell'assicurato sono normali). Detta percentuale è ridotta del 2% ogni anno a partire dal momento in cui l'età dell'assicurato supera i 55 anni;
- per le polizze a vita intera la somma assicurata non deve essere inferiore al 75% del totale dei premi pagabili fino ad evento morte ad un'età di 75 anni;
- la polizza deve essere emessa sulla vita del contribuente o del coniuge; il premio deve essere pagato da uno dei due e la coppia deve risiedere nel Regno Unito al momento in cui il pagamento è effettuato.

I premi pagati per contratti stipulati fino al 14 marzo 1984 sono deducibili per un importo pari al 12,50% degli stessi con un plafond di 1.500 sterline riferito al premio o, se più elevato, di un sesto del reddito dell'assicurato.

La deduzione avviene sotto forma di sconto sul premio.

L'agevolazione

	<p>consiste, pertanto, nel dedurre dal premio il 12,50%; in tal modo, il contraente paga automaticamente un premio al netto dell'agevolazione stessa e non deve richiedere il rimborso all'Amministrazione fiscale. Quest'ultima provvede poi a rimborsare l'assicuratore. Se il limite di sconto sul premio viene superato, la Amministrazione può recuperare a tassazione la parte eccedente e proibire ulteriori pagamenti di premi al netto su determinate polizze. Il contribuente può comunque optare per il pagamento del premio al lordo e richiedere il rimborso dell'agevolazione consentita. La deduzione è revocata se la polizza viene riscattata nei primi quattro anni.</p>		
--	--	--	--

<p>SPAGNA</p>	<p>E' prevista una detrazione dall'imposta sul reddito, pari al 10% dei premi pagati per i contratti di assicurazione sulla vita, decesso o invalidità, con un tetto massimo di 50.000 pesetas. Questa detrazione non sarà applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai contratti di assicurazioni miste, di capitale differito e a vita intera di durata inferiore a 10 anni; - ai contratti di assicurazione che comportano rendite immediate; - ai contratti di assicurazione sottoscritti con mutue i cui premi sono già deducibili. 	<p>Le rendite vitalizie sono soggette ad imposta con aliquota del 25% su una quota decrescente al crescere dell'età dell'avente diritto al momento iniziale</p>	<p>Sono soggetti a tassazione ordinaria sulla differenza tra capitale riscosso e premi pagati. Le prime 500.000 pesetas sono esenti, mentre le somme eccedenti possono beneficiare di talune riduzioni, quanto alla determinazione della base imponibile. In particolare, per le assicurazioni a premio unico l'ammontare imponibile è ridotto del 7,14% per ogni anno successivo al secondo. Per le assicurazioni a premio periodico, invece, la durata viene divisa per 1,6 e per ogni unità (o frazione) superiore a 2 opera l'abbattimento del 7,14%.</p> <p>Sono esenti i capitali erogati in dipendenza di contratti di durata superiore a 21 anni. Per i contratti stipulati a partire dal 1997 sono esenti le prime 200.000 pesetas, a condizione che il contratto abbia una durata di almeno due anni, e non sia più applicato il regime delle riduzioni sopra descritto, in luogo del quale è prevista l'applicazione di una ritenuta definitiva del 20% da calcolare sull'eccedenza</p>
---------------	---	---	--

			<p>rispetto alle 200.000 pesetas.</p> <p>Quanto alle prestazioni che saranno erogate a partire dal '97 per i contratti stipulati fino al '96 compreso, sarà mantenuta l'esenzione pari a 500.000 pesetas con riferimento al valore di riscatto della polizza al 31/12/96 ed ai premi pagati fino a quella data, mentre le riduzioni percentuali annue della base imponibile saranno calcolate in misura doppia (14,28%). La nuova ritenuta del 20% sarà dunque applicata in relazione alla differenza fra incremento del valore di riscatto della polizza rispetto al 31 dicembre 1996 e premi pagati a partire dal 1997, per l'importo eccedente le 200.000 pesetas.</p>
SVEZIA	Nessun beneficio fiscale è riconosciuto in sede di pagamento dei premi	Le prestazioni corrisposte sotto ogni forma, in relazione a qualsiasi tipologia di polizza, sono esenti	Le prestazioni corrisposte sotto ogni forma, in relazione a qualsiasi tipologia di polizza, sono esenti.

CAPITOLO III PROSPETTIVE DI RIFORMA

Sommario: 1) Necessità di armonizzazione a livello comunitario; 2) Necessità di rivedere la normativa nazionale.

1. Come si è potuto rilevare dall'analisi delle singole realtà nazionali, il trattamento fiscale dei premi versati dal contraente di una polizza vita ai fini delle imposte sul reddito, così come il regime impositivo applicabile alle prestazioni corrisposte dall'assicuratore vita risultano abbastanza differenziati nei vari Paesi dell'Unione Europea.

In assenza di una armonizzazione o di un coordinamento della disciplina tributaria a livello comunitario, peraltro difficilmente realizzabile in quanto le decisioni in materia fiscale devono essere prese all'unanimità (art. 100A, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo), il fattore fiscale, costituendo una componente importante del costo finale del prodotto assicurativo vita, può rivestire un ruolo di indubbio rilievo nelle scelte circa l'impiego del risparmio, fino a risultare un elemento distorsivo della concorrenza in un settore che, a seguito della liberalizzazione e nel perseguimento dell'obiettivo del miglioramento della qualità del servizio, è proiettato al conseguimento di livelli sempre più elevati di efficienza e di professionalità.

Il rischio concreto che sembra cogliersi all'interno del mercato europeo, a causa delle esistenti distorsioni fiscali, è che la scelta dei prodotti assicurativi possa essere fondata non già sulla bontà del prodotto e sul giudizio sull'emittente, bensì motivata da un *dumping fiscale* che potrebbe anche determinare il rischio di emarginazione di alcuni mercati.

E' particolarmente avvertito il pericolo che i diversi regimi fiscali esistenti nei vari Paesi membri dell'Unione Europea possano ostacolare l'esercizio dell'attività assicurativa vita in regime di libertà di prestazione dei servizi e, conseguentemente, frenare l'effettivo completamento del mercato unico delle assicurazioni vita.

Infatti, mentre in Italia è possibile detrarre il premio dall'imposta personale sul reddito anche quando la polizza sia stata stipulata con imprese di assicurazione di altri Paesi dell'U.E. operanti nel territorio nazionale in libera prestazione dei servizi, con la conseguenza che tali imprese possono concludere contratti in Italia in condizioni di parità anche sotto il profilo fiscale con le imprese ivi stabilite, non in tutti i Paesi dell'U.E. vige lo stesso principio; infatti alcuni Paesi consentono la deducibilità fiscale dei premi solo se ci si è assicurati con una impresa stabilita nello stesso Stato. Ciò avviene in quanto lo ha legittimato la sentenza della Corte di Giustizia C.E. resa sul cosiddetto caso Bachmann (sentenza 28 gennaio 1992, Causa C-204/90).

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che il signor Bachmann era un cittadino tedesco che viveva in Germania ed era assicurato con una compagnia di assicurazione tedesca esercente i rami vita; per anni aveva portato legittimamente in deduzione il premio pagato. Nonostante si fosse trasferito in Belgio per lavoro, aveva mantenuto la polizza con l'impresa tedesca che non aveva uno stabilimento in Belgio.

A seguito di un accertamento fiscale da parte delle Autorità belghe che avevano rifiutato la deducibilità fiscale dei premi che il sig. Bachmann pagava all'impresa stabilita in Germania, quest'ultimo si era rivolto alla Corte di Giustizia per far accertare il suo diritto a portare in deduzione il premio vita anche nei confronti del fisco belga, in quanto riteneva che le disposizioni tributarie di tale Paese fossero in contrasto con alcune disposizioni del Trattato di Roma che aveva istituito la Comunità Economica Europea. La Corte di Giustizia ha accertato, in linea di principio, che la legge fiscale belga contrastava con le disposizioni del Trattato concernenti la libera circolazione dei lavoratori (art. 48) e la libera prestazione dei servizi (art. 59), in quanto collegava le detrazioni fiscali al pagamento di contributi ad un'impresa stabilita in Belgio.

Tuttavia, la Corte ha dato ragione al Governo belga in quanto ha rilevato che una simile previsione legislativa ben poteva essere giustificata dalla necessità dello Stato belga di garantire la "coerenza" del proprio sistema fiscale, giacché la deducibilità dei premi è legata alla tassazione futura delle prestazioni. In sostanza, secondo la Corte, se le autorità fiscali del Paese dove il contraente risiedeva per lavoro (nel caso in esame il Belgio) non sono certe di poter recuperare, in sede di imposizione sulle prestazioni, ciò cui si rinuncia in sede di imposizione sui premi, la normativa di tale Paese ben può vietare la deducibilità fiscale dei premi vita. Ed in effetti il recupero di materia imponibile in sede di corresponsione delle prestazioni risulta altamente improbabile, in quanto per l'amministrazione fiscale del Paese in cui il contraente lavora è difficile ottenere

informazioni sulle scadenze dei pagamenti delle prestazioni e sull'ammontare di queste ultime quando vengono liquidate in un altro Paese.

Pur considerando che tale sentenza fa riferimento ad un contesto nazionale ben specifico, le conseguenze giuridiche del principio affermato dalla Corte finiscono per causare disparità di trattamento tra imprese residenti e non residenti che sono suscettibili di creare ostacoli alla effettiva formazione di un mercato interno senza frontiere nel settore delle assicurazioni sulla vita. Per ovviare a ciò, a livello comunitario sono state ipotizzate tre soluzioni alternative. La prima consisteva nella comunicazione diretta da parte dell'impresa all'autorità fiscale dello Stato membro di residenza del contraente dei premi riscossi e delle prestazioni pagate. Una seconda soluzione prevedeva una comunicazione da parte dell'impresa alle autorità fiscali del proprio Paese di origine, le quali avrebbero poi dovuto provvedere a trasmettere tali informazioni alle autorità fiscali del Paese di residenza del contraente. Tale soluzione, pur risultando migliore della precedente dal punto di vista della garanzia e dell'effettività dei controlli, è apparsa piuttosto macchinosa; pertanto è sembrata preferibile una terza soluzione consistente nell'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale il quale avrebbe dovuto garantire, sotto la propria responsabilità, l'esattezza e la completezza delle informazioni ed anche i prelievi delle ritenute alla fonte.

Al riguardo giova ricordare che questa figura, allo stato attuale, è prevista da una dichiarazione a verbale della seconda direttiva vita come strumento idoneo a risolvere i problemi relativi al rispetto degli obblighi di un assicuratore non residente ed è già conosciuta dalla legislazione italiana (d.lgs. 174/95, art. 78), ai fini del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi da imprese UE non stabilite in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi (v. cap. I).

Nonostante che l'esigenza di attuare un coordinamento tra i diversi regimi fiscali assuma un'importanza fondamentale nel processo di integrazione comunitario, la circostanza che sia necessaria l'unanimità ha causato un arresto dei lavori. Pertanto, l'obiettivo finale di assicurare che le autorità fiscali abbiano non solo informazioni sufficienti e proporzionate, ma anche compatibili con l'esigenza di libera circolazione dei servizi assicurativi, non è stato ancora realizzato.

2. Non vanno sottovalutati i legami esistenti tra il profilo della tassazione diretta sui contratti vita e quello della tassazione indiretta. Non può non rilevarsi che anche in questo comparto le differenze esistenti nei vari Paesi possono costituire un elemento distorsivo della concorrenza. In proposito si ricorda che l'art. 44 della direttiva n. 92/96/CEE (III direttiva sulle assicurazioni vita), riguardante l'imposizione indiretta sui premi, ha stabilito una regola uniforme per tutti gli Stati aderenti alla UE e cioè il principio della territorialità dell'imposta, prevedendo che siano soggetti all'imposizione indiretta di un determinato Stato i premi per i contratti di assicurazione sulla vita, quando il contraente ha nel territorio di quello Stato la propria residenza abituale. Se il contraente è una persona giuridica si applica la normativa dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto

Ciò premesso, occorre considerare che in molti Paesi dell'Unione Europea vige un'esenzione pressoché totale dall'imposizione che grava direttamente sui premi, mentre in Italia, come illustrato nel capitolo I, si applica l'imposta sul premio del 2,5%. Pertanto, a livello nazionale, tutto il sistema della tassazione, sia essa diretta o indiretta, sulle polizze vita dovrebbe essere rivisitato al fine di operare in via di fatto un riavvicinamento delle legislazioni interne dei vari Stati membri della UE, non solo per evitare gli effetti distorsivi già evidenziati, ma anche alla luce dell'innovazione dei prodotti che hanno caratteristiche diverse, taluni più spiccatamente assicurativi-previdenziali ed altri con contenuto prevalentemente finanziario.

LA DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DIRETTA

CAPITOLO I

REGIME TRIBUTARIO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sommario: 1) Premessa; 2) Situazione ante decreto legislativo 124/1993; 3) Situazione successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993; 3.1) Regime fiscale dei contributi destinati al finanziamento dei fondi pensione; 3.2) Regime fiscale delle prestazioni erogate dai fondi pensione; 4) Situazione successiva alla legge n. 335/1995; 4.1) Regime fiscale dei contributi destinati al finanziamento dei fondi pensione; 4.2) Regime fiscale delle prestazioni erogate dai fondi pensione; 4.2.1) Prestazioni in forma di trattamento periodico; 4.2.2) Prestazioni in forma di capitali e riscatti; 4.2.3) Trasferimenti; 4.2.4) Anticipazioni; 4.2.5) Prestazioni per invalidità e premorienza; 4.2.6) Prestazioni erogate ai lavoratori autonomi; 5) Regime transitorio; 5.1) Vecchi fondi; 5.2) Vecchi iscritti; 5.3) Regime fiscale dei contributi destinati ai vecchi fondi pensione; 5.3.1) Contributi del datore di lavoro; 5.3.2) Contributi del dipendente; 5.3.3) Accantonamenti al TFR; 5.3.4) Fondi misti; 5.4) Regime fiscale delle prestazioni erogate dai vecchi fondi pensione; 5.4.1) Prestazioni in forma di trattamento periodico erogate dai "vecchi fondi"; 5.4.2) Erogazioni di carattere periodico effettuate da imprese di assicurazione; 5.4.3) Prestazioni in forma di capitale erogate dai "vecchi fondi"; 5.4.3.1) Erogazioni in forma diretta; 5.4.3.2) Erogazioni di capitale effettuate da imprese di assicurazione.

1. Come si è già constatato, il fondamentale principio ispiratore della previdenza sia pubblica che privata è quello che prevede il rinvio o la sospensione della tassazione del reddito accantonato per fini previdenziali. In virtù di tale principio il reddito non dovrebbe essere assoggettato ad imposta nel momento in cui viene accantonato, ma all'atto dell'erogazione della prestazione previdenziale.

Condizione ineludibile per il rispetto di tale principio è il "vincolo di destinazione" da imprimere all'accantonamento del reddito, per cui esso non possa essere distolto dalla funzione previdenziale di protezione del lavoratore dai rischi di diminuzione o di perdita della capacità di lavoro e di guadagno.

Per effetto di tale vincolo, si verifica la perdita della disponibilità o del possesso del reddito accantonato da parte del contribuente. Ciò dovrebbe determinare il venir meno del presupposto impositivo e quindi l'esclusione dall'imposta

La previdenza privata ha il medesimo riconoscimento costituzionale (art. 38 Costituzione) di quella pubblica obbligatoria e, pertanto, dovrebbe godere di un regime di esclusione dall'imposta simile a quello riconosciuto alla previdenza pubblica

Quindi, sia la previdenza privata collettiva (secondo "pilastro" del sistema previdenziale, che identifica nel primo "pilastro" la previdenza pubblica obbligatoria di base) che quella privata individuale (terzo "pilastro") risponderebbero al medesimo principio fiscale, ovvero a quello dell'esclusione dall'imposta degli accantonamenti di reddito vincolati a fini previdenziali, per cui, al pari di quella pubblica-obbligatoria, dovrebbero godere del medesimo regime fiscale (F. Marchetti, Elementi ricostruttivi della disciplina fiscale della previdenza complementare, Rassegna Tributaria,

I, 1996, p. 30).

In effetti, la disciplina fiscale ha nel passato previsto un regime di integrale deduzione dall'imponibile degli accantonamenti di redditi destinati a forme private di previdenza. La distinzione ai fini fiscali fra previdenza privata collettiva e previdenza privata individuale è un processo abbastanza recente in quanto nel passato la disciplina fiscale non contemplava la distinzione fra le varie forme, collettive od individuali, di previdenza privata, a tutte riconoscendo un medesimo regime fiscale.

2. In particolare, come già rilevato nel capitolo I della Parte I, fino alla sopracitata legge 13 aprile 1977, n. 114, che ha modificato l'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, istitutivo dell'IRPEF, tanto i premi versati per contratti di assicurazioni sulla vita che i contributi versati a enti o casse aventi fine esclusivamente previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorchè commisurati alle retribuzioni, erano esclusi, senza alcun limite di importo, dalla base imponibile dell'imposta personale sul reddito. L'unica condizione richiesta - solo per la previdenza individuale - era che si trattasse di un accantonamento relativo ad un contratto di assicurazione avente durata minima di cinque anni.

La distinzione fra previdenza collettiva ed individuale si è affermata, invece, a seguito della citata legge n. 114/1977. Infatti, la deduzione integrale e senza alcuna riduzione dalla base imponibile del reddito personale, e cioè l'applicazione del medesimo regime previsto per la previdenza pubblica obbligatoria, è stata in quella sede limitata ai soli accantonamenti fatti dai lavoratori dipendenti a favore di fondi o casse aventi esclusivamente fine previdenziale; invece, come è già stato detto, per i contratti di assicurazione sulla vita è stato introdotto un regime parzialmente agevolativo, applicandosi una detrazione dall'imposta (in origine deduzione dall'imponibile) entro un limite massimo d'importo.

Per effetto delle predette modifiche legislative la previdenza privata collettiva si è venuta a caratterizzare anche come previdenza "esclusivamente aziendale", essendo il regime di integrale deduzione dalla base imponibile riservato solo ai versamenti fatti dai datori di lavoro o dai lavoratori dipendenti agli enti o casse di previdenza dai medesimi costituiti. La disciplina della previdenza privata, collettiva ed aziendale, ha trovato da ultimo collocazione nell'articolo 48 del TUIR, dunque nell'ambito della norma di determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente.

L'art. 48, comma 2, lettera a) del TUIR, nella versione ante d.lgs. n. 124/1993, disponeva, tra l'altro, che fossero esclusi dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente tanto i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore in conformità a disposizione di legge (versamenti fatti alla previdenza pubblica-obbligatoria), quanto i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale od assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale. La normativa riguardava i versamenti fatti alla previdenza collettiva e aziendale fra lavoratori dipendenti, incentrata sulla figura degli enti o casse di previdenza aziendale; gli accordi con i singoli dipendenti non rientravano nell'ipotesi prevista dal TUIR.

Gli enti e le casse dovevano prefiggersi uno scopo esclusivamente previdenziale, previsto nell'atto costitutivo o statuto, che trovava fondamento nei contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, che disciplinavano l'attuazione della previdenza privata. La partecipazione dei lavoratori dipendenti a tali enti o casse era rimessa alla loro volontà. Inoltre la gestione delle risorse finanziarie dell'ente (e cioè dei contributi ad esso versati) doveva essere improntata al fine esclusivamente previdenziale perseguito dallo stesso, doveva, cioè, trattarsi di una gestione comune (o collettiva) dei contributi.

La lacuna maggiore del sistema previgente al d.lgs. n. 124/1993 era costituita dall'assenza di una disciplina sistematica del trattamento tributario da riservare alle prestazioni.

Infatti, potevano riscontrarsi tre tipi di trattamento. Il primo era costituito dalla imposizione delle prestazioni erogate "direttamente" dagli enti o casse di previdenza aziendale, che venivano

ricomprese tra le pensioni di ogni genere, ai sensi dell'art. 46, comma 2, TUIR. Gli altri due erano costituiti dai trattamenti di favore che venivano riconosciuti alle prestazioni erogate in base ai contratti assicurativi, sia sotto forma di rendite (tassazione limitata al 60% dell'importo erogato, ai sensi dell'art. 48, comma 7, TUIR), che di capitali (dapprima regime di esenzione, poi regime di imposizione sostitutiva - ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,5% - su un imponibile costituito solo dai rendimenti finanziari prodotti dai premi versati: art. 42, comma 4, TUIR ed art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482). Ciò determinava, altresì, che nel caso in cui l'ente o cassa di previdenza aziendale avesse erogato le proprie prestazioni tramite un contratto assicurativo (stipulato a favore dei lavoratori iscritti), avrebbe usufruito del trattamento agevolativo previsto per le rendite o i capitali assicurativi

. Inoltre, nella disciplina contenuta nell'art. 48 del TUIR non sussisteva alcun collegamento fra previdenza privata e previdenza pubblica-obbligatoria. L'erogazione delle prestazioni da parte dell'ente o cassa previdenziale non doveva necessariamente considerarsi complementare alla percezione della pensione pubblica, ma la funzione della previdenza privata poteva eventualmente definirsi meramente suppletiva rispetto alle prestazioni garantite dalla previdenza pubblica obbligatoria. Si riteneva, infatti, che i bisogni dei lavoratori fossero pienamente soddisfatti dal livello della protezione assicurata dalla previdenza pubblica.

3. La regolamentazione della previdenza complementare è stata profondamente riformata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al fine di prevedere "più elevati livelli di coperture previdenziali per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti su base volontaria, collettiva ed individuale".

Il complesso normativo introdotto dal d.lgs. n. 124/1993 ha dapprima subito una serie di misure correttive contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585 per poi essere profondamente innovato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Detta legge è intervenuta sull'originaria disciplina dettata dal d.lgs. n. 124/1993 con riferimento a due comparti fondamentali: quello delle modalità di gestione e quello della fiscalità. Infatti, attesa l'imprescindibilità della leva fiscale nella promozione delle forme di previdenza complementare, le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 124/1993 si erano rivelate insufficienti ad incoraggiare la destinazione del risparmio verso tali forme di previdenza

. In particolare, il d.lgs. n. 124/1993 non si era pienamente ispirato al già citato "principio" del rinvio della tassazione del reddito accantonato per fini previdenziali, prevedendo un sostanziale allineamento della disciplina fiscale della previdenza complementare a quella parzialmente agevolativa dettata per le assicurazioni sulla vita (v. F. Marchetti, Elementi ricostruttivi, op. cit., p. 34).

La disciplina tributaria della previdenza privata complementare si rinviene, anche successivamente alle modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 335, quasi esclusivamente negli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 124/1993, dedicati, rispettivamente, al regime fiscale dei contributi e delle prestazioni e a quello dei fondi pensione.

In particolare, l'art. 13 del d.lgs. n. 124/1993, di cui si tratterà più diffusamente nel prosieguo, sia nella versione originaria che in quella derivante dall'art. 11 della legge n. 335/1995, ha apportato, tra l'altro, modifiche ed integrazioni all'art. 48 del TUIR. Quest'ultimo è stato poi interamente sostituito dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

3.1 Concentrando ora l'analisi sul regime fiscale dei contributi destinati al finanziamento dei fondi pensione, è necessario anzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 124/1993, tale finanziamento si attua attraverso una pluralità di contributi, secondo formule diverse a seconda della categoria a cui appartengono gli iscritti.

Per quanto concerne i fondi pensione istituiti a favore dei lavoratori dipendenti, tali forme di

previdenza sono alimentate dai contributi del datore di lavoro e del dipendente e da quote degli accantonamenti annuali al trattamento di fine rapporto (T.F.R.). Relativamente ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 28 aprile 1993 - giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993 -, l'art. 8, comma 3, del medesimo decreto stabilisce che le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono, oltre all'ammontare delle quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore, la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla eventuale iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi.

Al riguardo, tuttavia, l'art. 8, comma 2, della legge n. 335/1995 ha previsto la sospensione, per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge, dell'obbligo di destinazione integrale degli accantonamenti annuali al TFR nel caso che si tratti di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25.

Il d.lgs. n. 124/1993, nella formulazione ante legge n. 335/1995, non modificava il regime di integrale esclusione dalla base imponibile IRPEF dei contributi destinati alla previdenza pubblica obbligatoria, mentre innovava profondamente il regime dei contributi versati dal datore di lavoro e dai lavoratori alla previdenza privata, collettiva e complementare. La disciplina fiscale, non particolarmente agevolativa, prevedeva che l'importo totale dei contributi alla forma pensionistica complementare per i quali era ammessa la deduzione non poteva superare il 10% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR.

In particolare, per quanto concerneva i contributi versati dai datori di lavoro, l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993, nella formulazione antecedente alla legge n. 335/1995, pur confermando (al comma 1 che andava a modificare la lettera a) dell'art. 48, comma 2, del TUIR) l'esclusione dei contributi medesimi dalla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente a condizione che fossero versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale, al comma 2, prevedeva che fossero deducibili dal reddito di impresa soltanto nel limite del 50% della quota di TFR destinata nell'anno al fondo.

Per favorire la destinazione di quote del TFR ai fondi pensione complementari l'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/1993 prevedeva una deroga alla modalità impositiva che l'art. 17, comma 4, del TUIR detta per le anticipazioni relative al TFR. Quest'ultimo articolo prevedeva sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto l'applicazione di una ritenuta alla fonte, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Quindi, per effetto dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/1993, gli accantonamenti annuali al TFR destinati al fondo pensione non erano soggetti ad imposta all'atto della destinazione al fondo stesso. La "non imponibilità" derivava dalla circostanza che tali accantonamenti non erano qualificabili come vere e proprie "anticipazioni". Di essi, tuttavia, si sarebbe tenuto conto nel momento della corresponsione del TFR al fine di determinare l'aliquota applicabile sul TFR effettivamente erogato.

Infine, l'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/1993 prevedeva che, in caso di destinazione al fondo pensione, in tutto o in parte, delle quote di accantonamento annuale al TFR, l'ammontare della riduzione annuale di lire cinquecentomila (prevista dall'art. 17, comma 1, del TUIR in sede di tassazione del TFR) fosse diminuita proporzionalmente al rapporto tra la quota destinata a forme di previdenza complementare e la quota di accantonamento.

Al riguardo si può rilevare che l'abbattimento di lire cinquecentomila era consentito solo in sede di tassazione del TFR e non in relazione alla tassazione delle prestazioni erogate dal fondo pensione, per le quali la quota di abbattimento andava irrimediabilmente persa.

Relativamente alla disciplina dei contributi versati dai lavoratori dipendenti alle forme pensionistiche complementari, l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 124/1993, nella versione ante legge n. 335/1995, riconosceva lo stesso regime parzialmente agevolativo previsto dall'art. 10, comma 1, lett. m) del TUIR (ora art. 13-bis, comma 1, lett. f) del TUIR) per i premi versati per contratti di assicurazione sulla vita: detrazione d'imposta nella misura massima del 27% (ridotta al 22%, a partire dal 1° gennaio 1995) dell'ammontare dei contributi versati. Detta detraibilità concorreva,

nello stesso limite di due milioni e cinquecentomila, insieme ai premi corrisposti per assicurazioni sulla vita, ai premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed ai contributi previdenziali non obbligatori per legge. Il limite di due milioni e cinquecentomila veniva elevato a lire tre milioni qualora almeno cinquecentomila lire fossero state devolute a forme pensionistiche complementari. Il concorso, però, con i premi assicurativi o altri contributi volontari determinava che, qualora il contribuente avesse già raggiunto il limite dei 2 milioni e 500 mila, il margine disponibile per l'ottenimento di uno sgravio fiscale sui contributi versati dal dipendente ai fondi pensione veniva a ridursi a 500mila lire.

Il regime appena descritto per i contributi dei lavoratori dipendenti valeva anche per i contributi versati dai lavoratori autonomi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 124/1993 il fondo pensione versava un'imposta del quindici per cento, c.d. "tassa d'ingresso", sui "contributi di qualsiasi provenienza e natura" e cioè su:

- contributi a carico del datore di lavoro;
- contributi a carico del lavoratore;
- quota di accantonamento annuale al TFR destinata al fondo pensione.

Ad esempio, fatta pari a 100 la somma dei contributi riferibili ad ogni singolo lavoratore, la contribuzione a suo beneficio sarebbe stata incrementata di un importo pari a 85.

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 124/1993, nella formulazione antecedente alla legge n. 335/1995, sulle prestazioni del fondo pensione, ivi compresi i riscatti, era attribuito al fondo stesso un credito d'imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei contributi gravati dell'imposta d'ingresso del 15%, afferenti ciascuna prestazione. Il credito d'imposta era scomputato dal fondo pensione sull'imposta del 15% dovuta per l'anno successivo o, in caso di incapacienza, dall'imposta sostitutiva prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 124/1993.

Quindi, ancorchè l'imposta d'ingresso del 15% sui contributi gravasse tecnicamente sul fondo (fra l'altro sospesa e mai applicata) essa incideva sui partecipanti, visto che la previsione normativa del credito d'imposta mirava a restituire ai lavoratori, all'atto dell'erogazione delle prestazioni, l'imposta del 15% sui contributi. Tuttavia, la concessione di tale credito d'imposta non ha rimosso l'ostacolo al decollo della previdenza complementare costituito dall'imposta d'ingresso.

3.2 Per quanto concerneva le prestazioni erogate dai fondi pensione, il legislatore aveva escluso che la prestazione del fondo potesse consistere esclusivamente nell'erogazione di un capitale, dovendo questa essere erogata per almeno il 50% in forma di rendita. Tale principio, stabilito nell'art. 7, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 124/1993, è stato confermato anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995.

Per quanto riguarda il regime fiscale delle prestazioni erogate sotto forma di rendita, il decreto n. 124/1993, nella sua formulazione originaria, non conteneva norme specifiche, sicchè tali prestazioni periodiche potevano essere qualificate o tra le "pensioni di ogni genere" di cui all'art. 46, comma 2, del TUIR (tassabili per l'intero ammontare corrisposto) ovvero tra le rendite vitalizie di cui alla lett. h) del citato art. 47 del TUIR (tassabili per il 60% del relativo ammontare), a seconda che si trattasse di erogazioni effettuate direttamente dal fondo pensione ovvero da una impresa di assicurazione sulla base di una polizza collettiva appositamente stipulata dal fondo.

Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale, per la parte consentita (50% dell'importo maturato) ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), erano soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) del TUIR, ritenendo così applicabile la disciplina propria delle c.d. "altre indennità e somme" di carattere aggiuntivo rispetto al TFR.

Il d.lgs. n. 124/1993 non affrontava però il grosso problema del trattamento riservato alle prestazioni erogate in forma di capitale nel caso in cui all'erogazione delle stesse il fondo pensione avesse provveduto sulla base di un rapporto assicurativo. Inoltre ad esse si applicavano gli artt. 16,

comma 3, e 17, comma 2, del TUIR che saranno esaminati in sede di trattazione della disciplina attualmente vigente.

4. La legge n. 335 del 1995 ha provveduto a ridisegnare la fiscalità dei fondi pensione. In particolare gli artt. 11 e 12 di tale legge hanno sostituito gli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 124/1993, disciplinanti rispettivamente il "trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni" e il "regime tributario dei fondi pensione".

Rinviando al punto 5. del presente capitolo l'esame del regime transitorio dettato dall'art. 18 del d.lgs. n. 124/1993, contenente una serie di disposizioni dirette a regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo regime per le forme pensionistiche complementari già in essere alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e per i destinatari delle prestazioni già iscritti alla data del 28 aprile 1993 a fondi pensione, si elencano brevemente le modifiche sostanziali apportate dalla legge n. 335/1995 al d.lgs. n. 124/1993 che hanno riflessi diretti sulla fiscalità dei fondi pensione:

- a) tra i soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari sono stati inseriti, accanto ai lavoratori dipendenti ed autonomi, anche i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro;
- b) è stata prevista l'abolizione dell'imposta del 15% che i fondi pensione erano tenuti a corrispondere sui contributi agli stessi annualmente versati (c.d. imposta di "ingresso");
- c) è stata prevista la deducibilità, entro determinati limiti, in luogo della detrazione d'imposta, dei contributi versati ai fondi pensione dai lavoratori;
- d) sono stati fissati nuovi criteri di tassazione delle prestazioni;
- e) è stata introdotta la concessione di un incentivo alle imprese per agevolare la devoluzione di quote del TFR al finanziamento dei fondi pensione consistente nella possibilità di costituire una speciale riserva in sospensione d'imposta;
- f) è stato modificato il regime tributario dei fondi pensione;
- g) sono state introdotte norme specifiche per i lavoratori autonomi ed i titolari di reddito d'impresa.

4.1 Si analizzano anzitutto le disposizioni recate dal nuovo art. 13 del d.lgs. n. 124/1993, come novellato dall'art. 11 della legge n. 335/1995, in tema di deducibilità dei contributi.

La nuova disciplina, ispirandosi più compiutamente al "principio" del "rinvio della tassazione del reddito accantonato per fini previdenziali" al momento dell'erogazione delle prestazioni, prevede che il versamento dei contributi dei lavoratori ai fondi pensione dia luogo ad una deduzione dall'imponibile dell'imposta personale, anziché ad una detrazione dall'imposta.

Sintetizzando, per così dire, la dinamica fiscale dei rapporti che interessano il fondo, si verifica una detassazione a monte dei contributi e l'imponibilità a valle delle prestazioni.

Inoltre, a differenza di quanto avveniva precedentemente all'emanazione della legge n. 335/1995, tale regime agevolativo non concorre con eventuali altri regimi agevolativi previsti per le diverse forme di risparmio e, in particolare, con la detrazione d'imposta prevista per i premi versati per contratti di assicurazione sulla vita, sugli infortuni e per i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

Le nuove regole tributarie stabiliscono che i benefici fiscali siano riconosciuti soltanto nel caso che i versamenti siano fatti a forme pensionistiche complementari e cioè ai fondi pensione di cui al d.lgs. n. 124/1993, con ciò escludendo i benefici stessi nel caso di enti o casse di previdenza che non perseguano, a termini di statuto, una funzione complementare della previdenza pubblica obbligatoria (F. Gallo, La disciplina tributaria, in "I fondi pensione", Quaderno di ricerca n. 5 della LUISS, Roma, 1997, pag. 93).

Prevedendosi sia versamenti contributivi da parte del lavoratore che da parte dell'impresa, è contemplata rispettivamente la deduzione dal reddito di lavoro o dal reddito d'impresa delle somme destinate alla previdenza complementare.

La deducibilità dal reddito d'impresa dei contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 124/1993 è regolata dal combinato disposto dell'art. 13, comma 2, del medesimo decreto, e degli artt. 62, comma 1, e 75 del TUIR. In particolare, tali contributi risultano deducibili per un importo che non può superare, per ciascun dipendente, il 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque per un importo non superiore a 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di un importo delle quote annualmente destinate al TFR almeno pari all'ammontare del contributo versato.

Per i lavoratori di prima occupazione, che aderiscono ai fondi istituiti su base contrattuale collettiva, non si pone il problema della verifica del rispetto di tale ultima condizione, in quanto gli accantonamenti annuali al TFR sono sempre devoluti per intero al fondo pensionistico (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 124/1993).

Il tetto massimo di 2 milioni e 500mila potrà subire delle variazioni in futuro, stante la possibilità, prevista dal comma 5 dello stesso art. 13 del d.lgs. n. 124/1993, di procedere annualmente all'adeguamento di tale importo in sede di legge finanziaria.

Appare infine opportuno sottolineare che, indipendentemente dal fatto che le somme versate ad una forma pensionistica complementare dal datore di lavoro risultino o meno per quest'ultimo deducibili dal proprio reddito, a seconda che rientrino o meno nei citati limiti, esse non concorreranno in nessun caso a determinare il reddito di lavoro del dipendente, per effetto di quanto disposto dalla nuova formulazione dell'art. 48, comma 2, lett. a) del TUIR, introdotta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 124/1993 nel testo sostituito dall'art. 11, comma 3, lett. a), della legge n. 335 ("non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124") e successivamente dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 che dispone che "non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993" (regime transitorio riservato ai vecchi iscritti e cioè ai soggetti iscritti al 28 aprile 1993 a forme pensionistiche già istituite al 15 novembre 1992). Il testo apparso in Gazzetta Ufficiale reca il riferimento al comma 1 dell'art. 18, e ciò avviene anche per i contributi versati dai lavoratori dipendenti. Tuttavia, il riferimento al comma 1 è da ritenersi errato, come ha confermato la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, ed è da considerarsi fatto al comma 7 dello stesso art. 18, il quale, al terzo periodo precisa che ai "vecchi iscritti" si applica la disciplina previgente al d.lgs. n. 124/1993.

In merito ai contributi versati dal datore di lavoro, si ritiene opportuno sottolineare che l'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 124/1993, ne prevede la deducibilità "ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi ..".

Considerato che il capo VI disciplina la determinazione del reddito d'impresa, ne discende che i datori di lavoro che non esercitino attività d'impresa (studi professionali, enti non commerciali, ecc.) non potranno dedurre dal reddito prodotto i contributi versati ex d.lgs. n. 124/1993 a favore dei propri dipendenti.

Questa limitazione appare anche dall'inciso contenuto nel paragrafo 2.2.1 n. 4 della circolare n. 326/E che recita "tuttavia, sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa soltanto fino al limite previsto per la non concorrenza dei contributi versati allo stesso fine dal lavoratore dipendente".

In particolare, il problema di indeducibilità si pone per gli enti non commerciali (pubblici e privati) che svolgono, nell'ambito dell'attività istituzionale, un'attività d'impresa, comunque non prevalente rispetto a quella principale.

Fiscalmente tali fattispecie sono regolate dall'art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, secondo il quale, in applicazione del principio dell'inerenza, nella determinazione del reddito d'impresa sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio riconducibili ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Pertanto, i contributi versati da un ente non commerciale risulteranno deducibili solo nella misura in cui sono riferibili al personale dipendente preposto al settore commerciale, rispettando comunque i limiti per singolo dipendente (2% e 2.500.000).

Per quanto attiene al trattamento fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari dai soggetti destinatari delle prestazioni, individuati dall'art. 2 del d.lgs. n. 124/1993 (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti, soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro), si può osservare quanto segue.

Con riguardo ai contributi versati dai lavoratori dipendenti, l'art. 48, comma 2, lettera a) del TUIR, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 314/1997, prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati dal lavoratore dipendente ai fondi di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 124/1993 agli stessi limiti ed alle stesse condizioni previste per la deduzione dei contributi datoriali dal reddito d'impresa e cioè quando siano di importo non superiore al 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR, a condizione che non superino l'importo prefissato di lire 2 milioni e 500mila. Inoltre, per fruire della deduzione è indispensabile che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 124/1993 prevedano che siano destinate alla previdenza complementare quote di TFR per un importo almeno pari all'ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 124/1993 (per quanto detto in precedenza in ordine alle precisazioni fatte dalla Circolare 326/E, leggasi art. 18, comma 7, del TUIR che concerne il regime transitorio applicabile ai lavoratori che risultino già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, alle forme pensionistiche già istituite ai sensi della legge n. 421/1992 e cioè ai "vecchi fondi"). Tale condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.

Anche il limite di 2 milioni e 500 mila fissato per i contributi a carico dei dipendenti è suscettibile di adeguamento in sede di legge finanziaria, sulla base di quanto stabilito dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 124/1993.

Per completezza, appare opportuno precisare che, relativamente alla contribuzione derivante dal TFR, le fonti istitutive della previdenza complementare potranno comunque prevedere, al pari di quanto obbligatoriamente stabilito per i lavoratori di prima occupazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, la destinazione al fondo pensione dell'intera quota del TFR maturata nell'anno, che in termini percentuali è pari a circa il 7,4% della retribuzione annua complessiva, o comunque di quote di TFR per un importo superiore a quello minimale (2% della retribuzione), richiesto come condizione per la deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore. Quindi, nei casi illustrati in precedenza, il contributo complessivo che potrà essere destinato al fondo pensione in regime di esenzione fiscale potrà raggiungere il tetto dell'11,4% circa della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR.

Quanto alle implicazioni fiscali derivanti dagli accantonamenti di quote del TFR alla previdenza complementare, è opportuno distinguere la posizione del datore di lavoro da quella del lavoratore dipendente.

Dal punto di vista del datore di lavoro, la deducibilità di tali quote dal proprio reddito d'impresa rimane regolata dall'art. 70 del TUIR, per effetto del quale "gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti". Pertanto, come risulta confermato dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 124/1993, non assume alcun rilievo sotto tale profilo la circostanza che gli accantonamenti a TFR siano destinati in tutto o in parte al finanziamento di un fondo pensione.

Strettamente collegata alla devoluzione di quote di TFR a favore di forme pensionistiche complementari è l'istituzione, prevista dall'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 124/1993 di una speciale

riserva di utili in sospensione d'imposta che si configura come una sorta di intervento correttivo atto a riequilibrare, almeno in parte, la situazione economico-finanziaria delle imprese aderenti alle forme pensionistiche complementari (in tal senso si veda Paolo Palmisano, I Fondi Pensione, Problemi e Prospettive, a cura di Giovanni Manghetti, Milano, 1997, pp. 114 e 115), che vedono affievolirsi una delle principali fonti di autofinanziamento, quale è quella costituita dall'accantonamento delle quote del TFR.

In particolare, viene disposta la deducibilità dal reddito di impresa del datore di lavoro di un importo non superiore al 3% delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, con la costituzione di una speciale riserva in sospensione d'imposta. Il regime di sospensione cessa, con il conseguente recupero a tassazione dell'anzidetto ammontare, se e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite nell'esercizio medesimo. La seconda parte del comma 6 dell'art. 13 dispone che nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'art. 44, comma 2, del TUIR e che, nel caso di esercizio in perdita, senza che il datore di lavoro abbia avuto, quindi, la possibilità di effettuare degli accantonamenti, la deduzione possa essere effettuata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

Ai fini della classificazione nel prospetto delle riserve ex art. 105, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, contenuto nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi, la detta riserva dovrà essere classificata tra quelle che in caso di distribuzione concorreranno a formare il reddito imponibile della società.

Sempre nell'ottica di agevolare la destinazione di quote di TFR ai fondi pensione, va considerata la disposizione recata dall'art. 3, comma 211 ter, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 la quale prevede che le imprese che devolvono quote di TFR ai fondi pensione non debbano sostenere l'onere finanziario conseguente al pagamento dell'anticipo della ritenuta IRPEF che, in qualità di sostituti di imposta, dovranno operare al momento della corresponsione delle indennità di liquidazione.

In relazione alla posizione fiscale del dipendente appare di fondamentale importanza la disposizione recata dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 124/1993 secondo cui, in deroga al comma 4 dell'art. 17 del TUIR (nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. d), punto 1, del d.lgs. n. 314/1997), non costituisce anticipazione del TFR - e quindi non è imponibile - la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Quindi, per il dipendente, si verifica un differimento della tassazione delle somme accantonate a titolo di TFR. Ciò significa che le quote di TFR destinate ai fondi pensione non si considerano percepite dal dipendente, sebbene le stesse fuoriescano dal patrimonio del datore di lavoro per entrare nella titolarità del fondo pensione, in conformità alla volontà espressa dal dipendente nel momento in cui ha aderito ad un piano pensionistico.

A completamento della disciplina del finanziamento dei fondi pensione, in un'ottica di favore per le contribuzioni dei soggetti titolari di redditi elevati, il d.lgs. 14 dicembre 1995, n. 579, emanato in attuazione di una specifica delega conferita al Governo dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, prevede all'art. 1, comma 2, la deducibilità, in misura complessivamente non superiore al 10% della retribuzione annua assunta a base del trattamento di fine rapporto eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. L'importo del suddetto massimale annuo, inizialmente fissato in L. 132.000.000, è oggetto di rivalutazione sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat e per il 1998 ammonta a L. 139.480.000. Il limite entro cui è consentita la deduzione dei contributi riferibili alla parte eccedente il suindicato massimale non può comunque superare l'ammontare di L. 16.800.000.

Quindi, in dipendenza della suindicata disposizione, e fatte salve le eventuali rivalutazioni sulla base dell'indice Istat, per le retribuzioni fino a lire 300 milioni possono coesistere diversi regimi contributivi:

- contributi obbligatori fino al massimale di lire 132 milioni;
- contributi ai fondi pensione complementari per un importo complessivo (tra datore di lavoro e dipendente) non superiore a 5 milioni di lire;
- contributi ai predetti fondi per le retribuzioni comprese nella fascia tra 132 milioni e 300 milioni di lire, per un importo non superiore a 16.800.000, risultanti dalla commisurazione del 10 per cento a 168 milioni, che sommati a 132 milioni costituiscono il limite massimo entro cui opera la copertura contributiva.

Il decreto n. 579/1995 stabilisce poi che qualora i contributi versati al fondo pensione superino complessivamente la misura del 10% del reddito annuo eccedente il massimale della base contributiva, la deduzione fiscale a favore del datore di lavoro può operare nella misura massima della differenza tra tale misura del 10 per cento e la misura del contributo del lavoratore.

Questa disposizione vuol favorire le contribuzioni volontarie del lavoratore che, quindi, può sfruttare interamente il beneficio fiscale anche in assenza di contribuzioni a carico del datore di lavoro.

In proposito, è da notare che l'art. 48, comma 2, lett. a), del TUIR, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 314/1997, stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro i contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.

Il comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. n. 579/1995 prevede poi che alla contribuzione nei confronti della quale opera la deduzione fiscale sopra descritta, si applica, ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà, nella misura del 10% conformemente all'art. 12 del d.lgs. n. 124. Invece sui contributi a carico del lavoratore si introduce un nuovo contributo di solidarietà pari al 2% in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto.

Per quanto concerne i contributi versati alle forme pensionistiche complementari da parte degli altri soggetti, diversi dai lavoratori dipendenti, rientranti nel novero dei "destinatari" di cui all'art. 2 dello stesso d.lgs. n. 124/1993, si rinvengono le seguenti disposizioni.

Per i lavoratori soci di società cooperative di produzione e lavoro l'art. 48 bis, comma 1, lett. a), del TUIR, inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 314/1997, recante la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente individuati nell'art. 47 del TUIR, dispone la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal d.lgs. n. 124/1993, mentre nel previgente art. 48, comma 8 bis, del TUIR, tali contributi godevano di un regime di deducibilità dal reddito assimilato a quello del lavoro dipendente. Viene così chiarita la non incidenza dei contributi sul superamento del limite di maggiorazione del 20% rispetto ai salari correnti che circoscrive il reddito di lavoro (circolare Assoprevidenza n. 5 del 14 marzo 1998).

Non varia, invece, rispetto a quanto introdotto dall'art. 13, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 124/1993 - come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 335/1995 - l'importo massimo contributivo escluso dalla determinazione del reddito. Tale limite consiste in un importo non superiore al 6% dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria, con un tetto di lire cinque milioni.

Si ritiene che la norma, non specificando la suddivisione del contributo fra lavoratori soci e società cooperativa, lasci la medesima alla libera contrattazione fra le parti, le quali, dunque, possono anche prevedere la contribuzione unilaterale di una sola parte sociale (in proposito F. Marchetti, *Elementi ricostruttivi*, op. cit., pag. 43; M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, 1997, p. 796).

Dalla legge si rileva che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari dagli altri soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 47, cioè dalle cooperative di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché della piccola pesca, sono esclusi dal reddito

senza il limite di cui sopra (v. Antonio Serafini, "I nuovi redditi di lavoro dipendente", il Fisco, n. 42, del 17 novembre 1997).

Per quanto riguarda i contributi versati ai fondi pensione di cui al d.lgs. n. 124/1993 dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo decreto (raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio) il comma 4 del novellato art. 13 ha aggiunto all'art. 10 del TUIR la lettera e-bis), a norma della quale dal reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato dai lavoratori in argomento sono deducibili i contributi dagli stessi versati alle predette forme pensionistiche, fino al limite del 6% del reddito stesso e comunque per un importo non superiore a cinque milioni.

Con risoluzione n. 205/E/III/5-842 dell'8 ottobre 1997, il Ministero delle Finanze ha chiarito che il reddito dichiarato da prendere in considerazione è quello indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

Si ritiene opportuno precisare che i contributi destinati alla forma pensionistica complementare non costituiscono costi inerenti l'attività di lavoro autonomo.

Anche per quanto attiene ai contributi versati dai raggruppamenti di lavoratori autonomi e di liberi professionisti è prevista la possibilità di procedere alla rivalutazione annuale in sede di legge finanziaria (art. 13, comma 5, d.lgs. n. 124/1993).

4.2 Le prestazioni erogate da un fondo pensione possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

- prestazioni in forma di trattamento periodico (rendite), per vecchiaia (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 124/1993) o per anzianità (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 124/1993);
- prestazioni in forma di capitale, ottenute attualizzando le rendite di cui al punto precedente, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato (art. 7, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 124/1993);
- riscatti della posizione individuale degli iscritti al fondo (art. 10, comma 1, lett. c), e comma 3-ter, d.lgs. n. 124/1993);
- anticipazioni per particolari finalità (spese sanitarie ed acquisto della casa di abitazione), correlate alle quote di TFR accumulate all'iscritto al fondo (art. 7, comma 4, d.lgs. n. 124/1993);
- prestazioni per invalidità e premorienza (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 124/1993).

4.2.1 Le rendite o pensioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sono state incluse nell'ambito della categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare, con il comma 7 dell'art. 13 è stata inserita nel comma 1 dell'art. 47 del TUIR una nuova previsione di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per mezzo dell'aggiunta di una lettera h-bis) riguardante "le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni". Con l'art. 4 del d.lgs. n. 314/1997 è stato inserito l'art. 48bis del TUIR, (riguardante i criteri per la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), il quale nel comma 1, lett. d), prevede che tali prestazioni periodiche "costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto".

Si ricorda sul punto che l'originaria stesura del d.lgs. n. 124/1993 si limitava invece a rinviare all'ordinaria normativa recata dal TUIR, in quanto nulla precisava in merito al trattamento fiscale delle erogazioni in forma periodica.

In tal modo, nel periodo di vigenza dell'originaria formulazione del citato decreto legislativo, è stata mantenuta una sorta di incertezza fiscale, della quale si è già detto al punto 3.2.

Come si rileva dall'esame della Circolare ABI 27 dicembre 1995, Serie tributaria n. 60,

illustrativa del "Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari", tramite l'utilizzo dell'espressione *comunque* la nuova disciplina si caratterizza ora per la uniformità del trattamento fiscale delle rendite quali che siano le modalità di erogazione adottate ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, e, quindi, in particolare, tanto nel caso in cui all'erogazione delle rendite stesse si provveda mediante convenzione con imprese assicurative ai sensi dell'art. 6, comma 2, di tale decreto legislativo, quanto nel caso in cui il fondo pensione proceda alla loro erogazione in modo diretto, avendo ottenuto autorizzazione dalla Commissione di vigilanza ai sensi del successivo comma 2-bis.

L'aliquota di imponibilità dell'87,5% tende a ridurre l'ammontare delle rendite da sottoporre ad imposizione di quanto il Fondo Pensione abbia corrisposto all'Erario a titolo di ritenuta definitiva sui redditi di capitale e diversi scaturenti dai valori acquistati dal gestore per conto del Fondo medesimo. Il fine di tale disposizione è perciò quello di ovviare, con la tassazione ridotta, ad una duplicazione impositiva sulla quota di prestazione previdenziale periodica riferibile ai proventi finanziari degli investimenti operati dal fondo (che sono attualmente sottoposti ad un prelievo impositivo che si colloca mediamente intorno al 12,5%).

Un problema non ancora risolto dalla normativa in vigore è quello del regime fiscale applicabile per le eventuali prestazioni erogate in forma di trattamento periodico per invalidità e premorienza, per le quali il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 124/1993 dispone che "sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative".

Le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte sulle prestazioni rese in forma periodica dalle forme pensionistiche complementari sono regolate dall'art. 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 recante la disciplina delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Come precisato nella Circolare ABI del 21 luglio 1997, Serie Tributaria n. 32, la norma riguarda tanto i "vecchi" che i "nuovi iscritti" e prescinde dalla circostanza che il fondo erogante sia o meno di nuova istituzione.

L'inserimento di tale disposizione ha l'effetto di estendere anche alle rendite erogate dalle forme pensionistiche complementari gli stessi criteri impositivi previsti per i redditi di lavoro dipendente in senso stretto e per le rendite vitalizie, per i quali la ritenuta è applicata sulla base delle aliquote IRPEF, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni di reddito, salvo sottoporre a conguaglio di fine anno le ritenute così operate in ciascun periodo di paga (mese).

Si rileva anche che alle citate prestazioni periodiche, previste dalla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47 del TUIR, spettano, in armonia con le ordinarie forme pensionistiche, le detrazioni per lavoro dipendente, in quanto nell'art. 47, comma 3, del TUIR (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 314/1997), che elenca i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le predette detrazioni, non sono state incluse le rendite erogate dalle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 124/1993.

Inoltre, per effetto dell'art. 16, comma 1, lettera b) del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche operate dall'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 314/1997, gli arretrati di tali prestazioni periodiche sono state inclusi tra le fattispecie reddituali assimilate a quella di lavoro dipendente per le quali è possibile, ricorrendone i presupposti, adottare la tassazione separata.

4.2.2 L'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993 detta le modalità di tassazione per le prestazioni in forma di capitale che, si rammenta, possono essere erogate, su richiesta del titolare del diritto, per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato (art. 7, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 124/1993). Tali modalità di erogazione delle prestazioni risultano confermate dall'art. 59, comma 2, della legge n. 449/1997 del quale si tratterà più diffusamente in seguito.

Per espressa previsione normativa, la disciplina delle prestazioni in forma di capitale si applica anche ai riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 124/1993.

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993, le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti erogati ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori soci di cooperative di

produzione e lavoro, sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) del TUIR. L'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993 attua anche il coordinamento fra la tassazione dei predetti capitali e quella del TFR, precisando che la riduzione annuale per il TFR e le altre indennità equipollenti prevista dall'art. 17, comma 1, del TUIR in misura pari a L. 500 mila (misura elevata a L. 600 mila dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), si applica anche a tali capitali, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare. Da ciò consegue che il beneficio rappresentato dalla detta franchigia risulta ripartito pro-quota tra le due diverse tipologie di reddito che possono ora trarre origine dagli accantonamenti del TFR. Ad esempio, supponendo che per ciascun anno di accumulazione del TFR l'accantonamento venga destinato al fondo pensione nella misura del 50% del relativo ammontare, l'abbattimento dovrà essere ripartito in parti uguali - pari a lire 300mila - tra il TFR liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro e il capitale eventualmente corrisposto al dipendente dalla forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 124/1993.

Con l'affermazione del principio che le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, ed i riscatti, quando erogati a favore di lavoratori dipendenti ovvero di lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro "sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) del TUIR" si è inteso rendere omogeneo il regime fiscale delle prestazioni in forma di capitale indipendentemente da quali siano le modalità di gestione delle disponibilità del fondo (Circolare ABI del 27 dicembre 1995, Serie Tributaria n. 60) e, quindi, tanto nel caso in cui all'erogazione del capitale stesso si provveda mediante convenzione con imprese assicurative quanto nel caso in cui si provveda mediante convenzione con altri soggetti gestori. La valenza di tale principio viene ribadita dall'art. 11, comma 3, della legge n. 335/1995 il quale, aggiungendo un ulteriore periodo all'art. 42, comma 4, del TUIR, stabilisce che la regola di determinazione dell'imponibile dettata dallo stesso comma 4 per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non si applica ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari ai sensi del d.lgs. n. 124/1993. Successivamente, però, è intervenuto il d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 che, all'art. 1, comma 5, ha fatto salva, per gli iscritti alle forme pensionistiche complementari antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, la regola di determinazione dell'imponibile dettata dall'art. 42, comma 4, del TUIR. Da ciò consegue, per i soli "nuovi iscritti", anche l'esclusione dell'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,5% prevista specificamente dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, per i capitali erogati in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

Tornando più specificamente all'esame delle modalità di tassazione delle prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, l'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993 oltre a prevedere la regola generale della tassazione separata dei capitali in questione, conferma comunque l'applicabilità della disposizione dell'art. 16, comma 3, del TUIR, il quale contempla la possibilità di rinunciare alla tassazione separata facendo concorrere il reddito in questione alla formazione del reddito complessivo sottoposto a tassazione ordinaria, quando quest'ultima risulti più favorevole al contribuente. L'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993, dispone che le prestazioni di che trattasi "sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo TUIR".

Alle prestazioni in forma di capitale in parola, per effetto del richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/1993, è applicabile il comma 2 dell'art. 17 del TUIR che dispone, tra l'altro, che il sopra indicato ammontare netto "è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore, sempreché l'importo dei contributi versati non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo, in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante".


Quindi, l'ammontare netto a cui far riferimento corrisponde all'ammontare complessivamente

liquidato all'interessato ai sensi della lett. a) del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 124/1993, assunto al netto dei contributi versati dal dipendente (nei quali non sono computate le quote di TFR destinate alle forme pensionistiche complementari), nei limiti della soglia del 4% fissata dal suddetto comma 2 dell'art. 17 del TUIR.

Attuando il riscatto in capitale, la detrazione dei contributi versati dal dipendente sarà proporzionale alla percentuale di capitale riscattato; per esempio, se i contributi versati dal dipendente ammontano a L. 30.000.000 e si riscatta il 50% del montante maturato, restano deducibili solo L. 15.000.000, pari al 50%.

Per giungere alla base imponibile occorre però fare un passo successivo e cioè deve tenersi conto anche della quota di riduzione annuale menzionata in precedenza, prevista dal comma 1 dell'art. 17 del TUIR, riferibile alle quote di accantonamento per TFR destinate al fondo pensione, determinata sulla base del criterio di ripartizione proporzionale descritto prima. Pertanto, l'importo della differenza tra il montante maturato e l'importo dei contributi a carico dei lavoratori va ulteriormente diminuito della franchigia di L. 600.000 (intera o proporzionalmente ridotta in base alla percentuale di destinazione del TFR per anno).

Riepilogando, la base imponibile per il calcolo della tassazione separata risulta così determinata:



Quanto all'aliquota applicabile alla sopra definita base imponibile, la norma sembra riferirsi ad un'aliquota diversa da quella applicabile in senso stretto, in quanto si dice che l'aliquota va determinata *secondo i criteri* di cui al comma 1 dell'art. 17 del TUIR, laddove sarebbe stato altrimenti sufficiente prevedere l'applicabilità dell'aliquota di cui a quest'ultima disposizione. L'impostazione appare coerente con la natura dei capitali in esame che condividono in parte quella del TFR ed in parte quella delle "altre indennità e somme". Più precisamente, per la determinazione dell'aliquota sembra che occorra dividere "l'ammontare netto" (al netto dei contributi del dipendente nei limiti del 4%, ma senza tener conto della riduzione pro-quota di lire 600.000 annue o della cifra proporzionalmente ridotta) per il numero di anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del capitale da erogare che, nella generalità dei casi, coinciderà con il periodo di iscrizione al fondo pensione, anche se detti anni sono maturati presso fondi diversi e sempreché nel passaggio da un fondo all'altro la posizione individuale sia stata trasferita e non riscattata. E' importante sottolineare che il periodo preso in considerazione è quello di iscrizione al fondo pensione e, eventualmente, in precedenti fondi, e non anche il periodo di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro. Il risultato di tale divisione dovrà poi essere moltiplicato per 12, in modo da ottenere il c.d. reddito di riferimento; l'aliquota ricercata sarà ottenuta dividendo per lo stesso reddito di riferimento l'imposta corrispondente calcolata sulla base della tabella delle aliquote IRPEF vigenti nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, indipendentemente dal momento

dell'effettiva liquidazione e percezione del capitale.

Trattandosi di somma inquadrata nell'ambito della categoria dei redditi di lavoro dipendente paiono doversi applicare le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 600/73. Quindi, una volta individuata l'aliquota secondo il procedimento illustrato in precedenza, la ritenuta dovrà essere operata a titolo d'acconto sulla parte imponibile del capitale erogato, al netto sia dei contributi eventualmente versati dal dipendente nei limiti del 4% della retribuzione, sia della parte di riduzione annua riferibile alla quota di TFR destinata al fondo pensione.

Di seguito si riporta un esempio numerico per una migliore comprensione del meccanismo di determinazione dell'imposta:

Montante totale maturato	200.000.000
Contributo del lavoratore	30.000.000
Riscatto del 50% del montante	100.000.000
Permanenza nel fondo pensione	20 anni
Riduzione ex art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986	300.000 x 20 anni

$$RF = \frac{100.000.000 - 15.000.000}{20} \times 12 = 51.000.000$$

Applicando al reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti per l'anno 1998, si ottiene un'imposta di L. 14.040.000.

Si determina poi l'aliquota AL dividendo l'imposta per il reddito di riferimento:

$$AL = \frac{14.040.000}{51.000.000} = 27,53\%$$

L'aliquota AL va applicata al montante (100.000.000), al netto del contributo del lavoratore (15.000.000) e scomputando la riduzione ex art. 17, comma 1, del TUIR al 50% (300.000 x 20 = 6.000.000).

$$(100.000.000 - 15.000.000 - 6.000.000) \times 27,5\% = 21.725.000 \quad (\text{imposta dovuta sul montante})$$

L'ente erogatore dovrà quindi corrispondere un montante al netto delle imposte pari a:

$$100.000.000 - 21.725.000 = 78.275.000 \text{ capitale netto liquidato}$$

Dall'esempio sopra riportato si evince facilmente che, in ragione dell'esenzione della parte di capitale liquidato corrispondente ai contributi versati dal lavoratore e scomputando la quota proporzionale di TFR versata la fondo, la tassazione effettiva si riduce dal 27,5% al 21,7%:

$$\frac{21.725.000}{100.000.000} = 21,7\%$$

Come è stato già accennato in precedenza, la normativa fin qui sinteticamente descritta vale anche per i capitali corrispondenti ai riscatti delle posizioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro. Tali riscatti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 124/1993, devono essere ammessi dallo statuto del fondo fra le opzioni possibili da esercitare nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

L'unica differenza consiste nella circostanza che, trattandosi di riscatti, l'ammontare corrisposto non sarà ovviamente soggetto al limite del 50% previsto in sede di liquidazione delle prestazioni in forma di capitale ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 124/1993.

Nell'ambito dei riscatti di cui sopra appare riconducibile anche la fattispecie contenuta nell'art. 10, comma 3-ter, del d.lgs. n. 124/1993, riguardante il riscatto della posizione individuale del lavoratore iscritto al fondo pensione in caso di morte dello stesso prima del pensionamento per vecchiaia. Il riscatto avviene a favore del coniuge ovvero dei figli, ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dei genitori; in caso di mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Nelle dette ipotesi, i soggetti appena citati appaiono acquisire il diritto alla percezione del riscatto della posizione individuale del dipendente "iure proprio", in analogia a quanto avviene per le indennità di fine rapporto di lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 2122 del codice civile, sicché le stesse potrebbero ritenersi irrilevanti ai fini dell'imposta di successione.

Anche nei confronti dei suindicati soggetti le ritenute IRPEF si effettuano secondo gli stessi criteri applicabili per i riscatti erogati a favore dei soggetti contemplati all'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993, ossia dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori soci delle cooperative, ancorché l'erogazione non avvenga a favore di questi ultimi.

La legittimità dell'applicazione di tale sistema impositivo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 10, comma 3-ter del d.lgs. n. 124/1993 appare confermata dal richiamo operato dall'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993 al comma 5 dell'art. 17 del TUIR, laddove viene dettato il principio secondo cui, nel caso di somme imputabili ad una pluralità di soggetti (come, ad esempio, in presenza di più figli del dipendente deceduto) l'imposta, benché calcolata in modo unitario, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno.

Sempre in conseguenza del richiamo al comma 5 dell'art. 17 del TUIR, è opportuno ancora precisare che nella particolare situazione in cui l'iscritto al fondo sia deceduto dopo aver maturato il diritto alla percezione di una tra le previste prestazioni in forma di capitale - sia che si tratti dell'attualizzazione delle rendite nei limiti del 50%, sia che si tratti di riscatti - ma prima di avere materialmente percepito quanto di propria spettanza, trovano allora ingresso gli ordinari principi della successione ereditaria. In questa ipotesi l'IRPEF, liquidata unitariamente, è dovuta proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascun erede ed è ammessa in deduzione dall'imponibile la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella dichiarazione presentata ai fini del tributo successorio.

4.2.3 Non risultano assoggettate ad imposizione le ipotesi di trasferimento presso un altro fondo pensionistico complementare contemplate al comma 1, lettere a) e b) e al comma 3-bis, dell'art. 10 del d.lgs. n. 124/1993, in quanto il comma 13 dell'art. 13 del decreto medesimo stabilisce che le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, purchè avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dallo stesso d.lgs. n. 124/1993.

4.2.4 Le somme erogate dalle forme pensionistiche complementari a titolo di anticipazione, sono regolate dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 124/1993 e possono essere conseguite, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, dagli iscritti ai fondi, per i quali da almeno otto anni siano accumulati contributi consistenti in quote di TFR, per fronteggiare eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del TFR di pertinenza degli iscritti.

Pur in mancanza di una espressa disposizione fiscale per tale genere di prestazioni, è opinione diffusa che le stesse siano assoggettabili al regime regolato dall'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993 in quanto si sostanziano sempre in prestazioni effettuate in forma di capitale ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto (in proposito v. Circolare ABI, Serie Tributaria n. 60 del 27 dicembre 1995, pag. 25).

4.2.5 Anche per quanto attiene le eventuali prestazioni di invalidità e premorienza per le quali in conformità all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 124/1993, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative, si è affermato che (v. Circolare ABI n. 60 cit., pag. 25) sia applicabile la disciplina generale delle prestazioni erogate in forma di capitale dal fondo pensione, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993. In particolare, per quanto riguarda le prestazioni in caso di premorienza è sorto il problema se possa applicarsi la previsione esonerativa di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 che esenta dall'IRPEF i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 13, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 124/1993 all'art. 17, comma 6, del TUIR, anche per le prestazioni corrisposte dai fondi pensione è previsto uno scambio di informazioni, da effettuare secondo le modalità previste con appositi decreti del Ministero delle Finanze, con gli altri soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza del medesimo rapporto di lavoro, soprattutto in considerazione della circostanza che l'aliquota applicabile alle prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione risulta ora del tutto autonoma rispetto a quella calcolata dal datore di lavoro per la tassazione del TFR.

4.2.6 Quanto alle prestazioni erogate in favore di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti e dai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, e quindi, in particolare, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti, occorre distinguere il caso in cui la prestazione sia erogata in forma di trattamento periodico da quella in cui sia erogata in forma di capitale.

Nel primo caso il regime impositivo è sempre quello di cui alla lett. h-bis) dell'art. 47 del TUIR, che prevede la riduzione della base imponibile all'87,5% dell'ammontare lordo erogato dal fondo pensione. Nel secondo caso, l'art. 13, comma 10, del d.lgs. n. 124/1993 dispone che le erogazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 124/1993 erogati ai soggetti in argomento, sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) del TUIR. E' prevista l'applicazione dell'art. 16, comma 3.

Il richiamo all'art. 16, comma 1, lett. c) del TUIR, fa ritenere che l'aliquota applicabile sia quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, ai sensi del comma 1 del successivo art. 18 dello

stesso TUIR.

L'applicazione dell'art. 16, comma 3, del TUIR consente al beneficiario di optare per l'assoggettamento delle somme in argomento alla tassazione ordinaria nel caso in cui quest'ultima si riveli più favorevole di quella separata.

L'originario testo dell'ultimo periodo dell'art. 13, comma 10, del d.lgs. n. 124/1993, nella versione comunque successiva alla legge n. 335/1995, recava, oltre al richiamo all'art. 16, comma 3, del TUIR, anche quello all'art. 17, comma 2, del medesimo TUIR. Tale richiamo è stato eliminato dall'art. 1, comma 7, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Il mancato richiamo all'art. 17, comma 2, del TUIR, vale a chiarire che ai lavoratori autonomi non compete l'abbattimento del 4% ai fini della determinazione della base imponibile, eliminando in tal modo alla radice i dubbi interpretativi che tale riferimento aveva suscitato, vista l'impossibilità pratica di rapportare i contributi del lavoratore autonomo in percentuale rispetto alla "retribuzione", secondo la nozione accolta dal detto comma 2 dell'art. 17.

L'art. 1, comma 3, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevede che per i redditi sottoposti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 917/1986 e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento a titolo d'acconto, nella misura del 20%.

Pertanto, se il fondo pensione al momento della liquidazione delle prestazioni in conto capitale, non opera in qualità di sostituto d'imposta, il lavoratore autonomo dovrà versare un acconto pari al 20% dell'imposta dovuta, nei termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

5. L'art. 18 del d.lgs. n. 124/1993, rubricato "Norme finali", reca una serie di disposizioni volte a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime per le forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 (15 novembre 1992) - c.d. "vecchi fondi" - e per i soggetti destinatari ad esse iscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993 (28 aprile 1993) - c.d. "vecchi iscritti" -.

5.1 Nell'ambito delle forme pensionistiche complementari che risultano istituite al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, alle quali si riferisce l'art. 18 del d.lgs. n. 124/1993 - i c.d. "vecchi fondi" - debbono considerarsi ricompresi, sulla base della volontà del legislatore di regolamentare in modo sistematico ed unitario l'intera materia della previdenza complementare:

- i fondi pensione che garantiscano prestazioni previdenziali che si collegano al sistema pensionistico obbligatorio in forma di rendita o capitale al verificarsi di condizioni anche diverse da quelle previste dall'art. 7, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 124/1993 (raggiungimento dell'età pensionabile, cessazione dell'attività lavorativa accompagnata da predeterminate anzianità di servizio o di iscrizione al fondo);
- i fondi che garantiscano prestazioni per invalidità e premorienza, siano esse collegate o meno con altre prestazioni di contenuto pensionistico o comunque previdenziale erogate in via principale. Si ricorda, in proposito, che i fondi di nuova istituzione potranno erogare prestazioni per invalidità e premorienza solamente quando le stesse assumano carattere "eventuale" rispetto alle prestazioni base individuate dall'art. 7 dello stesso d.lgs. n. 124/1993;
- i fondi che garantiscano prestazioni previdenziali, anche non qualificabili tra quelle pensionistiche, ivi inclusi i fondi che garantiscano una mera integrazione al trattamento di fine rapporto, senza collegamento alcuno con determinate anzianità minime di partecipazione al fondo;
- i fondi *misti* con i quali vengono assicurati agli iscritti prestazioni di carattere assistenziale

unitamente a quelle di tipo previdenziale;

- ogni altra forma, priva di soggettività giuridica, preordinata alla erogazione delle prestazioni sopra menzionate, ivi incluse le situazioni nelle quali le prestazioni stesse trovino fondamento in un mero impegno assunto dal datore di lavoro, anche nel caso in cui l'impegno non abbia trovato rappresentazione nella costituzione di apposito fondo al passivo del bilancio.

Per completezza di illustrazione, appare opportuno fare un cenno alla configurazione giuridica che possono assumere i fondi per il perseguimento delle finalità previdenziali.

Per i fondi di nuova istituzione vige il principio secondo cui si deve trattare di soggetti autonomi sotto il profilo giuridico, stante l'obbligo di conformarsi alle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 124/1993 (soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'art. 36 del cod. civ., distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del cod. civ.), con la sola eccezione dei "nuovi fondi" eventualmente istituiti prima del 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995 (v. art. 5).

I fondi interni, invece, devono costituirsi come patrimonio di destinazione separato ed autonomo rispetto alla società o ente pubblico istitutore (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 124/1993). Tale forma verrà assunta dai fondi aperti.

I fondi interni di "vecchia istituzione" erano invece costituiti in regime di totale libertà per quanto riguarda il relativo assetto giuridico, non sussistendo in passato i vincoli oggi stabiliti nei confronti dei fondi di nuova istituzione. In considerazione della varietà delle forme in essere, lo stesso legislatore si è fatto carico di regolamentare distintamente le diverse ipotesi di *fondi interni*, cioè quelli privi di una distinta soggettività giuridica, costituiti e direttamente gestiti da società e enti datori di lavoro ai fini del relativo adeguamento ai nuovi criteri fissati dalla riforma.

Dall'art. 18, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 124/1993 si può desumere che le forme pensionistiche interne preesistenti possono essere sostanzialmente ripartite in due categorie:

a) forme già configurate ai sensi dell'art. 2117 cod. civ., nel senso cioè di forme che alla data del 28 aprile 1993 abbiano già formato un patrimonio di destinazione nell'ambito del più generale patrimonio della società o dell'ente;

b) altre forme per le quali alla data predetta non si è ancora provveduto alla individuazione di un patrimonio di destinazione. Si tratta di una categoria nella quale appaiono riconducibili in via residuale tutti i "vecchi fondi" privi di patrimonio di destinazione "comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione", ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 124/1993.

Si segnala che sulla base della disciplina transitoria di carattere generale:

a) per le forme *già configurate come patrimonio di destinazione* nell'ambito del più generale patrimonio della società o dell'ente, le quali abbiano tenuto una distinta contabilizzazione delle operazioni relative al patrimonio separato, è previsto l'obbligo di dotarsi - entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993 - di strutture gestionali amministrative e contabili separate (art. 18, comma 1, secondo periodo);

b) nell'ipotesi delle *altre forme che non sono configurate* come patrimonio di destinazione, i soggetti titolari delle stesse sono tenuti al rispetto - entro due anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993 - dell'obbligo di adottare una apposita deliberazione di formazione di un patrimonio di destinazione, nonché di quello di dotare il patrimonio di destinazione di strutture gestionali amministrative e contabili separate (art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 124/1993).

I fondi interni bancari ed assicurativi risultano esonerati dall'osservanza dei descritti adempimenti, nel senso che:

a) le forme *già configurate come patrimonio di destinazione* non sono tenute a dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate;

b) le forme *non configurate* come patrimonio di destinazione non hanno né l'obbligo di costituire il patrimonio di destinazione né quello di dotarsi di strutture separate. Il particolare tipo di controllo al quale sono sottoposte le imprese bancarie ed assicurative è stato evidentemente giudicato dal legislatore un elemento sufficiente a garantire le obbligazioni assunte dal fondo pensione nei confronti degli aderenti. La mancanza di precisi obblighi nel senso appena descritto non impedisce comunque che agli stessi si aderisca in via volontaria.

5.2 Come già detto, è fondamentale sottolineare la distinzione tra quello che è il regime applicabile ai "vecchi fondi", cioè alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data del 15 novembre 1992, da quello stabilito per i "vecchi iscritti", intendendosi per tali i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993 alle vecchie forme pensionistiche complementari.

La qualifica di "vecchi iscritti" si può riconoscere a tutti coloro che alla data del 28 aprile 1993 erano destinatari delle prestazioni di contenuto previdenziale, anche se non pensionistico (a titolo esemplificativo le prestazioni per invalidità e premorienza nonché quelle che garantissero una mera integrazione al trattamento di fine rapporto), assicurate da un "vecchio fondo".

La qualifica di "vecchio" iscritto rappresenta uno stato permanente del lavoratore cui ha diritto per l'intera vita lavorativa fino a che rimanga iscritto a forme di previdenza integrativa e che non risente delle successive vicende che possono influenzare la posizione previdenziale individuale dell'interessato (trasferimento ad altro fondo pensione, anche di nuova istituzione, a condizione che non si sia verificato il riscatto - v. in proposito la già citata circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E del Ministero delle Finanze).

Per l'Assoprevidenza (circolare 14 marzo 1998, n. 5) la posizione ministeriale del tutto condivisibile necessiterebbe di ulteriori chiarimenti. Infatti, ad avviso di detta Associazione, laddove si ha la perdita della qualifica di "vecchio iscritto" in conseguenza del riscatto, si assumerebbe una posizione troppo rigida, non tenendo nel dovuto conto il fatto che il riscatto della posizione previdenziale può essere conseguenza di eventi indipendenti dalla volontà o dalla situazione personale dell'iscritto (ad esempio, licenziamento del lavoratore o scioglimento del fondo pensione). A giudizio dell'Assoprevidenza, inoltre, la circolare ministeriale resta nel vago quando non chiarisce se la qualifica di "vecchio iscritto" si mantiene in caso di trasferimento della posizione presso qualsiasi forma previdenziale costituita ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, anche, quindi, se si tratta di fondo aperto ex art. 9.

La circostanza che la persistenza della qualità di "vecchio iscritto" sia condizionata al fatto che non si sia verificato il riscatto della propria posizione previdenziale comporta che, per i contributi versati ai fondi pensione, relativamente ai dipendenti iscritti alla data del 28 aprile 1993 che abbiano riscattato la propria posizione previdenziale dopo tale data, va applicato il regime fiscale che il nuovo testo dell'art. 48, comma 2, lett. a), del TUIR prevede per i nuovi iscritti. Detti contributi pertanto, se riferibili al datore di lavoro, sono in ogni caso esclusi dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta; se invece riferibili al dipendente, sono esclusi dal reddito sempre che:

- di importo non superiore al 2% della retribuzione annua complessiva e comunque a L. 2.500.000;
- un pari importo del TFR sia destinato al fondo.

E' fondamentale la posizione assunta dai "vecchi iscritti", in quanto tali soggetti conservano i benefici di cui all'art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 124/1993 per quanto riguarda la deducibilità integrale dei contributi, e ciò anche indipendentemente dal passaggio da una forma pensionistica complementare di vecchia ad una di nuova istituzione.

Quindi, come si dirà anche più specificatamente nel prosieguo, la deducibilità integrale dall'imponibile dei contributi spetta anche nel caso in cui il vecchio iscritto acceda ad una nuova forma pensionistica complementare, con conseguente trasferimento a favore sia dell'interessato (i contributi non entrano nella di lui base imponibile, indipendentemente dal loro ammontare e senza necessità di ricorso a quote di TFR), che del nuovo datore di lavoro (i contributi sono integralmente deducibili dal relativo reddito d'impresa e non concorrono comunque alla formazione del reddito del lavoratore), del beneficio di natura fiscale.

Tale regola è anche in linea con il principio stabilito dall'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 124/1993, che prevede che le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. n. 124/1993.

Tale principio, in virtù del richiamo operato dall'art. 18, comma 7, penultimo periodo del decreto legislativo 124/1993, all'art. 13, comma 13, del decreto medesimo, si applica anche al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. n. 124/1993, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del codice civile.

In buona sostanza, mentre per i "vecchi fondi" la normativa risulta ispirata al criterio della conservazione della disciplina pregressa in termini di modelli gestionali, in quanto l'art. 18, comma 1, stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 6, nella parte concernente gli obblighi di gestione delle risorse del fondo in base ad apposite convenzioni, per i "vecchi iscritti" l'art. 18, comma 7, garantisce il mantenimento della precedente disciplina in tema di determinazione delle contribuzioni (non si applica l'art. 8 del d.lgs. n. 124/1993). Infatti, come già detto, tali soggetti godono di un regime di "ultrattività" della precedente disciplina tributaria, con specifico riferimento al trattamento dei contributi (art. 18, comma 7, d.lgs. n. 124/1993), stante la sancita inapplicabilità delle disposizioni previste dall'art. 13, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 124/1993.

5.3 Si esaminano ora in modo più particolareggiato le norme contenute nell'art. 18 del d.lgs. n. 124/1993 che hanno una rilevanza ai fini fiscali.

L'esame parte dalle norme di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 18 del d.lgs. n. 124/1993.

Come già accennato, l'art. 18, comma 7, fa salva la preesistente normativa in tema di deducibilità dei contributi da parte sia del datore di lavoro sia del dipendente, dichiarando espressamente che per i c.d. "vecchi iscritti" non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/1993 (cfr. anche Circolare del Ministero delle Finanze n. 46/E del 22 febbraio 1996).

Per i "nuovi iscritti" aderenti ai "vecchi fondi", invece, l'art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 124/1993 conferma l'applicabilità della nuova normativa, in quanto stabilisce che "per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite". Pur trattandosi di disposizione di non agevole lettura, da un esame sistematico della normativa si deve ritenere che la stessa valga a confermare che in presenza di "nuovi iscritti" non possono essere invocate le deroghe espressamente introdotte per i "vecchi iscritti", anche quando si tratta di fondi di vecchia istituzione.

5.3.1 Si esamina ora in modo specifico il trattamento dei contributi del datore di lavoro.

VECCHI ISCRITTI - Per i destinatari iscritti alla data del 28 aprile 1993 a fondi pensione già in essere alla data del 15 novembre 1992 resta confermata la deducibilità dei contributi secondo la normativa precedentemente in vigore, nel senso che gli stessi potranno essere portati integralmente in deduzione dal reddito d'impresa.

NUOVI ISCRITTI - Per ciò che concerne i c.d. "nuovi iscritti", si applicano integralmente le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/1993. Ciò risulta dall'art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 124/1993.

Quindi, i contributi versati dal datore di lavoro a favore di "nuovi iscritti" a "vecchi fondi" risultano deducibili dal reddito d'impresa esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 124/1993.

Una regola speciale viene dettata dall'art. 3, comma 25, della legge n. 335/1995, secondo cui i "vecchi fondi" di cui all'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 124/1993 possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124/1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto. Tale disposizione intende consentire ai "vecchi fondi" che prevedessero le dette contribuzioni in cifra fissa di estendere lo stesso criterio di determinazione dei contributi anche ai "nuovi iscritti" - in deroga all'art. 8 del d.lgs. n. 124/1993, secondo cui i contributi devono invece essere stabiliti in percentuale della retribuzione - fermo tuttavia rimanendo l'obbligo del rispetto dei limiti fissati dalla nuova normativa alle agevolazioni fiscali.

Tale posizione è stata ribadita dal Ministero delle Finanze il quale con risoluzione n. 217/E/III/5-1515 del 12 novembre 1997, oltre a ribadire che "le forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa (piuttosto che in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR), fermi restando, per i soggetti iscritti a partire dal 28 aprile 1993, le condizioni ed i limiti alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 124/1993", ha anche ritenuto che, poichè le predette disposizioni mirano ad incentivare l'utilizzo del TFR quale fonte di finanziamento - senza renderlo obbligatorio (ma facoltativo) per i vecchi iscritti a vecchi fondi -, nel caso in cui sia prevista la destinazione di quote dal TFR al finanziamento delle posizioni previdenziali già in essere, debba riconoscersi il trattamento previsto dal citato art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 124/1993, ai sensi del quale non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Un'altra deroga speciale è quella recata dal comma 8-quater del d.lgs. n. 124/1993, per le forme pensionistiche complementari di cui ai commi 8-bis e 8-ter del medesimo d.lgs. n. 124/1993. I predetti commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, introdotti dal d.lgs. n. 585/1993, disciplinano la situazione dei fondi gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione che hanno presentato domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per usufruire di tale disciplina per un periodo transitorio di 8 anni, necessario per consentire ai fondi stessi di passare al sistema contributivo senza subire squilibri finanziari. Fino al termine di detto periodo transitorio beneficiano del preesistente regime fiscale anche i contributi versati con riferimento agli iscritti dopo il 28 aprile 1993.

Va rilevato che nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, non è stata, invece, riprodotta, nè richiamata (e, pertanto deve ritenersi non più in vigore), la disposizione di cui all'art. 15, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, sempre in materia di disciplina transitoria dei contributi versati per previdenza complementare, ha stabilito che i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della più volte citata legge n. 335/1995), mantengono, limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di 4 anni. Per tali soggetti la disposizione non richiamata prevedeva l'applicazione di una detrazione d'imposta relativamente ai contributi versati, e, per i datori di lavoro, la deducibilità nella determinazione del reddito d'impresa limitatamente al 50% della quota di TFR destinata nell'anno ai fondi medesimi. (In tal senso vedasi circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 19 dicembre 1997).

5.3.2 Si esamina ora il trattamento dei contributi dei dipendenti.

VECCHI ISCRITTI - Per i destinatari iscritti alla data del 28 aprile 1993 a fondi pensione già in essere alla data del 15 novembre 1992 restano confermate le regole di deducibilità fissate dalla normativa persistente (art. 48, lett. a, del TUIR nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 124/1993). In virtù di tale normativa tali contributi restano esclusi per l'intero ammontare dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente in capo agli interessati, congiuntamente ai contributi a tale titolo versati dal datore di lavoro.

NUOVI ISCRITTI - Per i "nuovi iscritti" a "vecchi fondi" non si applicano le norme di deroga che si applicano ai "vecchi iscritti". Conseguentemente i contributi versati dai lavoratori dipendenti nella qualità di "nuovi iscritti" a "vecchi fondi" non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dall'art. 48, comma 2, lett. a) del TUIR, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 314/1997. Anche ai contributi dei dipendenti si applicano le sopra riportate ipotesi di deroga per i casi di fondi con contribuzione in cifra fissa e per i fondi cd. "a ripartizione".

5.3.3 Si esamina ora il trattamento fiscale dei contributi derivanti dalle quote di accantonamento annuale al TFR.

Le forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992 erano prevalentemente, se non esclusivamente, alimentate dai contributi del datore di lavoro e del dipendente, senza che assumessero una particolare importanza le quote di accantonamento annuale al TFR, che invece costituiscono uno degli elementi cardine ai fini del finanziamento dei fondi di nuova istituzione. Inoltre, in futuro tali quote avranno un notevole rilievo anche per il finanziamento dei "vecchi" fondi pensione. Ciò soprattutto per la necessità di consentire sia al datore di lavoro che ai lavoratori di beneficiare del sopra descritto regime di deducibilità dei contributi che, come si è visto, per i "nuovi iscritti" ai "vecchi fondi" è riconosciuto solo a patto che una quota almeno pari di TFR sia devoluta al finanziamento del fondo pensione. Ovviamente il discorso assume ancor maggiore importanza per i lavoratori "di prima occupazione" per i quali, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 124/1993, è prevista l'integrale destinazione alla forma pensionistica complementare degli accantonamenti annuali al TFR.

Ciò premesso, non essendo stata dettata alcuna disciplina specifica per dette quote, qualora siano destinate ai "vecchi fondi", troverà applicazione il regime fiscale visto in precedenza che prevede:

- l'ordinario regime di deducibilità a favore del datore di lavoro degli accantonamenti per TFR ai sensi dell'art. 70 del TUIR;
- la costituzione di una speciale riserva di utili in sospensione d'imposta a favore del datore di lavoro, da alimentare mediante accantonamenti deducibili commisurati in percentuale (3%) delle quote destinate al fondo pensione;
- che la quota di accantonamento annuale del TFR destinata a forme pensionistiche complementari non sia imponibile per i lavoratori dipendenti e non costituisca un'anticipazione di TFR.

5.3.4 Il legislatore, con la formulazione dell'art. 48, comma 2, lett. a), nel testo novellato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 314/1997, ha inteso differenziare la disciplina fiscale dei contributi, in ragione della destinazione degli stessi ad una prestazione previdenziale od assistenziale o del carattere obbligatorio o meno della contribuzione.

In particolare, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, cioè quelli versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, in ottemperanza a disposizioni di legge, sono esclusi dalla base imponibile senza alcun limite d'importo; viceversa, nella previgente disposizione, erano esclusi

dalla base imponibile i contributi a fini previdenziali versati in conformità alle sole disposizioni di legge e quelli a fini assistenziali versati, oltre che in conformità alle disposizioni di legge, anche in conformità alle disposizioni contrattuali o di accordo o regolamento aziendale.

I contributi di assistenza sanitaria facoltativi, cioè quelli versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, prima integralmente esclusi dalla base imponibile, vengono adesso esclusi per un importo non superiore complessivamente a 7 milioni.

Come si è già visto, resta invece invariato il regime dei contributi previdenziali versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la nota differenziazione tra apporti versati dal datore di lavoro e apporti versati dal lavoratore.

La diversità della disciplina fiscale applicabile ai contributi di natura previdenziale e a quelli di natura assistenziale non obbligatori pone l'obbligo per i fondi, enti o casse che perseguono entrambe le finalità di dotarsi di una gestione e di una contabilità separata per le due tipologie di prestazione.

I fondi misti di carattere previdenziale e assistenziale, quando costituiti ante 15 novembre 1992, dovrebbero ritenersi attratti nella nozione di forme pensionistiche complementari di vecchia istituzione ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del d.lgs. n. 124/1993, con l'effetto che per i c.d. "vecchi iscritti", in base alla deroga contenuta nel comma 7 del medesimo articolo, deve considerarsi comunque vigente il regime preesistente all'entrata in vigore del cennato d.lgs. n. 124/1993 e, dunque, anche al nuovo d.lgs. n. 314/1997.

Del resto, il predetto richiamo contenuto nella nuova lett. a) del comma 2, dell'art. 48, che fa salve le situazioni già contemplate dall'art. 18 del d.lgs. n. 124/1993, supera anche la previsione abrogativa del 3° comma dell'art. 9 del d.lgs. n. 314/1997, che stabilisce la cancellazione di tutte le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente diverse da quelle considerate nel TUIR.

Per quanto detto, le disposizioni relative al nuovo tetto di 7 milioni e alla qualificazione rigorosamente sanitaria dei contributi esentati non sembrerebbero doversi applicare alle situazioni considerate, ma esclusivamente ai "nuovi iscritti" ai fondi in parola, per i quali soltanto, dunque, sarà necessario tenere gestioni separate.

Inoltre, appare opportuno ricordare che il nuovo art. 48, comma 2, lett. a), prevede che i contributi assistenziali "facoltativi" che non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 7 milioni di lire, sono solo quelli destinati ad assistenza sanitaria, mentre non viene riconosciuto alcun genere di agevolazione ai contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sanitario. Per l'esame dei criteri volti a differenziare l'assistenza sanitaria da quella sociale si veda il punto 2.2.1 della circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997. La diversità del trattamento fiscale, nell'ambito dei contributi assistenziali, tra quelli sanitari e quelli sociali, comporta la necessità per gli enti e le casse che perseguono entrambe le finalità assistenziali (sanitarie e sociali) di dotarsi di strutture gestionali e contabili separate, al fine di distinguere tra detti contributi, secondo che vadano ad alimentare l'assistenza sociale o la sanitaria.

Secondo la circolare Assoprevidenza n. 5 del 14 marzo 1998 tra i contributi assistenziali a fini sociali rientrano, altresì, quelli versati a fronte di prestazioni di invalidità e premorienza, i quali sono conseguentemente imponibili in capo al lavoratore. Detta Associazione ritiene tuttavia che laddove si versino contributi ad un fondo pensione che offra altresì prestazioni di invalidità e premorienza, queste ultime siano da considerarsi accessorie alle prestazioni previdenziali ed i relativi contributi seguire dunque il regime proprio dei contributi previdenziali.

Non sono comunque imponibili, purchè determinate e distinguibili, le somme versate a casse (o compagnie di assicurazioni) per la copertura di rischi professionali, per la motivazione già descritta nella parte I del presente lavoro.

Un'ulteriore implicazione è che tali somme, se versate ad un fondo pensione, non sembrano debbano incidere sul superamento del plafond di deducibilità dei contributi.

5.4 Ai sensi dell'art. 18, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 124/1993, per quanto concerne le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 ai soggetti ad esse iscritti alla data del 28 aprile 1993 ("vecchi iscritti" a "vecchi fondi"), non si applica la normativa in tema di prestazioni di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 124/1993, e pertanto vige la libertà negoziale. La mancata applicabilità dell'art. 7 ai "vecchi" iscritti ha come conseguenza di primario rilievo di consentire solo ai predetti soggetti di ottenere l'erogazione delle prestazioni in capitale fino al 100% dell'importo a loro favore maturato.

In proposito, però, si ricorda che è recentemente intervenuta la disposizione di cui all'art. 59, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica" (cd. legge collegata alla Finanziaria 1998) che ha, tra l'altro, limitato la possibilità per i fondi pensione di erogare le prestazioni in forma di capitale. La norma in questione stabilisce in particolare che: "per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998 a carico delle forme ... e di quelle previste dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni ... non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, Restano comunque ferme le disposizioni di cui al d.lgs. n. 124/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto".

Viene così introdotta la regola per cui dal 1° gennaio 1998 non sono più applicate le disposizioni che consentono l'erogazione in capitale della prestazione previdenziale, con la conseguente necessità di provvedere all'erogazione in forma di rendita.

La questione presenta aspetti profondamente problematici, in quanto il mutamento di disciplina apportato dall'art. 59, comma 2, della legge n. 449/1997 in materia previdenziale, rende alquanto incerta la portata della disciplina del d.lgs. n. 124/1993.

La norma in esame ha dato luogo a molteplici interpretazioni, soprattutto in ordine ai soggetti ai quali è applicabile.

L'Assoprevidenza ha ritenuto, nella circolare del 28 gennaio 1998, n. 3 che la disposizione trovasse applicazione ai vecchi iscritti a regimi complementari operanti sulla base della prestazione definita e non alle forme organizzate in regime di contribuzione definita, siano esse vecchi o nuovi fondi.

La dottrina che si è occupata del problema (A.D. Candian, "Fondi, non c'è solo la rendita", in Il Sole 24 ore del 4 giugno 1998) ha rilevato una evidente e piena contraddittorietà del comma 2 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 con la disciplina dettata dall'art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 124/1993 per i fondi pensione preesistenti, ai quali non si applica la limitazione di cui all'art. 7, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 124/1993, trovando applicazione, invece, la disciplina pattizia.

Quanto alle prestazioni erogate dai fondi pensione a coloro che si sono ad essi iscritti successivamente alla data del 28 aprile 1993, l'art. 7 del d.lgs. n. 124/1993 dovrebbe essere, per effetto dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 59 del d.lgs. n. 449/1997, pienamente applicabile (a parte limitatissime eccezioni), con la conseguenza che le medesime possono essere solo quelle individuate dal predetto art. 7 (prestazioni in forma di trattamento periodico per vecchiaia ed anzianità, prestazioni in forma di capitale ottenute attualizzando le rendite per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato, riscatti della posizione individuale, anticipazioni per particolari finalità, prestazioni per invalidità e premorienza).

Per ciò che attiene in maniera specifica al trattamento fiscale delle prestazioni, è fondamentale porre in evidenza che la normativa transitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 124/1993 di per sé non contiene nessuna norma che salvaguardi il regime preesistente alla legge n. 335/1995; ciò poteva far ritenere che il nuovo regime impositivo introdotto dalla legge n. 335/1995 sia divenuto operante a livello generale indipendentemente dal fatto che si tratti di prestazioni rese da "nuovi" o da "vecchi fondi", e a favore sia di "nuovi" che di "vecchi iscritti".

Tale orientamento risultava condiviso anche dall'ABI la quale, nella richiamata Circolare n. 60 del 27 dicembre 1995, aveva affermato che "da un esame sistematico dell'intero provvedimento, tenendo conto anche delle previsioni recate dalla legge n. 335/1995, emerge pur sempre la già rimarcata volontà del legislatore di condurre ad unitarietà, all'interno della nuova disciplina, un complesso di situazioni preesistenti prive in passato di uno specifico quadro normativo, che trovano ora, comunque, una disciplina di carattere generale nel d.lgs. n. 124/1993 per il mero fatto che quest'ultimo ne consente la sopravvivenza nel rispetto di una serie di condizioni (obblighi di adeguamento, sottoposizione al controllo esercitato dalla Commissione di vigilanza, etc.). In quest'ottica, pertanto, si dovrebbe concludere che anche le prestazioni rese da <<vecchi fondi>> a <<vecchi iscritti>> sono comunque effettuate <<ai sensi>> del provvedimento considerato nel suo complesso".

Lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare n. 46/E del 22 febbraio 1996, aveva affermato espressamente che la nuova disciplina si applicava alle prestazioni periodiche comunque erogate dai fondi pensione a decorrere dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, che ha modificato il d.lgs. n. 124/1993) e, quindi, senza operare alcuna distinzione né tra fondi pensione "vecchi" o "nuovi", né tra iscritti "vecchi" o "nuovi".

Tuttavia, come si dirà meglio al punto 5.4.3.1 del presente capitolo, mentre per i "nuovi iscritti" l'operatività delle nuove disposizioni appare espressamente confermata dalla mancanza di deroghe esplicite, nonché dal più volte ricordato art. 18, comma 8, nel quale è dettato il principio generale dell'attrazione dei detti soggetti al regime oggi vigente, non soltanto ai fini impositivi, occorre rilevare che con il già menzionato decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 il legislatore è intervenuto operando una specifica deroga in tema di trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari in forma di capitale, facendo salva l'applicazione della disciplina previgente per ciò che concerne la tassazione dei capitali percepiti da soggetti qualificabili come "vecchi iscritti".

Si esamina ora in modo specifico il trattamento delle prestazioni erogate da forme pensionistiche complementari di vecchia istituzione.

Ai fini di quanto si dirà nel prosieguo appare utile ricordare che la possibilità per le forme pensionistiche complementari di gestire le proprie risorse in forma assicurativa (attraverso polizze di assicurazione e contratti di capitalizzazione di cui ai rami I e V del punto A della tabella di cui all'allegato I al d.lgs. n. 174/1995) appare riservata solo ai "vecchi fondi", in virtù della deroga di cui all'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 124/1993. Tale modalità è invece preclusa per i fondi di nuova istituzione, in seguito al divieto posto dallo stesso d.lgs. n. 124/1993, che ha l'effetto di limitare i rapporti con le imprese di assicurazione alle sole gestioni di cui al ramo VI del punto A (con l'eccezione di cui al comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 124/1993 medesimo, cioè per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza) della tabella di cui all'allegato I al d.lgs. n. 174/1995.

Le prestazioni di carattere periodico erogate dalle forme pensionistiche complementari possono essere effettuate in forma diretta oppure tramite imprese di assicurazione.

5.4.1 Si analizza anzitutto il caso in cui le prestazioni di carattere periodico vengano effettuate in forma diretta da parte delle forme pensionistiche complementari di vecchia istituzione.

Precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 335/1995, tali somme erano riconducibili nella categoria delle pensioni <<di ogni genere>> ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del TUIR e come tali assoggettate per l'intero ammontare corrisposto all'ordinario regime della ritenuta d'acconto previsto per i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973.

Con l'entrata in vigore della legge n. 335/1995 tali somme sono state incluse nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente essendo "prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del d.lgs. n. 124/1993" (lett. h bis dell'art. 47, comma 1, TUIR), con base imponibile limitata all'87,5% dell'ammontare corrisposto (art. 48 bis, comma 1, lett. d), del TUIR introdotto dal d.lgs. n. 314/1997).

La norma riguarda tanto i "vecchi" che i "nuovi iscritti" e prescinde dalla circostanza che il fondo erogante sia o meno di nuova istituzione. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte, esse sono disciplinate dal nuovo art. 24 del d.P.R. n. 600/1973 concernente le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 314/1997.

5.4.2 Le rendite erogate tramite la stipula di polizze collettive con una impresa di assicurazione, con la quale le vecchie forme pensionistiche complementari si erano convenzionate prima della legge n. 335/1995 venivano ricondotte a quelle di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 47 del TUIR (rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso) e sottoposte all'imposizione personale per il 60% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 48, comma 7, dello stesso TUIR. Anche ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte si faceva riferimento all'art. 33, comma 3, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al TUIR. Con l'entrata in vigore della legge n. 335/95 per le rendite in esame trova applicazione la disciplina descritta al punto 5.4.1..

5.4.3 Passando alle prestazioni in forma di capitale, occorre, in primo luogo, sottolineare la duplicità delle problematiche affrontate a seconda che tali erogazioni vengano effettuate in forma diretta dai fondi pensione oppure attraverso imprese di assicurazione, come può avvenire nel caso in cui una forma pensionistica complementare di vecchia istituzione abbia stipulato apposite polizze collettive per la gestione delle proprie risorse.

Ciò premesso, il regime descritto ai successivi punti 5.4.3.1 e 5.4.3.2 può considerarsi ancora valido nella misura in cui non si ritenga applicabile quanto disposto dall'art. 59, comma 2, della legge n. 449/1997 circa la preclusione della possibilità di trasformare le quote di pensione in capitale.

5.4.3.1 In primo luogo si esamina l'ipotesi in cui l'erogazione dei capitali avvenga in forma diretta da parte delle forme pensionistiche complementari, già costituite alla data del 15 novembre 1992, in favore dei soggetti a queste ultime iscritti prima della data del 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993). E' necessario rilevare che sul tema è intervenuta la disposizione introdotta dall'art. 1, comma 5, del già menzionato decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante "disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997".

Il fine che si è posto il legislatore della legge n. 30/1997 è quello di conservare per i "vecchi iscritti" il regime tributario antecedente a quello introdotto in materia dall'art. 13 del d.lgs. n. 124, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 335/1995. Infatti, il predetto art. 1, comma 5, reca una previsione in base alla quale la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993, riguardante la tassazione delle prestazioni in forma di capitale corrisposte dai fondi pensione, deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 124/1993 (cd. "nuovi iscritti").

A seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 30/1997, si può affermare che le disposizioni che regolano la tassazione dei capitali erogati in forma diretta a favore dei "vecchi iscritti" sembrano considerare non solo i c.d. "vecchi fondi", ma riguardano potenzialmente anche i "nuovi fondi", con riferimento a quei destinatari che conservino la qualifica di "vecchi iscritti" avuto riguardo alla posizione dagli stessi assunta alla data del 28 aprile 1993.

Le erogazioni di capitale effettuate in forma diretta dal fondo a favore di "vecchi iscritti" continuano ad essere riconducibili alla categoria delle cd. "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti" (di lavoro dipendente) disciplinata dall'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR, considerata la circostanza che gli interventi normativi

attuati sia con il d.lgs. n. 124/1993 che con la legge n. 30/1997 riguardano esclusivamente le regole di determinazione dell'aliquota applicabile.

Tale precisazione ha come risultato quello di limitare alla sola categoria dei "nuovi iscritti" il regime previsto per i capitali in discorso ai sensi dell'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/1993 (nel testo integralmente riformulato dalla legge n. 335/1995), che si incentra, come già illustrato, sull'applicabilità di un'aliquota speciale da determinare con i criteri fissati dal comma 1 dell'art. 17 del TUIR ai fini del calcolo dell'aliquota prevista per la tassazione del TFR. Infatti, secondo quanto visto in precedenza, il rinvio ai criteri validi per l'individuazione dell'aliquota propria del TFR fa sì che ai capitali in discorso si applichi un'aliquota del tutto autonoma rispetto a quest'ultima.

Quindi, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 30/1997 l'imposta sui capitali in discorso è strettamente collegata alla qualifica fiscale del percettore ("vecchio" o "nuovo iscritto") senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la forma pensionistica complementare sia inquadrabile tra i "vecchi fondi" o tra i "nuovi fondi".

In particolare, per i "vecchi iscritti" continuano ad applicarsi le modalità impositive vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995 (avvenuta il 17 agosto 1995), che ha interamente riformulato l'art. 13 del d.lgs. n. 124/1993 (prevedendo in particolare l'art. 13, comma 9). Più specificatamente risulta applicabile il testo originario del d.lgs. n. 124/1993 che si limitava (al vecchio comma 6) a confermare l'applicabilità del preesistente regime di tassazione separata.

Ciò posto, la norma di riferimento ai fini della individuazione sia della base imponibile che dell'aliquota applicabile deve essere identificata nell'art. 17, comma 2, del TUIR secondo cui le indennità di che trattasi sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo "con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1" dello stesso articolo 17, vale a dire con la stessa aliquota applicata per la tassazione del TFR da parte del datore di lavoro.

In definitiva, la disciplina propria delle c.d. altre indennità e somme determina l'esonero da tassazione dei contributi del dipendente nel limite del 4% della retribuzione e l'applicazione della medesima aliquota prevista per la tassazione del TFR sull'importo che residua una volta dedotti i predetti contributi, indipendentemente da quali siano le componenti che ne hanno determinato la formazione (contributi del datore di lavoro, contributi del dipendente eccedenti la percentuale del 4% della retribuzione, rendimenti riconosciuti alle somme accumulate, altro).

5.4.3.2 L'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, presenta esclusivo interesse per le forme pensionistiche complementari di vecchia istituzione che abbiano scelto di stipulare apposite polizze collettive aventi come diretti beneficiari i dipendenti assicurati (schema del contratto a favore di terzi).

La norma, con la quale si stabilisce che anche la disposizione contenuta al comma 4 dell'art. 42 del TUIR introdotta dall'art. 11, comma 3, della legge n. 335/1995, deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993 ("nuovi iscritti"), vale ad affermare, come già detto, la continuità nei confronti dei "vecchi iscritti" del regime fiscale preesistente alla legge n. 335/1995, imperniato sulla classificazione nell'ambito della categoria dei redditi di capitale dei rendimenti riconosciuti dalle imprese di assicurazione sulle dette polizze collettive.

In tal modo, per i "vecchi iscritti" continuano ad operare i criteri fissati dalla circolare "Guarino" (Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 1987), con ciò assecondando l'esigenza di assicurare il rispetto del principio della garanzia dei diritti "quesiti" dei "vecchi iscritti", fissato dalla legge n. 421/1992 di delega per il riordino del sistema previdenziale. In termini concreti, infatti, secondo tale legge di delega, i vecchi iscritti non dovevano avere una disciplina peggiore di quella che era loro applicata nel momento in cui avevano aderito al fondo.

Si ricorda, inoltre, che la circolare ha dettato una disciplina diversa a seconda che il capitale fosse corrisposto direttamente alla cassa o ente di previdenza oppure ai dipendenti associati e ai loro eredi.

CAPITOLO II

L'IMPOSTAZIONE FISCALE SULLE PENSIONI INTEGRATIVE NELL'UNIONE EUROPEA

Anche per quanto riguarda i fondi pensione si registra una spiccata complessità e specificità delle norme tributarie previste da ciascuno Stato membro.

La ragione di tale eterogeneità dal punto di vista fiscale può essere in buona sostanza posta in relazione alla differenziazione tra i vari regimi previdenziali.

Come si potrà meglio vedere dal prospetto che segue, nella maggioranza degli Stati membri i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori ai fondi pensione sono fiscalmente deducibili mentre le prestazioni erogabili al momento del collocamento a riposo sono generalmente imponibili in capo ai percipienti. Tuttavia, è da notare, in proposito, che le agevolazioni fiscali sono generalmente previste solo per i regimi previdenziali integrativi che si conformano ad alcune disposizioni particolareggiate. E', pertanto, assai difficile che un regime previdenziale adottato da uno Stato membro possa soddisfare i requisiti applicabili a regimi pensionistici di un altro Stato membro ai fini della concessione di tali benefici fiscali.

Questa situazione tende in pratica a scoraggiare il versamento dei contributi a regimi previdenziali istituiti in un altro Stato membro e costituisce un considerevole ostacolo alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi.

Inoltre, è assai diffuso il timore che si manifestino effetti distorsivi in ragione della circostanza che il gettito, perduto da uno Stato a causa della deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari, non sia recuperabile da quello stesso Stato attraverso la tassazione delle prestazioni erogate ai beneficiari.

Tuttavia, appare opportuno segnalare che una recente sentenza della Corte di Giustizia (causa Wielockx) ha precisato che la coerenza fiscale non può essere invocata come giustificazione qualora uno Stato membro abbia volontariamente rinunciato a tale coerenza, ad esempio in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro. Quando, in virtù delle disposizioni di una convenzione contro la doppia imposizione, uno Stato membro accetta che le prestazioni versate a non residenti siano soggette a tassazione soltanto nel loro paese di residenza, l'impossibilità di tassare tali somme non può giustificare il rifiuto di accordare la deducibilità unicamente per il fatto che tali contributi siano versati ad un fondo pensione istituito in un altro Stato membro.

Esaminando più in particolare le procedure adottate dagli Stati membri dell'UE per evitare la doppia imposizione, si nota che le convenzioni a tal fine stipulate tendono quasi esclusivamente a concentrarsi sull'eliminazione della doppia imposizione all'atto dell'erogazione delle prestazioni. La maggior parte delle convenzioni bilaterali si conforma all'art. 18 del modello di convenzione dell'OCSE e cioè nell'accordare al Paese nel quale il contribuente risiede il diritto esclusivo di tassare i redditi previdenziali derivanti dal lavoro privato. Invece, le pensioni dei dipendenti pubblici sono disciplinate dall'art. 19 del modello OCSE e vengono generalmente tassate nel paese nel quale sono state maturate.

Alcune convenzioni bilaterali tendono a favorire la mobilità dei lavoratori fra Stati membri in quanto danno vita sostanzialmente ad una forma di reciproco riconoscimento dei sistemi

previdenziali approvato dal fisco di un altro paese, consentendo al lavoratore migrante di continuare a versare i propri contributi in un paese dopo essersi trasferito in un altro. Ne consegue che il lavoratore migrante può continuare a beneficiare di una agevolazione fiscale nel nuovo paese di residenza in relazione ai contributi previdenziali versati nel primo paese.

Le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione hanno da un lato il pregio che possono essere adattate alla specificità dei sistemi fiscali e previdenziali dei due paesi interessati, ma tali accordi non sono generalmente conoscibili e non è possibile garantire la parità di trattamento di situazioni equivalenti tra una convenzione e l'altra.

Quindi, ciò che veramente necessita è un maggior coordinamento degli aspetti transfrontalieri del trattamento fiscale delle pensioni.

Tale coordinamento, come auspicato dal Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico, recentemente presentato dalla Commissione UE, potrebbe essere realizzato in vari modi. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero adottare delle norme comuni che potrebbero essere incorporate in accordi bilaterali tra gli Stati membri, oppure potrebbero essere applicate su base multilaterale. Il Libro verde auspica un coordinamento a livello comunitario, mediante una direttiva.

Un ulteriore aspetto che meriterebbe un'attenta considerazione è quello della previsione di una serie di disposizioni contro l'elusione fiscale che consentirebbero di evitare che le agevolazioni fiscali accordate ai fini della costituzione di fondi pensione siano sviate dalla loro finalità.

L'importanza della politica fiscale per la realizzazione di un vero mercato unico è stata sottolineata nel rapporto della Commissione UE del 22 ottobre 1996.

Il rapporto della Commissione ha osservato che l'imposizione fiscale sulle pensioni potrebbe costituire oggetto di un'iniziativa futura a livello comunitario in quanto diversi Paesi hanno invocato l'adozione di misure per migliorare il funzionamento delle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione. In particolare, la Commissione, tenendo sempre presenti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ha considerato utile esaminare, a livello comunitario, i modi per migliorare il coordinamento e la portata delle norme fiscali applicabili al finanziamento delle pensioni.

Da ultimo, si ricorda che la Commissione il 19 novembre 1997 ha presentato la proposta di direttiva (98/C5/04) diretta a salvaguardare i diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati che si spostano all'interno dell'Unione Europea, il cui art. 7 prevede che qualora i contributi continuino ad essere versati ad un regime integrativo di pensione dello Stato membro di origine, lo Stato membro ospite, nella misura in cui abbia diritto di imposizione fiscale, dovrà trattare detti contributi allo stesso modo in cui tratterebbe i contributi versati ad un regime integrativo di pensione riconosciuto con sede nello Stato membro ospite.

La Disciplina delle forme pensionistiche complementari ai fini dell'imposizione diretta nei paesi dell'Unione Europea

Paesi	Disciplina Fiscale
Austria	I contributi del datore di lavoro ad un fondo pensione sono deducibili fiscalmente dal proprio reddito e non sono classificati come reddito tassabile del lavoratore purchè almeno 1.000 lavoratori siano membri del fondo (ciò può essere stabilito su base multidatoriale ed il contributo totale non ecceda il 10% dei contributi sociali). I lavoratori sono ammessi al beneficio fiscale sul 50% dei contributi versati ai fondi pensione fino ad una massimo di 20.000 scellini (il doppio se il coniuge sia a carico) più 2.500 scellini per ciascun figlio ammesso ai benefici concessi per il nucleo familiare

	Le rendite sono generalmente tassate come redditi sebbene vi siano alcune esenzioni forfettarie.
Belgio	Purché siano rispettate regole ben definite, c'è una piena esenzione sui contributi versati dai datori di lavoro e di fatto una esenzione sui contributi dei lavoratori, a condizione che i livelli di prestazione non siano troppo elevati. Anche i singoli possono effettuare contribuzioni fiscalmente deducibili (fino ad un limite prefissato) ad un piano personale. Le rendite vitalizie sono soggette a tassazione sul reddito. I capitali pagati al momento del pensionamento o della morte sono assoggettati ad una tassazione fissa del 16,5%.
Danimarca	Per i piani pensionistici i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono deducibili senza alcun limite, mentre le rendite sono tassate come reddito. Per i piani previdenziali volti all'erogazione di capitali al momento del pensionamento, c'è un limite agli sgravi fiscali ed il capitale stesso è tassato per il 40% del relativo ammontare.
Finlandia	I contributi del datore di lavoro alle forme pensionistiche private sono interamente deducibili dal proprio reddito e non sono considerati come reddito tassabile in capo al lavoratore. I contributi dei lavoratori sono ammessi alle agevolazioni fiscali fino al 12% del reddito imponibile ai fini della contribuzione agli schemi pensionistici obbligatori e volontari. Le rendite sono tassate come reddito.
Francia	I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori alle forme pensionistiche sono fiscalmente deducibili fino a certi limiti, superati i quali sono trattati come reddito del lavoratore e tassati conseguentemente. Le prestazioni sono tassate in misura ridotta. I contratti sulla vita inseriti in un piano di risparmio popolare (PEP) non sono soggetti alla tassazione del 7,5% stabilita in via generale per i contratti di durata superiore ad otto anni sui rendimenti delle polizze stesse.
Germania	Le prestazioni sono tassate come reddito. I contributi pagati dal datore di lavoro sono deducibili. I capitali corrisposti sono esenti da imposta, mentre le rendite sono tassate solo per la componente interessi.
Grecia	I contributi dei datori di lavoro a favore di schemi previdenziali riconosciuti sono fiscalmente deducibili. I contributi dei lavoratori sono anch'essi deducibili fiscalmente entro un certo limite. Le rendite sono considerate come reddito tassabile e sono sottoposte ad una addizionale tassa di bollo nella misura dell'1,2%.
Irlanda	I lavoratori possono versare contributi fino al 15% del salario ed ottenere una piena esenzione fiscale. I contributi dei lavoratori sono deducibili fiscalmente e i redditi ottenuti dagli investimenti sono in prevalenza fiscalmente deducibili.
Lussemburgo	I contributi dei datori di lavoro a forme private di previdenza sono deducibili come costo d'impresa. Tuttavia nel caso di schemi di assicurazione diretta i contributi dei

	<p>datori di lavoro sono considerati come redditi tassabili nelle mani dei lavoratori, sebbene ci siano delle particolari modalità per ridurre questo onere.</p> <p>I lavoratori che contribuiscono ad un piano pensionistico individuale godono di un beneficio fiscale fino a 48.000 franchi.</p>
Olanda	<p>I contributi versati dai lavoratori e dal datore di lavoro sono deducibili fiscalmente a condizione che le prestazioni siano erogate in forma di rendita e siano contenute entro determinati limiti. I contributi del datore di lavoro per le forme pensionistiche che prevedono capitali erogabili in unica soluzione sono tassabili come reddito del lavoratore.</p> <p>Sia le pensioni statali che quelle private sono tassate come reddito.</p>
Portogallo	<p>I contributi dei lavoratori per schemi pensionistici collettivi sono fiscalmente deducibili fino ad un certo importo, mentre i contributi per forme pensionistiche individuali fino al 20% del reddito lordo sono deducibili fino ad un massimo di 262.500 Escudos (525.000 per una coppia sposata). Ai sensi della nuova normativa fiscale, entrata in vigore nel gennaio 1995, i datori di lavoro possono contribuire fino al limite del 15% della retribuzione dei lavoratori, a condizione che almeno due terzi della prestazione sia pagabile sotto forma di rendita. Il resto può essere corrisposto sotto forma di capitale. Le stesse regole si applicano agli schemi gestiti dalle compagnie di assicurazione.</p>
Spagna	<p>I contributi dei datori di lavoro per piani pensionistici rispondenti a determinate caratteristiche sono fiscalmente deducibili, ma sono considerati come reddito dei lavoratori ai fini fiscali. Tuttavia, ai sensi della legge del 1987, i lavoratori possono ottenere benefici fiscali sia sui contributi versati dal datore di lavoro, che sui propri, purchè l'importo totale dei contributi non ecceda il limite annuale del 15% della retribuzione, limitata a 750.000 Pesetas.</p> <p>Le rendite sono tassate come reddito, mentre i capitali sono assoggettati a tassazione come entrate straordinarie.</p>
Svezia	<p>I contributi dei datori di lavoro sono fiscalmente deducibili in misura variabile rispetto alla forma pensionistica che sono destinati a finanziare, mentre le rendite sono tassate come reddito.</p>
Regno Unito	<p>I contributi dei datori di lavoro sono fiscalmente deducibili. I lavoratori godono di un beneficio fiscale sui contributi fino al 15% della retribuzione pensionabile (limitato nel caso di redditi particolarmente elevati). Per i lavoratori con forme pensionistiche personali, il limite contributivo varia dal 17,5 al 40% (includendo le contribuzioni del datore di lavoro ove queste siano possibili) in funzione dell'età. Le rendite sono tassate come reddito, ma sono previste agevolazioni fiscali per i capitali ottenibili a seguito dell'adesione a forme pensionistiche collettive o individuali esenti dalle imposte su reddito e sui guadagni in conto capitale.</p>

CONCLUSIONI

L'incentivazione fiscale diviene un fattore cruciale per la convenienza relativa delle forme di previdenza integrativa di II e III pilastro rispetto ad altre forme alternative di risparmio.

A parità di altre condizioni (se si ammette cioè che gli assicuratori ed i gestori dei fondi non siano più bravi, oppure meno onerosi di altri intermediari finanziari) lo sviluppo delle assicurazioni sulla vita e dei fondi pensione dipenderà in modo significativo dalla presenza e dall'efficacia degli incentivi fiscali ad essi correlati.

Dall'esame comparativo condotto nel capitolo II della parte prima del presente lavoro è emerso che in otto Paesi (Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Regno Unito) vige il sistema della deducibilità dei premi dal reddito imponibile. In quattro Paesi (Belgio, Francia, Spagna e Italia) vige il diverso sistema agevolativo consistente nella detraibilità dei premi dall'importo lordo dell'imposta personale sui redditi. In tre Paesi (Irlanda, Finlandia e Svezia) non esiste alcuna agevolazione sui premi.

Quanto al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dall'assicuratore (rendite e capitali) si può anche in questo ambito rilevare una certa disomogeneità tra i regimi regolati dalle differenti normative nazionali.

Infatti, in determinati casi si prevede che queste concorrano per il loro intero ammontare alla formazione del reddito imponibile (Belgio, Danimarca e Lussemburgo) a condizione che derivino da contratti che prevedano la deducibilità dei premi. In altri casi la normativa prevede che solo una parte della rendita sia inclusa nel reddito imponibile (Francia, Italia e Spagna). In altri casi ancora la rendita viene tassata nella sola componente interessi (Austria, Germania, Portogallo, Olanda e Regno Unito).

Diversi Stati non riconoscono alcuna agevolazione fiscale alle rendite temporanee (Germania, Olanda e Regno Unito). In Francia, invece, le rendite temporanee sono di norma esenti da imposta. In Svezia è prevista l'esenzione totale delle rendite.

Quanto al trattamento fiscale dei capitali, in genere è prevista l'esenzione per quelli erogati in caso di morte (Danimarca - limitatamente alle polizze che non danno diritto alla deduzione dei premi -, Francia, Germania - entro determinati limiti -, Italia, Portogallo, Regno Unito e Finlandia - salvo che vengano erogati a persone diverse dal contraente o da un membro della famiglia -).

Per i capitali corrisposti in caso vita, in taluni Stati la base imponibile viene limitata alla differenza fra capitale corrisposto e premi versati. Spesso la tassazione è operata mediante il sistema della ritenuta alla fonte in base alla quale i capitali o la sola componente "interessi" non risultano inclusi nel reddito imponibile complessivo del contribuente, come accade in Italia e, con talune eccezioni, in Belgio, Danimarca, Francia, Spagna e Portogallo.

Sarebbe certamente auspicabile una armonizzazione a livello comunitario, ma in attesa che ciò avvenga, al fine di sostenere e rendere attraente il ricorso alle forme di assicurazione sulla vita, occorrerebbe in primo luogo abolire l'imposta sulle assicurazioni, al pari di quanto è già avvenuto nella maggior parte degli altri Paesi della Comunità europea; sarebbe necessario prevedere, inoltre, un plafond più elevato rispetto all'attuale limite di L. 2.500.000 per la detraibilità dei premi. Si potrebbero prevedere anche agevolazioni fiscali che siano di immediata percezione per il contribuente ad esempio sotto forma di sconto sul premio come avviene in Gran Bretagna. Una siffatta agevolazione semplificherebbe notevolmente gli obblighi fiscali del contribuente.

Occorrerebbe pensare anche ad agevolazioni differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti avendo particolare riguardo al contenuto, più spiccatamente previdenziale-assicurativo, rispetto a forme puramente finanziarie, o alla durata, ad esempio, favorendo gli investimenti a lungo termine. Infatti, in altri Paesi europei la misura massima delle agevolazioni fiscali varia in relazione alla durata della polizza e privilegia la componente assicurativa previdenziale. Naturalmente in questo quadro occorrerà elevare la durata minima del vincolo contrattuale che in Italia è nettamente più bassa rispetto ad altri grandi Paesi Europei. Un vincolo di maggiore durata rafforza la garanzia del fine previdenziale e, contestualmente consente di favorire il finanziamento di investimenti a

lungo termine.

Quanto ai fondi pensione, dall'esame del prospetto comparativo inserito nel cap. II della seconda parte, si può constatare che in Italia, come nei maggiori Paesi europei, vige il regime della deduzione dei contributi accantonati ai fondi pensione. Tale deduzione può essere integrale o parziale. Le norme tributarie che sono state elaborate nel corso di molti anni sono estremamente complesse e specifiche per ciascuno Stato membro, ma si basano tutte su una filosofia di fondo consistente nell'assicurare che i fondi pubblici spesi per incoraggiare l'accantonamento del risparmio in vista della pensione siano utilizzati esclusivamente a questo fine.

Spetta ai Governi nazionali decidere il regime fiscale applicabile alle forme pensionistiche complementari, tenendo conto delle esigenze di bilancio e dei costi che i vantaggi fiscali determinano per il Tesoro.

La finanza pubblica italiana non può ignorare che la previdenza obbligatoria sarà ancora per molti anni una componente cospicua del disavanzo. Se non si faranno, perciò, degli sforzi per incoraggiare fiscalmente la previdenza complementare collettiva ed individuale privata, non si potrà conseguire l'equilibrio auspicato.

La prossima introduzione dell'Euro renderà i prezzi dei prodotti ancora più facilmente confrontabili e pertanto i vantaggi o gli svantaggi derivanti dall'imposizione fiscale saranno decisivi per le scelte dell'utenza.

Dalla comparazione delle agevolazioni previste negli altri Paesi, si è avuto modo di rilevare che in molti Paesi esistono, accanto od in alternativa ai fondi pensione, piani pensionistici individuali e collettivi a cui si aderisce obbligatoriamente.

Si potrebbe pensare di introdurli anche in Italia al fine di favorire lo sviluppo della previdenza integrativa.

Al riguardo si potrebbe sostenere che in Italia le finalità perseguite da tali piani sarebbero raggiunte in qualche modo con lo strumento dei fondi aperti ai quali possono aderire gli individui per i quali non operino le fonti istitutive; pertanto le adesioni individuali a tali forme andrebbero sostenute anche sotto l'aspetto fiscale.

Le differenti regole fiscali esistenti nei vari Paesi possono costituire una barriera alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi. A livello comunitario sono state ipotizzate tre soluzioni al problema. La prima consiste nell'applicazione del principio della tassazione nello Stato membro di residenza (soluzione che però non elimina i pericoli di distorsione derivanti dalle differenti normative fiscali applicabili); la seconda è costituita dalle convenzioni bilaterali al fine di evitare la duplice tassazione o l'assenza di tassazione; la terza consiste in un approccio comunitario che pervenga ad una armonizzazione fiscale per l'intera area del risparmio previdenziale. Pare urgente, in particolare, eliminare ogni ostacolo di natura fiscale al movimento transfrontaliero dei lavoratori, con un riconoscimento pieno dei loro diritti maturati nei fondi pensione dei rispettivi Paesi di origine.